



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

365^a seduta pubblica
giovedì 4 dicembre 2014

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta
e della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-100

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)101-145

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)147-235

INDICE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		
SUL PROCESSO VERBALE		
PRESIDENTE	Pag. 5, 6	
GAETTI (M5S)	5	
ENDRIZZI (M5S)	6	
Verifiche del numero legale	5, 6	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		
	6	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE		
Discussione del Doc. IV, n. 5		
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		
MOSCARDELLI (PD), relatore	7	
CAPPELLETTI (M5S)	10	
CUCCA (PD)	12	
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	12, 13	
DE PETRIS (Misto-SEL)	13, 14	
STEFANI (LN-Aut)	14	
GAETTI (M5S)	14	
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSIDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE		
Discussione del Doc. IV-quater, n. 1		
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		
STEFANO (Misto-SEL), f.f. relatore	15	
ALBERTINI (NCD)	17	
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	18, 19	
GIOVANARDI (NCD)	Pag. 19	
CRIMI (M5S)	21	
MALAN (FI-PdL XVII)	22	
GAETTI (M5S)	24	
PAGLIARI (PD)	24	
DI GIACOMO (NCD)	24, 25	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE		
Discussione del Doc. IV, n. 7		
Approvazione della proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		
BUCCARELLA (M5S), relatore	25, 26, 28	
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))	28	
ALICATA (FI-PdL XVII)	29	
CUCCA (PD)	29	
MANCUSO (NCD)	29	
GAETTI (M5S)	29	
DISEGNI DI LEGGE		
Discussione e approvazione:		
(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
PRESIDENTE	30, 31, 32 e passim	
D'ASCOLA (NCD), relatore	30, 58	
MOSCARDELLI (PD), relatore	31, 59, 65 e passim	
RICCHIUTI (PD)	32	
SCIASCIA (FI-PdL XVII)	34, 67, 70	
ALBANO (PD)	36	
MORRA (M5S)	37	
GINETTI (PD)	38	
BELLOT (LN-Aut)	40, 63, 66 e passim	
BULGARELLI (M5S)	44	
CALIENDO (FI-PdL XVII)	46	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

MIRABELLI (PD)	Pag. 49	<i>ALLEGATO B</i>	
MUSSINI (Misto-MovX)	51, 65, 75	PARERI	
CIOFFI (M5S)	54	Pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1642	Pag. 147
CARRARO (FI-PdL XVII)	55	INTERVENTI	
LUMIA (PD)	57, 80	Dichiarazione di voto della senatrice Chiavaroli sul disegno di legge n. 1642	148
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	60	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	150
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze	61, 65, 75 e passim	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	197
BOTTICI (M5S)	64, 72, 77	CONGEDI E MISSIONI	197
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).	64, 69, 72 e passim	COMMISSIONI PERMANENTI	
GAETTI (M5S)	65, 78, 80 e passim	Variazioni nella composizione	197
BUCCARELLA (M5S)	69, 87, 88	Approvazione di documenti	198
AIROLA (M5S)	72	DISEGNI DI LEGGE	
ENDRIZZI (M5S)	74	Annunzio di presentazione	198
DE PETRIS (Misto-SEL)	78, 79	Assegnazione	198
URAS (Misto-SEL)	84, 85	GOVERNO	
CHIAVAROLI (NCD)	87	Trasmissione di atti per il parere	201
MALAN (FI-PdL XVII)	90	Trasmissione di atti e documenti	201
ROSSI Gianluca (PD)	93	CORTE DEI CONTI	
ORDINE DEL GIORNO		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	202
Inversione:		Trasmissione di documentazione	203
PRESIDENTE	95	COMMISSIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO SUL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ		Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	203
PRESIDENTE	96	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE, ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE		Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni	204
PRESIDENTE	96	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	204
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		Interpellanze	205
GIOVANARDI (NCD)	97	Interrogazioni	206
MONTEVECCHI (M5S)	98	Interrogazioni da svolgere in Commissione	234
ARRIGONI (LN-Aut)	99	AVVISO DI RETTIFICA	235
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014	100		
<i>ALLEGATO A</i>			
DISEGNO DI LEGGE N. 1642			
Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	101		
Articolo 2 ed emendamenti	129		
Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno	130		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	144		
Articolo 4	145		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,57).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

ENDRIZZI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,59*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 9,59)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 5, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Azzollini.

Chiedo al relatore, senatore Moscardelli, se intende intervenire.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 21 gennaio 2014 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 29 gennaio 2014 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda in varie sedute e nella seduta del 25 marzo il senatore Azzollini ha dato in distribuzione ai presenti una memoria riassuntiva e depositato un'ulteriore memoria difensiva, alla quale sono stati allegati vari documenti, precisando che la stessa analizza in maniera più dettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente depositata.

In data 10 aprile 2014 la Giunta ha accolto la proposta del relatore di richiedere, attraverso la Presidenza del Senato, un'integrazione istruttoria al tribunale di Trani, volta all'acquisizione di copia della notizia di reato del Corpo forestale dello Stato, nonché del cronologico dettagliato di tutte le iscrizioni nel registro degli indagati a carico del senatore Azzollini, allo scopo di conoscere le date precise delle iscrizioni nel predetto registro per le singole e diverse ipotesi di reato.

L'integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Presidenza del Senato in data 27 maggio 2014 e deferita alla Giunta il giorno successivo.

Nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha accolto le proposte dei componenti di trasmettere al Presidente del Senato la richiesta volta all'acquisizione, dall'autorità giudiziaria competente, dell'ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e di tutti gli atti richiamati nell'ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori richieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati).

L'ulteriore integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria al Presidente del Senato il 29 agosto 2014 e deferita alla Giunta il 3 settembre successivo.

La richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, concerne l'intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 e il 6 ottobre 2011.

Si precisa preliminarmente che il giudice per le indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo.

La richiesta si colloca nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatore Azzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo porto commerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivo dell'opera pubblica fu validato, e l'ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco del comune di Molfetta.

Il senatore Azzollini, quindi, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusato dall'autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, una serie di reati che sono elencati nella relazione che è a vostra disposizione.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l'istanza avanzata dalla procura di utilizzazione dei tabulati telefonici.

La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato le eccezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, per evidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 quanto l'articolo 6 della stessa legge.

Il giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche ha oggetto un'utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non per il reato di abuso d'ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turba-tiva d'asta, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Le telefonate sull'utenza del signor Balducci sono state effettuate dal 4 al 6 maggio 2010 e va evidenziato che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati

per il reato di abuso d'ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati di truffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione a delinquere.

Passando all'analisi delle ragioni sottese alla decisione della Giunta, si fa presente che la seconda integrazione istruttoria, deferita alla Giunta stessa il 3 settembre 2014, ha lasciato emergere, nell'ambito delle richieste di proroga delle indagini preliminari, l'indicazione del titolo di reato di associazione a delinquere per tutti i coindagati e quindi anche per il senatore Azzollini. La stessa procura nella lettera del 21 agosto 2014 dichiara testualmente: «Le rappresento come non debba trarre in inganno – con riguardo alla posizione giuridica dell'Azzollini Antonio – la circostanza dell'indicazione cumulativa e indifferenziata (*omissis*) dei titoli di reato».

In realtà, la predetta indicazione indifferenziata dei titoli di reato (e quindi anche di quello di cui all'articolo 416 del codice penale) non solo può trarre effettivamente in inganno, ma è altresì suscettibile di creare un ragionevole dubbio in ordine alla data dell'effettivo inizio delle indagini nei confronti del senatore Azzollini per tale fattispecie criminosa.

E in tal caso il principio, costituzionalmente rilevante, del *favor rei* comporta la logica conseguenza che il dubbio su un elemento così significativo per la valutazione dell'occasionalità o meno delle intercettazioni su utenze di terzi determini inevitabilmente il rigetto della richiesta di autorizzazione. Ma anche a seguire la tesi prospettata implicitamente dall'autorità giudiziaria – ossia quella dell'errore materiale – i profili di dubbio non sono risolti. Infatti, nel caso di specie l'iscrizione del senatore Azzollini per il reato di concorso in abuso d'ufficio, risalente al 19 marzo 2009, rendeva prevedibile un'interlocuzione abituale tra i vari concorrenti e, conseguentemente, rendeva concretamente configurabile per l'autorità inquirente il rischio che intercettando le conversazioni sulle utenze telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione.

Quindi, nel caso di specie l'autorità giudiziaria, pur non perseguendo in via diretta l'obiettivo di intercettare le conversazioni telefoniche del senatore Azzollini attraverso le utenze di terzi, non poteva non rappresentarsi la probabilità (o quantomeno la concreta possibilità) che intercettando terzi concorrenti nel reato, si intercettasse anche il parlamentare coinvolto in tale concorso.

In tale contesto complessivo, la circostanza della natura del reato iscritto nel registro degli indagati potrebbe risultare irrilevante. Infatti, anche se in via meramente ipotetica considerassimo che la data del 16 marzo 2009 il senatore Azzollini fosse stato iscritto solo per concorso nel reato di abuso d'ufficio, sarebbe stato tuttavia prevedibile che lo stesso, anche nella sua qualità di sindaco del Comune committente dei lavori pubblici in questione, potesse intrattenere rapporti e colloqui abituali e ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l'opera stessa (e peraltro concorrente nel reato di abuso d'ufficio).

Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad altre questioni emerse nel corso dell'istruttoria e in particolare a quella attinente alla data effet-

tiva di iscrizione del senatore Azzollini per il reato di associazione a delinquere.

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Azzollini.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe senatrici, parliamo dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale che poggia su ipotesi corruttive, che certo coinvolgono più soggetti, ma parliamo comunque di procedimenti legati ad episodi di corruzione.

Ieri mattina noi italiani ci siamo svegliati con un nuovo primato: l'Italia è il Paese più corrotto d'Europa, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Abbiamo superato Bulgaria e Grecia. L'indice della corruzione percepita ci colloca stabilmente al 69° posto nel mondo. Un primato di cui andare ben poco orgogliosi.

I titoli dei giornali di ieri si sono tutti concentrati sugli arresti di Roma per mafia. Una mafia degli appalti che ha coinvolto, o meglio travolto, sia i partiti di destra che di sinistra. Come sempre la criminalità politica in Italia è *bipartisan*.

Io arrivo dal Veneto, la Regione di Galan e del vice di Galan – che ora corre nuovamente per la Presidenza della Regione – e dello scandalo del MOSE, un buco nero che si è ingurgitato in tangenti, sprechi e fatture gonfiate una cifra vicina ai 3 forse 4 miliardi di euro. Una cifra pari a mille volte tanto la madre di tutte le tangenti, quella Enimont per interderci. Ancora una volta – anche con riferimento al MOSE – si tratta di tangenti rigorosamente *bipartisan*, per non scontentare nessuno.

In Veneto la candidata alla Presidenza della Regione del centrosinistra ha avuto un finanziamento alla campagna elettorale per le europee dalla famiglia Maltauro, nota società di Vicenza due volte commissariata dall'Autorità nazionale anticorruzione, come se fosse la cosa più normale del mondo. Certo è lecito, ma è anche etico?

La più importante infrastruttura in costruzione nella mia Regione, la Pedemontana veneta, del valore di oltre 2,25 miliardi, viene realizzata nascondendo a tutti i cittadini la convenzione economica che stabilisce metodi e criteri di ripagamento dell'opera. Non sono bastate quattro richieste di accesso agli atti e due interrogazioni parlamentari per riuscire ad entrare in possesso di questi documenti. Dove non c'è trasparenza, colleghi,

sappiamo bene che alberga il malaffare ed in tema di Pedemontana la trasparenza non c'è.

Ho fatto questa premessa per indicare in modo forte e chiaro che priorità nel nostro Paese è chiaramente la lotta alla corruzione. Serve una legge efficace anticorruzione, lo sappiamo tutti. Serve una riforma della prescrizione e l'introduzione del falso in bilancio. Sappiamo bene, però, che tutte queste riforme sono state bloccate dal Governo da ben prima dell'estate.

A dire la verità, su richiesta insistente del Movimento 5 Stelle, il pacchetto di norme anticorruzione era persino stato tolto dalla polvere e posto all'ordine del giorno del Senato in concomitanza con l'esplosione dello scandalo tangenti di Expo 2015. Lo ricordiamo tutti bene perché eravamo in campagna elettorale per le europee. Ma il giorno successivo a quello di chiusura dei seggi elettorali – guarda caso – il pacchetto di leggi anticorruzione, tra cui era presente anche il disegno di legge a prima firma Piero Grasso, è sparito dall'ordine del giorno. Chiediamoci se questa è solo incapacità o mancata volontà di agire; non è forse, invece, mancanza di volontà di far funzionare la giustizia? Perché mai, d'altra parte, dovrete andare contro i vostri interessi?

Vi ricordo che l'inazione del Parlamento nella lotta alla corruzione, però, è complicità.

In questo contesto, non certo idilliaco, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nega alla magistratura di fare il suo mestiere, o meglio glielo rende più difficile, negando l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento penale nei confronti del senatore Azzollini.

Ora, io non ho nulla contro il potente senatore Azzolini del Nuovo Centrodestra. Potrebbe essere anche l'arcangelo Gabriele, ma, se il sindaco di Molfetta è protagonista dello sperpero di 150 milioni di euro destinati alla costruzione di un porto inutile, dannoso e mai terminato e viene intercettato incidentalmente dalla magistratura, perché mai deve essere la politica a sottrarlo alle sue responsabilità, mettendosi di traverso e dunque ostacolando l'accertamento della verità? (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato*).

Non mi si richiami, per favore, l'articolo 68 della Costituzione, che non c'entra nulla. Qui non c'entrano nulla le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle funzioni del parlamentare e le utenze intercettate – lo sappiamo tutti – notoriamente non erano le sue.

In verità Azzollini doveva essere salvato a tutti i costi, perché doveva restare Presidente della Commissione bilancio, probabilmente in cambio della fiducia a quella vergogna del *jobs act* o magari in cambio di una manovra di bilancio più sensibile alle esigenze di taluni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Poco importa, dunque, che alla testa di una Commissione fondamentale per le leggi di spesa del nostro Paese sieda un signore celebre per aver fatto autoassegnare alla città di cui era primo cittadino, prima 70 milioni

di euro, saliti poi a 150, per la costruzione di un'opera faraonica, dannosa per l'ambiente, inutile e mai completata.

Di nuovo qui ci sono solo le parole, ma per il resto si va avanti come prima con larghe intese politiche e d'affari talmente forti da consigliare a qualsiasi investitore estero di girare al largo dal nostro Paese. La vittima di persecuzione non é il presidente Azzolini, ma l'intero popolo italiano, illuso che tutto cambi, e poi testimone del fatto che tutti assieme incredibilmente, Lega compresa, continuate a difendere la casta e uno dei suoi più autorevoli esponenti.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle all'autorizzazione all'utilizzo da parte della magistratura delle intercettazioni telefoniche nel procedimento penale nei confronti del senatore Azzolini, come vorrebbe tutto il popolo italiano, con la sola eccezione di voi che qui ancora una volta lo rappresentate indegnamente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). La valutazione di questa vicenda, come è successo e succederà per le analoghe vicende per le quali la Giunta è chiamata e sarà chiamata a valutare, pone dei problemi per la delicatezza del compito che la Giunta stessa è chiamata a svolgere. Per questo motivo abbiamo sempre agito nell'ambito della Giunta in piena libertà di coscienza e credo che anche oggi siamo chiamati ad applicare questo principio e a svolgere il nostro ruolo molto serenamente.

È per questi motivi che voteremo a favore della proposta illustrata dal relatore Moscardelli, condividendo integralmente il contenuto del suo intervento, soprattutto avuto riguardo alle maturazioni giuridiche poste a fondamento del suo ragionamento, che si identificano poi in sostanza con il rispetto delle norme costituzionali, alla cui osservanza noi, come tutti, siamo tenuti anche nella valutazione del caso che ci occupa, sempre scevri – questo tengo a sottolinearlo – da influenze esterne di qualsiasi genere, ma con l'unico intento di rispettare il principio di legalità e le norme vigenti, almeno sino a quando queste norme resteranno in vigore, e senza operare invece alcuna valutazione sul merito delle accuse perché quella valutazione non spetta assolutamente a noi. Ci sono altri organi deputati a farlo che valuteranno i fatti per come sono riportati negli atti processuali. Ovviamente tutti, come sempre abbiamo fatto finora, rispetteremo le decisioni e le valutazioni che saranno assunte. Confermo il voto favorevole alla proposta illustrata dal senatore Moscardelli. *(Applausi del senatore Russo).*

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). In premessa, vorrei dire al collega Cappelletti che è indegno chi non rispetta le leggi sempre, anche in questa Aula, e che quindi chi offende generalizzando il giudizio di parlamentari o di cittadini normali rischia l'indegnità lui stesso. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Voi non avete nessuna patente per dare giudizi di questo genere. (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Fate parlare il collega. Senatore Buemi, prosegua il suo intervento cercando di contribuire anche lei ai lavori. (*Vivaci commenti delle senatrici Lezzi e Moronese*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Presidente, siamo stati chiamati in causa tutti e nessuno se lo può permettere, neanche loro che sono come noi dal punto di vista del diritto!

LEZZI (*M5S*). È una questione personale.
Non può parlare con il senatore Cappelletti.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non interrompa il collega.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Intervengo ora brevemente sul merito della questione. (*Commenti della senatrice Lezzi*).

Credo che il compito di giudicare tutti noi spetti alla magistratura e in questo senso noi non intralciamo questa attività, anzi ribadiamo un principio che almeno per me è fondamentale: tutti siamo chiamati a rispettare la legge e la Costituzione e, quindi, anche coloro che sono chiamati a giudicare ricoprendo il ruolo di autorità inquirente sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato. Ora, da questa vicenda emerge che questo non è stato fatto e, quindi, a prescindere dal merito della questione, c'è un principio che anche lo Stato quando agisce attraverso i suoi servitori deve rispettare la legge.

In questo caso mi pare evidente che non sia stato fatto e noi ribadiamo questo principio fondamentale, che prescinde dalle responsabilità che in sede processuale devono essere ancora accertate. Annuncio pertanto il voto favorevole alla relazione del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE perché il principio fondamentale del rispetto delle leggi deve essere osservato in tutte le sedi.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei svolgere molte riflessioni, anche paragonando questa vicenda e le conclusioni della relazione presentata dalla Giunta con un'altra, che pure abbiamo qui esaminato, nella quale si è tenuto un comportamento un po' diverso. Mi riferisco alla vicenda che ha riguardato il senatore Milo. Con molta franchezza mi sembra vi siano stati due pesi e due misure.

Detto questo, annuncio il voto contrario del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, in merito alla relazione proposta e considerata tutta la questione, anche noi riteniamo di votare a favore della proposta della Giunta, reputando che, per le modalità con le quali sono state condotte le indagini e per i presupposti, effettivamente in questo caso gli inquirenti non potevano non rappresentarsi la probabilità che si stesse intercettando proprio il senatore Azzollini.

Il nostro pertanto sarà un voto favorevole.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Azzollini, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

LEZZI (*M5S*). Commissariatevi tutti! Tutti insieme!

MORONESE (*M5S*). Venduti! Tutto il PD!

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Albertini (ore 10,24)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 1, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Albertini (procedimento civile n. 17851/12) pendente nei suoi confronti dinanzi al tribunale di Brescia».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, preciso che intervengo in sostituzione del relatore, senatore Giarrusso, che è in missione.

Preciso altresì, preliminarmente, che il senatore Albertini è stato parlamentare europeo ininterrottamente a partire dal 2004, è stato eletto senatore il 24 febbraio 2013, proclamato dalla corte d'appello il 5 marzo 2013 e sostituito al Parlamento europeo dalla corte d'appello il 12 aprile 2013.

La vicenda dalla quale trae origine il procedimento civile in questione riguarda fatti avvenuti anteriormente all'elezione al Senato del predetto parlamentare. Lo stesso senatore Albertini, con lettera indirizzata al Presidente del Senato del 7 agosto 2014 precisa testualmente che: «I fatti alla base della vicenda processuale risalgono alla fine del mese di ottobre 2012, momento in cui rivestivo la carica di deputato al Parlamento europeo». (*Brusio*).

Signor Presidente, le chiedo, se possibile, di far cessare il brusio.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Stefano. Colleghi, sono questioni di particolare delicatezza.

Prego, senatore Stefano.

STEFANO, *f. f. relatore*. La Corte costituzionale (sentenza n. 252 del 1999) ha stabilito che – in caso di mutamento della Camera di appartenenza – la delibera di insindacabilità spetta sempre alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto all'origine della questione.

Va a tal proposito precisato che la valutazione del cosiddetto nesso funzionale – ossia la connessione tra opinioni espresse e l'esercizio della

funzione parlamentare – non può che essere demandata alla Camera di appartenenza al momento del fatto, atteso che solo quest'ultima può essere titolata alla valutazione dei profili funzionali, ossia a valutare se le opinioni espresse siano riconducibili ad attività espletate in tale sede parlamentare. Sarebbe infatti un paradosso logico – oltre che giuridico – demandare la valutazione del nesso tra opinioni espresse ed attività espletate dal parlamentare durante la carica ad una Camera diversa da quella alla quale il parlamentare stesso apparteneva, con l'assurda conseguenza che una Camera sarebbe in tal modo legittimata ad ingerirsi nella sfera di autonomia di un'altra e a valutare pertanto la riconducibilità delle opinioni espresse alle attività parlamentari svolte presso altra Camera.

Nel caso di specie, al momento del fatto, il senatore Albertini rive-stiva la carica di parlamentare europeo e, conseguentemente, la competenza a deliberare spetta necessariamente al Parlamento europeo, al quale peraltro si era rivolto lo stesso senatore Albertini, chiedendo una pronuncia sul suo caso. A seguito di tale istanza il Parlamento europeo, nella seduta del 21 maggio 2013, ha deliberato di non riconoscere l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, accogliendo la proposta della Commissione giuridica. Quest'ultima non ravvisava un nesso funzionale con l'attività di parlamentare europeo e riteneva pertanto insussistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Il 24 luglio 2013 l'onorevole Albertini – nel frattempo proclamato senatore – ha tuttavia richiesto la riconsiderazione del suo caso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la quale ha espresso la raccomandazione di respingere la richiesta di riesame; raccomandazione poi accolta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014.

In data 7 agosto 2014 l'onorevole Albertini ha chiesto una deliberazione di insindacabilità sulla stessa vicenda al presidente del Senato Grasso. Tra l'altro, lo stesso onorevole Albertini fa presente che «molti fatti rilevanti sono accaduti successivamente all'avvio della trattazione della causa civile (...)» e che «tali fatti si verificarono quando il sottoscritto era già stato eletto quale componente di questa Assemblea»: ma allora evidentemente questi fatti non rilevano ai fini della trattazione della causa civile, essendosi verificati successivamente (cioè quando la causa era già in corso).

Successivamente a tale richiesta, il senatore Albertini, con lettera del 16 ottobre 2014, allegava una comunicazione del Parlamento europeo, del medesimo giorno, con la quale tale istituzione parlamentare informava l'interessato che la richiesta di riesame della decisione del 21 maggio 2013 era stata deferita il 16 settembre scorso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, unica istituzione competente a deliberare (ed eventualmente a riesaminare le proprie decisioni) in merito alla vicenda in questione.

Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*NCD*). Signor Presidente, per prima cosa vorrei porre l'attenzione dell'Aula sul seguente argomento. Poco fa qualcuno dei presenti ha evocato la tragedia del nostro Paese: la corruzione, i reati connessi all'esercizio delle pubbliche funzioni. In questo caso, però, stiamo parlando di opinioni critiche espresse da un rappresentante delle istituzioni – ero allora deputato europeo, ora sono un vostro collega – nei riguardi del comportamento di un magistrato che sta avendo anche altre censure da parte degli stessi organi della magistratura, sia ordinaria che contabile.

Dico ciò perché credo ci sia una sostanziale differenza, anche quando si affrontano gli argomenti in termini procedurali, sul contenuto degli argomenti di cui si sta parlando. Questo tema ha a che vedere con le funzioni istituzionali svolte da un collega, da un rappresentante dei cittadini, sia esso deputato europeo, senatore della Repubblica o deputato al Parlamento italiano.

Sotto questo profilo vorrei citare una decisione adottata dal Parlamento europeo proprio per difendere l'immunità di un deputato europeo, l'onorevole Di Pietro, che così recita: «L'onorevole Di Pietro stava svolgendo le sue funzioni di deputato. Cercare di imbavagliare i parlamentari avviando procedimenti giudiziari nei loro confronti per impedire loro di esprimere le proprie opinioni su questioni che suscitano un legittimo interesse e preoccupazione nell'opinione pubblica è inaccettabile in una società democratica e costituisce una violazione dell'articolo 9 del Protocollo che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione.».

Ritengo che questo argomento, la tutela delle opinioni espresse da parte di un deputato, non possa essere assoggettato a situazioni puramente procedurali nel momento in cui l'argomento forte è la nostra possibilità di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività del Governo, certamente, ma anche di altri organi *in primis* della giurisdizione; tant'è che sugli stessi argomenti ho fatto anche un esposto al Ministro guardasigilli, due esposti alla procura generale presso la Corte di cassazione, un esposto presso il Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto riguarda il merito della causa civile, che è in corso di sviluppo e di cui si sta parlando in questa sede, vorrei leggervi l'ordinanza del giudice civile del 27 ottobre, con cui così si esprime: «Rilevato che l'esimente invocata dal convenuto presuppone la prova della verità reale e putativa dei fatti posti a fondamento della critica mossa al comportamento dell'attore, che in relazione alla locuzione «l'inchiesta parte dallo stesso pubblico ministero che interrogava di notte, con metodi da Gestapo, i consiglieri comunali e i dirigenti del Comune sugli emendamenti in bianco, poi dimostratosi reato inconsistente», (...) i capitoli di prova del convenuto sono ammissibili in quanto volti a dimostrare che il resistente era convinto che gli interrogatori si fossero svolti secondo le modalità ivi

descritte». A questo punto posso citare un atto notorio in cui quattro testimoni, nonché la stessa persona sottoposta a un fermo di polizia (abusivo, ritengo) attestano i fatti che ho dichiarato essere censurabili. Aggiunge: «Altri capitoli di prova sono irrilevanti in quanto in relazione al procedimento Serravalle» (altro motivo di censura da parte mia del comportamento del magistrato), «è pacifico che entro i termini di legge non fosse stato richiesto il rinvio a giudizio dell'indagato Penati, né fosse stata domandata l'archiviazione del procedimento».

Quindi, nel merito, credo di poter dire che, difendendomi nel processo, la pronuncia sarà a mio favore e magari potrei anche ottenere il rimborso delle spese legali. Ma non è questo il punto. Domando a voi se, come citavo all'inizio del mio dire, è difendibile l'opinione espressa senza ingiurie, senza comportamenti scorretti, senza che nelle espressioni vi sia qualcosa di offensivo ma solo la critica su un comportamento.

Aggiungo un ultimo argomento, forse il più inquietante: il pubblico ministero, anzi il procuratore aggiunto, che mi ha intentato questa causa, risulta indagato dalla procura antimafia di Reggio Calabria perché (e cito l'espressione raccolta da un settimanale, «l'Espresso» del 27 ottobre, che riporta stralci di una intercettazione telefonica del medesimo con un avvocato difensore dei suoi indagati) «stava orchestrando manovre per colpire l'ex sindaco di Milano». Aggiungo, sempre citando l'articolo: «Non nasconde l'antipatia per Albertini». Ora, è davvero raccapricciante che un magistrato, per un suo profitto economico, abbia interferito con le attività di un parlamentare e che abbia addirittura orchestrato manovre per delegittimarlo.

Questo è quanto porto alla vostra attenzione. Peraltro sono state emesse dalla Cassazione alcune sentenze che ammettono che le garanzie del deputato europeo si estendano anche alle sue funzioni ove egli si trovasse in altre situazioni di rappresentanza popolare, come quella del Senato. Abbiamo parlato anche del senatore Verdini e di situazioni che concernevano l'appartenenza all'altra Camera legislativa, la Camera dei deputati.

Ora, questi sono argomenti procedurali. Io vi invito a considerare l'argomento nella sua sostanza e a difendere la nostra libertà – non solo la mia, anche perché probabilmente vincerò questo processo – e il nostro dovere di esercitare la funzione di indirizzo e controllo sul potere legislativo e di comunicazione all'opinione pubblica di fatti e circostanze che possono essere censurabili per il rispetto delle istituzioni e per svolgere la nostra funzione rappresentativa. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché il relatore facente funzioni non intende intervenire in replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il collega Albertini ha illustrato in maniera chiara la sua situazione. Vorrei aggiungere che ci troviamo in una circostanza diversa dalla precedente. In questo caso, infatti, è evidente in maniera inconfutabile che il collega svolgeva e svolge un'attività coperta da una garanzia costituzionale. Possiamo interpretare che possa essere quella del Parlamento europeo o quella del Parlamento italiano ma è evidente che qui si vuole sindacare sulle sue opinioni liberamente espresse in relazione a vicende che hanno una rilevanza politica. Per questo vorrei richiamare i colleghi sul fatto che non possiamo non garantire in qualche maniera una copertura.

Stupisce, per la verità, che il Parlamento europeo, probabilmente con una interpretazione assolutamente burocratica e poco sostanziale, non abbia concesso tale garanzia, però oggi Albertini è senatore della Repubblica e deve poter continuare, senza condizionamento alcuno, la sua attività parlamentare.

Allora, esaminando in maniera profonda anche il merito delle sue affermazioni e prendendo in considerazione anche gli altri contesti, quelli che nell'arco degli anni si sono evidenziati circa il comportamento di taluni magistrati, come in questo caso, io credo che noi non possiamo far mancare al nostro collega la copertura dell'articolo 68 della costituzione.

In questo senso, dichiaro il voto contrario del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE alla proposta della Giunta.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, credo che mai un caso portato alla nostra attenzione riguardi proprio specificamente ognuno dei colleghi di questo Senato. Stiamo, infatti, parlando della specificità dell'attività di un parlamentare, che ha, come unico scudo, quello di poter esprimere liberamente le proprie opinioni, una libertà costituzionalmente garantita.

Quando ero Presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio avevamo stabilito all'unanimità un documento nel quale precisavamo che la libertà di esprimere opinioni evidentemente doveva avere attinenza con l'attività politica o parlamentare del deputato o del senatore. È evidente che sono escluse tutte le opinioni che vengano espresse per questioni che riguardano un'impresa che un parlamentare può portare avanti, una sua professione, un suo interesse privato.

Ma in questo caso stiamo parlando specificamente di un parlamentare che ha intrapreso una battaglia civile, politica e culturale in difesa di una posizione che aveva tenuto quando faceva il sindaco di Milano e quando,

giustamente, difendeva un operato messo sotto accusa, con modalità ormai note a tutti, da parte di un singolo magistrato che aveva rivolto nei confronti del senatore Albertini accuse pesantissime, verso le quali Albertini ha usato del diritto di rispondere sul piano dialettico e politico, trovandosi poi aggredito sul piano giudiziario.

Colleghi, questo problema è delicatissimo. Infatti, se qualcuno che ha tempo e disponibilità (può essere un potere forte, bancario o economico, può essere qualsiasi realtà che si senta lesa dall'attività di un parlamentare) denuncia un parlamentare o intraprende un'azione civile nei suoi confronti, quel parlamentare rischia di essere paralizzato. Purtroppo, infatti, le cause civili presentano dei problemi: intanto, perché vengono chieste somme straordinarie, che il povero parlamentare (nel senso di povero tapino che incorrere in queste vicende) si trova eventualmente a dover pagare; ma anche perché il processo stesso è qualcosa di insopportabile nel momento in cui si è chiamati a dover rispondere di affermazioni che un parlamentare ha il dovere di fare.

I parlamentari devono prendere posizione, sono i rappresentanti del popolo, devono avere il coraggio, la disponibilità e il senso di responsabilità di dire le cose che la gente comune non può dire, proprio perché questa è la loro funzione specifica. A differenza dei magistrati, non possono arrestare, inquisire, giudicare nessuno, ma possono parlare. Questo si chiama Parlamento e il caso del senatore Albertini è il caso specifico di un parlamentare che è sotto processo civile semplicemente perché ha espresso opinioni e continua ad esprimerle.

Ci chiedono di dire se il Senato è competente o incompetente a trattare questo caso. Io ritengo che il Senato sia assolutamente competente. Non nascondiamoci dietro i cavilli, dicendo che la Cassazione ha detto una cosa diversa. Noi abbiamo già trattato in questa legislatura il caso del senatore Verdini e la vicenda in cui era coinvolto capitò quando era deputato e non senatore. È evidente che il senatore Albertini deve parlare, difendersi o svolgere le sue considerazioni nel luogo in cui, con continuità, esercita il suo mandato. Prima era al Parlamento europeo, ed ora è al Senato della Repubblica. Ed è il Senato della Repubblica a dover dire se è competente o no ed entrare nel merito della difesa di un collega che esercita un nostro diritto.

Non è il diritto del senatore Albertini, ma è il nostro diritto a poter parlare, a poter fare politica, a poter incidere e fare denunce quando, come in questo caso, si è nei limiti della non offesa e della non ingiuria, ma semplicemente nell'ambito di considerazioni svolte in difesa dell'operato di chi, da sindaco di una città, ha gestito tre miliardi come commissario straordinario, sei miliardi come sindaco e non ha mai ricevuto nessun avviso di garanzia.

E dico anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle che qualche volta dovremo anche distinguere, senza sparare nel mucchio, fra casi di criminalità e situazioni simili alle vostre quando, facendo denunce in quest'Aula o prendendo posizioni severe rispetto a determinate situazioni, potreste essere trascinati in giudizio. Volete che passi il principio che ogni

volta che voi parlate, come questa mattina è stato fatto, ci sia qualcuno che vi denunci, così che voi dobbiate passare la vita in tribunale a pagare avvocati per difendere il vostro diritto di parola? Non è così che funziona la democrazia, nel momento in cui si difende anche il vostro diritto di fare politica, di fare denunce e di poter parlare dentro e fuori quest'Aula.

Colleghi, questa situazione oggi riguarda il senatore Albertini, ma domani potrà riguardare ognuno di voi. Anche se vedo molti colleghi distratti, io vi assicuro che, quando una persona si trova ad affrontare queste situazioni, è attentissimo; se il caso interessasse un collega distratto, vi assicuro che sarebbe attentissimo a quanto accade, perché un meccanismo di questo tipo inibisce un parlamentare dal suo diritto e dovere di fare politica.

Per queste ragioni, il Gruppo del Nuovo Centrodestra vota contro il principio dell'incompetenza, ribadendo che questo Senato è competente ad affrontare casi come quello del senatore Albertini. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, cittadini che ci ascoltate, vorrei cercare di spiegare in maniera semplice, anche ai colleghi che non hanno seguito i lavori della Giunta, di cosa stiamo parlando, senza entrare nel merito della questione che riguarda il procedimento del senatore Albertini.

Il senatore Albertini è sottoposto a un procedimento per il reato di diffamazione. Questo fatto è avvenuto durante il suo mandato al Parlamento europeo. E questo è assodato. Quando era al Parlamento europeo, ovviamente, immediatamente sono partite le garanzie funzionali previste per i parlamentari italiani al Parlamento europeo.

In quel procedimento, il Parlamento europeo ha già deciso che, in questo caso specifico, non c'era un nesso funzionale tra l'esercizio del suo mandato di parlamentare europeo e le affermazioni da lui fatte, che sono sottoposte al giudizio, futuro ed eventuale, per il reato di diffamazione. Questo è un fatto.

Il senatore Albertini si è ulteriormente appellato, chiedendo un riesame della procedura al Parlamento europeo, il quale ha già deciso che l'esame della richiesta di appello deve essere affidato alla Commissione che si occupa di questi affari. Quindi, un organo, in questo caso il Parlamento europeo, ha già deciso, e sta decidendo anche sull'appello eventuale. Pertanto, non può esserci una ulteriore decisione da parte del Senato.

Noi possiamo anche decidere, approvando la relazione della Giunta, che questo Senato non è competente. Immaginiamo, però, che fra qualche mese si vada ad elezioni, perché vengono sciolte le Camere, e il senatore Albertini si candidi alla Camera. Allora, egli reitererà la stessa domanda alla Camera. Come sapete, il processo può durare anche tre, quattro o cin-

que anni, ma magari dopo due anni si va a nuove elezioni, il senatore Alberini ritornerà al Senato e la questione si riproporrà al Senato.

In linea teorica, ciò sarebbe possibile. Invece, un giudizio è stato già espresso da una Camera, in questo caso dal Parlamento europeo, e la questione viene conclusa così. Non è possibile, ogniqualvolta si cambia la Camera di appartenenza a seguito di nuove elezioni, riproporre la stessa richiesta chiedendo alla nuova Camera di decidere su qualcosa che è stato già deciso all'interno della precedente Camera di appartenenza, che era quella che aveva la competenza per capire e decidere se il suo scrivere era legato alla funzione che stava esercitando.

Pertanto, a prescindere dal caso specifico e cioè dal merito del procedimento giudiziario, per noi è assolutamente lampante che non può che esserci una incompetenza da parte di questo Senato a decidere nel merito di questa vicenda.

Aggiungo, comunque, che sarebbe il caso di affrontare (purtroppo l'occasione è stata persa durante la discussione sulle riforme costituzionali) una revisione di tutte le norme che riguardano le garanzie funzionali di senatori e deputati. Dobbiamo cercare di fare un passo avanti. Abbiamo visto troppe volte queste Camere non difendere i propri membri da un abuso, ma difenderli per tutelare un interesse collettivo. Dopo aver visto quello che si è scoperchiato nei giorni scorsi a Roma, dopo aver visto quello che si è scoperchiato negli ultimi anni con scandali uno dietro l'altro, dovremmo forse aprire il Parlamento nel senso di renderlo il più possibile uguale alla società, senza alcun tipo di garanzia; metterci nelle stesse condizioni di un cittadino qualunque che deve recarsi nelle aule di tribunale a difendersi mentre dovrebbe svolgere il proprio lavoro. Non possiamo continuare a mantenere questo privilegio.

Invito pertanto a riflettere sulla possibilità di realizzare una revisione completa di tutte le garanzie funzionali che riguardano intercettazioni, arresto, sequestro ed altro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in questi giorni è di grande attualità (certamente lo è sempre) il problema del malaffare nella politica, della corruzione, della commistione fra interessi illegittimi e lo Stato, sia attraverso i suoi funzionari, sia attraverso i suoi rappresentanti eletti.

Qualche anno fa un sindaco di Milano si è opposto al malaffare, si è opposto a manovre che, secondo perizie di tribunale, hanno causato un danno erariale molto superiore ai 100 milioni di euro, lo ha fatto con tutti i mezzi che aveva a sua disposizione prima da sindaco, poi da parlamentare europeo e da ultimo da senatore.

Questo ex sindaco di Milano è il senatore Gabriele Albertini.

Se si pensa che votando di fatto contro il senatore Albertini, mettendolo nelle mani, per così dire del braccio secolare in un'ottica di severità populista, si sta facendo giustizia, vorrei dire che si sta facendo esattamente il contrario, perché Albertini si è schierato, ha messo la sua faccia, ha rischiato e vediamo che sta rischiando di suo per evitare il malaffare, per evitare che una pubblica amministrazione ricevesse un danno erariale di centinaia di milioni. Si è opposto con tutti i mezzi a sua disposizione – come dicevo – e si è opposto anche con quattro interrogazioni (uno degli strumenti tipici dell'attività di un parlamentare) presentate in qualità di senatore.

Pertanto, se noi votiamo riconoscendo l'incompetenza del Senato, come la maggioranza della Giunta delle elezioni propone di fare, diciamo che un senatore deve stare bene attento nel redigere le interrogazioni parlamentari con cui denuncia il malaffare, con cui denuncia il danno arrecato allo Stato e se già lo aveva fatto in precedenza in altra veste rischia comunque di pagare pesantemente le conseguenze del suo coraggio, del suo senso del dovere nel difendere l'interesse dei contribuenti e, dunque, dello Stato.

Per quanto concerne ancora più specificamente la competenza riguardante il Parlamento europeo, va detto che l'ex articolo 10, lettera *a*), del Protocollo sui privilegi – brutta parola che andrebbe tradotta meglio, data l'evoluzione che ha avuto la nostra lingua – e le immunità delle Comunità europee prevede che restino salve le guarentigie che il Parlamento ha per la legge nazionale. Nel nostro caso, l'articolo 68 della Costituzione vale anche per i parlamentari europei. Non è perché uno è eletto al Parlamento di Bruxelles e Strasburgo che perde tali diritti; tra l'altro, più che di diritti suoi, si tratta dei diritti dei cittadini ad avere dei parlamentari che possano difendere realmente i loro interessi senza temere chiunque possa agire contro di loro.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 35523 del 25 settembre 2007 (quindi neanche recente), ha stabilito che a tutelare l'attività del parlamentare europeo non è solo quanto previsto dall'ex articolo 10, lettera *a*), del Protocollo sui privilegi del parlamentare europeo, ma anche l'articolo 68 della Costituzione.

Pertanto il senatore Albertini, per le sue attività (a mio modesto parere meritorie e sulle quali sarebbe molto, ma molto interessante entrare nel merito, anche perché si legano a fatti molto attuali; ma dobbiamo attenerci all'argomento di cui ci stiamo occupando), ha diritto due volte a una deliberazione del Senato che dica che sta agendo in quanto senatore e che si tratta di denunce e di argomenti sui quali ci sono suoi precisi, specifici e molto dettagliati atti compiuti da senatore, non soltanto perché adesso Gabriele Albertini è senatore, ma perché già da parlamentare europeo aveva diritto alle tutele di cui all'articolo 68.

Pertanto, il fatto che il Parlamento europeo abbia dichiarato di non riconoscere l'insindacabilità, con una decisione che peraltro potrebbe anche essere modificata, non vuol dire che non si debba individuare un organo che la decida; e quest'organo è palesemente il Senato, e possiamo

farlo per analogia rispetto a quanto previsto, ad esempio, per gli ex Ministri per determinate procedure, perché Albertini è un senatore (se oggi fosse deputato, spetterebbe alla Camera), se anche non avesse fatto interrogazioni in quanto senatore. Ma io preferisco attenermi a quanto lui ha denunciato con le sue interrogazioni.

Per tali ragioni, Forza Italia voterà contro la proposta della Giunta in quanto riteniamo che ci sia una competenza del Senato. Più nello specifico, più nel merito, crediamo che si stia parlando di un parlamentare che ritiene di difendere gli interessi del proprio Paese. In questo caso si tratta di interessi certificati da perizie di tribunale, ossia interessi del nostro Paese a che manovre poco chiare compiute da certi amministratori locali con certi imprenditori non deprivino il Paese di centinaia di milioni di euro. Ebbene, riteniamo che chi si impegna su queste cose da senatore abbia diritto a non essere perseguito, in quanto si tratta di attività, a mio parere meritoria, ma comunque di svolgimento di atti inerenti alla sua funzione parlamentare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD)*.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

PAGLIARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, desidero comunicare alla Presidenza di aver commesso un errore nella votazione e che il mio voto, quindi, è favorevole.

DI GIACOMO (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO (*NCD*). Signor Presidente, anch'io ho sbagliato e, quindi, comunico che il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Tutti i senatori che desiderano segnalare di aver commesso un errore nel corso della precedente votazione, sono autorizzati a comunicarlo agli Uffici.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 11,02)

Approvazione della proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, per le sole intercettazioni effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettate il 6, il 15 e il 29 dicembre 2010.

Chiedo al relatore, senatore Buccarella, se intende intervenire.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la vicenda che ci interessa prende le mosse da una richiesta del gip del tribunale di Palermo in merito alla utilizzazione di intercettazioni del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale per corruzione che vede il Papania fra gli indagati. La richiesta investe una telefonata del 13 giugno 2010 e una serie di sms che vanno dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010.

L'utenza intercettata era intestata ad una società che si occupa di rifiuti e in uso a tale signor Orazio Colimberti.

La corruzione consisterebbe in assunzioni in cambio di certificazioni di regolarità degli appalti e dei servizi che invece sarebbero irregolari. Pa-

pania è stato iscritto nel registro degli indagati il 13 ottobre 2011 con decorrenza 10 settembre 2011. Va, però, segnalato che... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore consentite al senatore Buccarella di svolgere la relazione.

BUCCARELLA, *relatore*. Come dicevo, la richiesta del pubblico ministero era più ampia di quella presa in esame dalla Giunta ma il giudice per le indagini preliminari ha già ridotto il «pacchetto» delle intercettazioni utilizzabili a quelle avvenute prima del 3 gennaio 2011, limitando la richiesta sul presupposto che, in quella data, il signor Papania era già stato individuato come senatore della Repubblica e, pertanto, le intercettazioni successive al 3 gennaio 2011 non sarebbero più «casuali». Infatti, la richiesta originaria del pubblico ministero riguardava tre decreti ricadenti in un arco temporale di quasi due anni, cioè dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012, relativi a 13 conversazioni telefoniche e ad un totale di 68 serie di comunicazioni sms.

Il senatore Papania ha fatto pervenire una prima memoria difensiva in Giunta dove, oltre a configurare un *fumus persecutionis*, assume che, già in data 7 luglio 2010, gli investigatori avrebbero individuato la qualifica soggettiva del parlamentare.

Lo stesso Papania, però, in merito alla richiesta di proroga delle intercettazioni del 7 luglio 2010, rileva una assoluta genericità dell'ipotesi accusatoria.

Ebbene, proprio questa affermazione comporta come logica conseguenza che il quadro accusatorio non è di per sé idoneo a configurare quel mutamento dell'atto di indagine necessario a viziare l'utilizzo delle intercettazioni. In pratica, non c'è il mutamento dell'obiettivo dell'indagine che resta ancora tale Colimberti Orazio. Conseguentemente diventa superflua qualunque valutazione sul *fumus persecutionis*, atteso il carattere ancora casuale delle intercettazioni. In una successiva memoria, l'ex senatore Papania sostiene che già dal 13 giugno 2010 lo stesso era stato individuato come *deus ex machina* dell'episodio corruttivo.

Queste circostanze, però, sono contenute in una informativa dei Carabinieri del 9 settembre 2011, quindi successiva alla data del 3 gennaio 2011 fissata dal gip.

Lamentava inoltre il Papania che in una telefonata del 28 novembre 2010 si individuava il Papania come politico italiano del Partito Democratico e senatore della Repubblica il cui *factotum* è implicato in diverso procedimento relativo a reati mafiosi.

In relazione a tali rilievi, si precisa che tale nota dei Carabinieri è pervenuta in Procura solo il 13 dicembre 2010, come emerge dal timbro di avvenuta ricezione.

Dopo questa sintesi della vicenda, veniamo alle determinazioni della Giunta.

Nella seduta del 18 novembre 2014, la Giunta ha respinto a maggioranza la proposta, formulata in via principale dal relatore, di concedere

l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le comunicazioni oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta del relatore si basava sul rilievo che il mutamento di direzione dell'atto di indagine non era, nel caso di specie, comprovato da alcun elemento sicuro ed indubbio.

Tuttavia, nel caso in questione il riferimento ad un soggetto, definito come *factotum* del senatore Papania (era sostanzialmente il cassiere di un *boss* della mafia, Melodia), e la specifica indicazione nella sintesi elaborata dai Carabinieri della circostanza del coinvolgimento di tale soggetto in un procedimento penale (sia pure diverso) ha fatto sorgere il dubbio – si ribadisce, non comprovato in alcun modo dagli elementi addotti e dagli elementi emergenti dall'analisi dei fascicoli – che la direzione delle indagini sia ad un certo punto mutata (o avrebbe dovuto mutare), con conseguente coinvolgimento nelle attenzioni investigative degli organi inquirenti anche del senatore Papania.

In ossequio al principio costituzionalmente rilevante del *favor rei*, il *fumus mutationis* (ossia la concreta possibilità nel caso di specie di un intervenuto mutamento della direzione degli atti di indagine, quand'anche non comprovato in modo indubbio) ha indotto la Giunta a scegliere di limitare l'autorizzazione alle sole comunicazioni anteriori rispetto alla data dell'intercettazione in questione (l'ultima delle quali risalente al giorno 26 novembre 2010), con conseguente esclusione di tutte le comunicazioni successive a tale data (la prima delle quali risale al 6 dicembre 2010).

Va precisato che la Giunta, sempre in ossequio ad un approccio rigorosamente garantistico, ha rigettato anche la seconda proposta, formulata dal relatore in via subordinata, di limitare l'autorizzazione, escludendo le sole intercettazioni successive al 13 dicembre 2010, data in cui, come già detto, la nota dei Carabinieri del 10 dicembre 2010 è pervenuta agli uffici del pubblico ministero, come emerge chiaramente dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento.

È stata quindi accolta dalla Giunta la terza proposta, formulata in via ulteriormente subordinata dal relatore, volta a considerare come data di discriminazione il 28 novembre 2010.

Si è considerato infatti che, pur spettando al pubblico ministero la direzione delle indagini, alla Polizia giudiziaria spettano comunque funzioni investigative, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale, svolte di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Alla luce di tali circostanze si è quindi considerato configurabile il *fumus mutationis* fin dal giorno della telefonata in questione (ossia il 28 novembre 2010), sia per le consapevolzze investigative che la Polizia giudiziaria poteva avere a partire da tale data, sia per le possibili interlocuzioni informali della Polizia giudiziaria stessa con il pubblico ministero (possibili, in astratto, anche anteriormente alla formale comunicazione scritta dei Carabinieri del 10 dicembre 2010, pervenuta il 13 dicembre 2010).

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'onorevole Papania, senatore all'epoca dei fatti, di cui al Documento IV, n. 7, per le

sole intercettazioni effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettate il 6, 15 e 29 dicembre 2010.

FERRARA Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, come rileva dalla relazione appena svolta dal senatore Buccarella, in seno alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbiamo votato su tre proposte formulate dal relatore (erano state formulate anche altre due proposte, una a mia firma e un'altra a firma del senatore Cucca).

A strettissima maggioranza è stata approvata la terza proposta formulata dal relatore: utilizzo l'espressione «a strettissima maggioranza» per cercare di rappresentare all'Aula in maniera eufemistica la particolarità della votazione che, nel rispetto dell'usuale letteratura dei resoconti, viene riportata come votazione a maggioranza.

Il discrimine del ragionamento svolto in Giunta – e che oggi si riproporrà durante la discussione sulla proposta del relatore – riguarda il momento in cui, prima da parte del magistrato e poi autonomamente da parte della Giunta, si valuta la mutata direzione di indagine.

Le proposte formulate in Giunta erano molte e ritengo che, come rileva lo stesso resoconto, sia insorta una certa confusione tra la proposta del senatore Cucca e l'ultima delle proposte del senatore Buccarella: mentre infatti la proposta del senatore Buccarella prevedeva l'autorizzazione per le comunicazioni intercettate fino alla data del 30 novembre 2010, quella del senatore Cucca, com'è attentamente riportato nel resoconto, faceva riferimento al mese di ottobre 2010, senza precisare la data. Questo ha portato probabilmente a procedere ad una veloce votazione.

Per questo motivo e perché sul discrimine temporale rispetto alla mutata direzione di indagine possa esserci un ulteriore approfondimento, propongo all'Aula che la domanda di autorizzazione della quale stiamo trattando venga rinviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per un'ulteriore valutazione.

BUCCARELLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla richiesta di rinvio, perché credo che la problematica sottesa al ragionamento del senatore Ferrara sia stata ampiamente sviscerata nell'ambito dei lavori svolti in Giunta.

Insisto dunque affinché l'Assemblea si pronunci sulla proposta deliberata a maggioranza dalla Giunta.

ALICATA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere parere favorevole alla proposta formulata dal senatore Ferrara.

CUCCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, condivido anch'io le motivazioni che sono state portate all'attenzione dell'Aula da parte del senatore Ferrara.

Il motivo di questo mio ragionamento sta nel fatto che nel provvedimento di richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni si fa menzione espressa del fatto che, fin dai primi giorni del mese di novembre, gli organi inquirenti in effetti erano a conoscenza della carica rivestita dal senatore Papania.

Credo che, quindi, sia effettivamente utile un ulteriore approfondimento in Commissione. In questo senso riteniamo che si possa accogliere la proposta di rinvio.

MANCUSO (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*NCD*). Signor Presidente, anche noi del Nuovo Centro-destra siamo favorevoli alla proposta del senatore Ferrara.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del documento IV, n. 7, avanzata dal senatore Ferrara Mario.

È approvata.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1642, già approvato dalla Camera dei deputati. (*Commenti del senatore Buccarella all'indirizzo del Gruppo PD*). Senatore Buccarella, la prego di calmarsi. Siamo passati ad un altro punto.

I relatori, senatori D'Ascola e Moscardelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, *relatore*. Signori senatori e senatrici, intervengo per la parte concernente il delitto di autoriciclaggio, lasciando al senatore Moscardelli l'illustrazione concernente la parte relativa al tema più complesso del rientro dei capitali dall'estero.

La norma è organizzata secondo questo schema: vi è una delimitazione oggettiva delle condotte d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti. La delimitazione è oggettiva in quanto queste condotte devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative.

Questa delimitazione non è funzionale a determinare una sorta di riduzione ingiustificata del campo di applicazione della legge penale, ma risponde a esigenze avvertite che si riflettono soprattutto nel rischio di una duplicazione della punibilità. Noi non dobbiamo dimenticare, allorché parliamo di autoriciclaggio, che si tratta di punire in sede di autoriciclaggio condotte che sono già punite con riferimento al cosiddetto delitto a monte. Pertanto, nel prevedere questa norma penale incriminatrice era necessario selezionare condotte che si staccassero sia dal punto di vista strutturale oggettivo sia dal punto di vista temporale delle condotte a monte, per evitare quello che altrimenti sarebbe stato un inammissibile fenomeno di *ne bis in idem*, nel senso che si sarebbe punita due volte una condotta ad altro titolo già punita.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,20)

(*Segue D'ASCOLA, relatore*). Peraltro, occorre eliminare il rischio di trattamenti sanzionatori irragionevoli data una circostanza che va sottolineata, ossia quella costituita dalle asimmetrie sanzionatorie che potevano

caratterizzare il delitto a monte rispetto al delitto a valle. Data la cospicua punibilità prevista per il delitto di autoriciclaggio non si poteva non considerare la circostanza che il delitto a monte era, perlomeno dal punto di vista astratto, punibile in taluni casi con pene nettamente inferiori rispetto al cosiddetto delitto a valle, ossia al delitto di autoriciclaggio.

Questa delimitazione ha quindi un significato per l'appunto funzionale ad evitare trattamenti sanzionatori irragionevoli e quel *ne bis in idem* che avrebbe condotto il Parlamento a punire due volte lo stesso fatto.

Con questa precisazione, trova giustificazione analoga quella clausola che compare nel testo del delitto di autoriciclaggio secondo il quale le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di attività economiche, finanziarie e speculative, quindi di attività oggettivamente delimitate e percepibili, ma devono avvenire anche con modalità di ostacolo quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività.

Mi piace, in conclusione, sottolineare come il delitto di autoriciclaggio si caratterizzi anche per una norma definitoria che stabilisce in quali casi si può ritenere esistente una condotta siffatta e in quali altri tale condotta non può essere ritenuta sussistente, nel senso che il godimento e l'uso assolutamente ed esclusivamente personali – quindi quelle condotte che si pongono a ridosso e, in un certo senso, si sovrappongono alle condotte del delitto presupposto – non costituiscono autoriciclaggio.

Con queste, mi auguro, sintetiche premesse mi riporto per il resto al testo, certamente più ampio, della relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la procedura in esame consente di far riemergere in Italia somme e capitali detenuti all'estero e si iscrive nel quadro delle linee emerse dalla Commissione Greco e delle linee guida dell'OCSE.

Va chiarito che si tratta non di un condono, ma di una procedura che è nominativa e che prevede la completa dichiarazione di tutte le attività e le somme, rispetto alla quale vi è una responsabilità penale molto chiara e pesante in caso di dichiarazioni false, nonché una collaborazione completa con l'Agenzia delle entrate. Inoltre, l'emersione che avvenga tramite questa procedura comporterà il pagamento di tutte le imposte dovute, senza sconti.

Con il disegno di legge in esame si agisce per invogliare ad utilizzare una procedura trasparente (non è consentito in nessun momento l'anonimato), che permette di far emergere nell'ambito della legalità l'intero volume delle liquidità.

Peraltro, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio e con le implicazioni e gli aspetti sottolineati dal senatore D'Ascola, si tratta di una procedura che rappresenta un passaggio con cui si disincentiva il perseverare in condizioni di illegalità, dal momento che tali condizioni in futuro saranno colpite dall'ordinamento in maniera molto puntuale e pesante.

La procedura prevista nel disegno di legge attiene a violazioni fino al 30 settembre 2014 e potrà essere utilizzata fino al 30 settembre 2015.

È vero che, per quanto riguarda tale procedura, nel corso della discussione sono emerse alcune criticità, in parte sottolineate con emendamenti. Tuttavia si tratta di elementi parziali, che non inficiano la validità del provvedimento; per cui l'atteggiamento dei relatori è stato quello di far valere l'opportunità di approvare il provvedimento stesso entro il 31 dicembre.

Essendo quello attuale un momento di particolare affollamento dei lavori parlamentari, con la sessione di bilancio e quindi l'esame del disegno di legge di stabilità, è opportuno approvare il testo così come è pervenuto dalla Camera. Per questo motivo ieri in Commissione sono stati respinti tutti gli emendamenti, sebbene nel corso del confronto siano emerse disponibilità a valutare in futuro eventuali situazioni. Nella sostanza il provvedimento rimane integro, valido ed efficace; quindi possiamo rassicurare sulla stabilità delle norme.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge sul rientro volontario dei capitali è una necessità e l'ordinamento penale italiano ha un disperato bisogno di introdurre la norma sull'autoriciclaggio.

In base ad accordi internazionali, molte banche svizzere hanno deciso di rendere pubblici i nomi dei clienti e quindi rinunzieranno all'anonimato. Questo apre l'opportunità per una specie di transazione con i contribuenti italiani che sinora hanno fatto i furbi. Il presidente del Consiglio Renzi proprio pochi giorni fa ha detto che è finito il tempo dei furbi. Era ora. I furbetti riportano i soldi in Italia con nomi e causali e pagano le imposte dovute, in quanto non c'è sconto sulla somma dovuta a titolo tributario: non pagano per intero le sanzioni tributarie ed ottengono uno scudo solo sul piano penale (non si applicano i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000). Lo Stato però incassa una cifra stimabile in una forchetta tra due e quattro miliardi di euro, che saranno molto utili in questa fase difficile.

Con l'occasione, si introduce l'autoriciclaggio come nuova figura di reato. Sarebbe il reato di chi, avendo commesso un reato che produce profitto, non dà ad altri quei soldi affinché questi li nascondano, reinvestendoli o mischiandoli con altri danari, ma fa da sé quelle operazioni. Oggi la condotta dell'autore del reato cosiddetto presupposto (quello che produce il profitto illecito) non è punibile. Ripeto: è punibile solo quella del terzo, che si chiama appunto riciclaggio, anche se è poco applicata, come hanno dichiarato di recente anche Francesco Greco e Raffaele Cantone.

Il GAFI, il principale organismo internazionale in materia di lotta al riciclaggio, aveva espresso la necessità che in Italia si introducesse la norma sull'autoriciclaggio già nel 2006 e, considerato che nei primi

mesi del 2015 il nostro Paese sarà oggetto di una nuova valutazione, diventa indispensabile colmare questa lacuna. Del resto, l'autoriciclaggio esiste in tutta Europa, negli Stati Uniti e perfino nel codice penale della Città del Vaticano.

Il reato di riciclaggio – introdotto nel 1978 e poi modificato varie volte, da ultimo nel 1993 – fu introdotto perché il reato di ricettazione non era sufficiente a reprimere le condotte di chi voleva lavare i soldi sporchi nell'economia legale. Oggi però le cose sono cambiate. Non siamo più in grado di distinguere l'economia cosiddetta pulita da quella cosiddetta sporca. Non ci sono i criminali da un lato e dall'altro i professionisti e i banchieri, che hanno apparenze pulite, ma che, pecore nere in un gregge di persone oneste, sono disposte a ripulire i soldi in operazioni lecite.

Oggi moltissimi operatori hanno una doppia faccia e c'è una vasta area grigia, dove il danaro nasce anche in forme lecite ma viene portato illecitamente in Svizzera o in altri paradisi fiscali e poi torna come investimento, unito e mischiato a ricchezze di provenienza illecita. Spesso poi abbiamo il percorso inverso: dall'economia pulita i quattrini se ne vanno nei citati conti alle Cayman e costituiscono provviste dell'evasione fiscale, cioè dell'economia nera. Sicché non ha più senso limitare l'incriminazione del riciclaggio a chi non ha commesso o concorso nel reato presupposto. L'attività di occultamento e confusione del danaro – che è un bene fungibile per eccellenza – la fa molto spesso il corruttore, l'evasore, il mafioso.

C'è chi sostiene che questo sia un reato contro il patrimonio mentre io credo sia una fattispecie plurioffensiva, perché consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Infatti, chi autoricicla, con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Vi sono degli aspetti tecnici che hanno lasciato insoddisfatti i magistrati e che forse rendono la nuova figura di autoriciclaggio non particolarmente efficace contro l'evasione fiscale e contro chi usa i soldi di provenienza illecita per farsi direttamente la macchina e la villa, senza operazioni complesse, volte a mascherare il percorso dei soldi. Resta che la villa e la macchina dei mafiosi è comunque confiscata, anche se non costituisce in sé un nuovo reato.

Associare rientro dei capitali e autoriciclaggio è importante perché è un deterrente per chi esita a far rientrare i soldi dall'estero. Oggi è esente da quel reato, domani non più.

A favore di questa novità legislativa alla Camera sono stati PD, Scelta Civica e Nuovo Centrodestra. Ringrazio in questa sede il ministro Padoan e il vice ministro Casero, che si sono mostrati molto favorevoli e che hanno sostenuto con forza questo provvedimento. Ho anche preso atto del lodevole sforzo dei deputati Sanga e Causi, che hanno fatto un lavoro

splendido, insieme alla collega Ferranti e a Civati, Mattiello e altri. Quindi, oggi discutiamo il testo approvato alla Camera il 16 ottobre.

Colleghi, qui in Senato speriamo di fare presto, per far entrare quei soldi nelle coperture della legge di stabilità. Non voglio ripetere quel che ho già sostenuto nelle Commissioni riunite. Un appello particolare voglio rivolgere a quei Gruppi che alla Camera hanno votato contro. Vi prego di ripensarci: troviamo una convergenza almeno sulla lotta alla mafia e all'evasione fiscale!

Si poteva fare di più, si poteva essere più resistenti verso le pressioni di chi vuol continuare con gli stessi giochini di prima. Ma questo è un bell'intralcio a chi vuol continuare a valicare avanti e indietro quel labile confine tra economia lecita e traffici criminali.

Sinceramente mi sono stancata dei cavilli: approviamo questa legge che consente di reprimere condotte criminali gravi che ostacolano l'amministrazione della giustizia e che le persone perbene di questo Paese aspettano da troppo tempo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sciascia. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento è di grande rilevanza in quanto consentirà ai contribuenti che non abbiano correttamente adempiuto ai propri obblighi fiscali di rettificare e sanare le proprie posizioni. La procedura di collaborazione volontaria consentirà sia ai contribuenti, persone fisiche, che alle persone giuridiche, siano esse società di persone o di capitali, di dichiarare ora, *ex novo*, beni e attività detenute illegittimamente all'estero ovvero – ed è un aspetto importante – di dichiarare beni e attività detenuti in Italia e mai assoggettati ivi a tassazione per omessa o infedele dichiarazione sia ai fini delle imposte dirette che di parte di quelle indirette.

È un provvedimento estremamente complesso sotto il profilo tecnico, scritto in perfetto burocratese. Mi limiterò qui ad alcuni rilievi principalmente sulla materia che più mi è congeniale.

Una sola breve notazione sull'articolo 3 che, come vi è noto, istituisce *ex novo* il reato di autoriciclaggio. Non contesto punto la norma in questione, testo peraltro migliorabile nonché norma già in essere e in vigore in molti Paesi europei soprattutto allo scopo di combattere l'uso di denaro proveniente da reati commessi dalla criminalità, soprattutto quella più pericolosa, vale a dire quella organizzata. Il problema è l'impatto psicologico che l'articolo 3 apporta al provvedimento, un impatto a mio avviso negativo. È un bastone troppo rilevante rispetto alla carota proposta. Ben si poteva introdurre il reato di autoriciclaggio in uno dei provvedimenti già all'esame della Commissione giustizia.

Il provvedimento per attività e beni detenuti in Paesi *black list*, prima tra tutti la Svizzera ove, secondo stime più che attendibili, si troverebbe l'85 per cento dell'intero ammontare delle disponibilità estere non dichiarate dai nostri concittadini, è eccessivamente oneroso. Tenuto conto del raddoppio dei tempi di accertamento per i Paesi *black list*, anche per l'i-

potesi di infedele o fraudolenta dichiarazione, ad esempio, di 1.000 euro trasferiti nel 2005 – per i quali oggi è ancora possibile l'accertamento, sempre in virtù della disposizione che prevede il raddoppio dei termini e delle sanzioni per utilità, beni o altro, trasferiti in Paesi *black list* – si avrà un'imposta IRPEF di 675 euro, quindi non vi è nessuna diminuzione dell'aliquota, perché l'imposta è stata calcolata con l'aliquota massima più o meno del 45 per cento, tenendo presente il 43 per cento come aliquota massima per i redditi più alti e il 2 per cento tra addizionali regionali e comunali, con sanzioni pari a circa 300 euro, calcolate al minimo, per un totale quindi di euro 1.059, superiore alla somma originariamente trasferita.

A questo punto bisogna fare un discorso: se l'impatto che si voleva da questo provvedimento era quello di trasferire non solo denari, visto che nel provvedimento non è necessario trasferire fisicamente il denaro dal Paese estero in Italia per il cosiddetto rimpatrio giuridico, ma attrarre a tassazione queste somme all'estero, ben si poteva optare per un'aliquota forfetaria che potrei indicare dal 30 al 35 per cento, tenendo anche conto che per l'ultimo, o penultimo, rientro di capitali deliberato in Europa da parte della Germania, è stata applicata un'aliquota forfetaria del 26,375 per cento.

Nessuna indicazione, poi, sulla possibilità di dedurre le imposte pagate all'estero e ovviamente risultanti da idonea e incontrovertibile documentazione. Tutte le convenzioni prevedono il divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito e il disconoscere il carico legittimo operato dallo Stato estero, ad esempio sui proventi conseguiti e soggetti all'euro-ritenuta, costituisce una sicura doppia esposizione.

Vero è che l'articolo 165, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente l'indeducibilità delle imposte ove esse non siano state pagate ovvero non sia stata presentata la dichiarazione; ma la dichiarazione che viene presentata ora per allora costituisce sicuramente un rimedio efficace, che tiene luogo dell'originaria dichiarazione, per cui non si capisce per quale motivo si debba assoggettare il reddito ad una doppia tassazione.

Ancora, per quanto riguarda i Paesi *black list* – prima la Svizzera – sono raddoppiati non solo i termini per l'accertamento, ma anche le sanzioni per le sole imposte sui redditi. Tale raddoppio, anche in termini di accertamento, viene eliminato, *ex* articolo 5-*quinquies*, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 227 del 1990, come indicato dall'articolo 1 del provvedimento, a condizione, tra l'altro, che entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento lo Stato estero sottoscriva con l'Italia un accordo che consenta l'effettivo scambio di informazioni. Tenendo conto che la penalità per omessa dichiarazione può arrivare a quasi il 100 per cento, è facile intendere che questo è un punto cruciale per il rientro dei capitali dai Paesi *black list*, siccome è ancorato a un fatto indipendente dalla volontà del contribuente, e che allo stato attuale non potrà avere certezza del carico di imposta e sanzioni a lui incombenti, se non dopo aver dato corso alla procedura.

Altra questione di rilevante importanza è la norma che prevede la nullità della dichiarazione, con penalità aggiuntive, in ipotesi di dichiarazioni (articolo 5-*septies*) non veritiere. Ma *quid iuris*, se la documentazione prodotta dall'intermediario sia errata o incompleta, non certo per dolo o colpa grave, e il contribuente abbia già assolto tutti i suoi obblighi? È opportuno disciplinare con apposita disposizione questo caso e quindi chiarire se si avrà, come sembra, la decadenza dalla procedura o essa potrà essere integrata.

Mi avvio a concludere. Da ultimo, come anche rilevato in altre parti, ho presentato alcuni emendamenti, di natura estremamente tecnica e, a mio modesto avviso, migliorativi del testo per la parte fiscale. La risposta del Governo in occasione dell'esame in Commissione è stata che il testo deve essere approvato così come arrivato dalla Camera, senza le modifiche che sono o saranno da apportare (ad esempio, sull'esclusione, incomprensibile, dell'imposta di successione e donazione dal novero delle imposte per cui è consentito il cosiddetto ravvedimento superoperoso). Non riesco a comprendere questa fretta, anche perché comunque i contribuenti, visto quello che ho detto prima sul raddoppio dei termini, dovranno in ogni caso aspettare sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Per cui la condizione inderogabile mi sembra che non debba essere sancita.

Il provvedimento, per quello che può essere di mio interesse, deve essere sicuramente migliorato, ma comunque non è negativo: probabilmente potrebbe essere l'ultima *chance* data ai contribuenti che non hanno perfettamente adempiuto. Tuttavia ancorarlo ad una disposizione così pesante, che espone ancora i contribuenti alle frecce penali, non mi sembra del tutto del luogo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul rientro dei capitali e sull'autoriciclaggio approda finalmente al nostro esame in Assemblea dopo un percorso faticoso e forse troppo lungo. La volontà politica di completare questo itinerario doveva manifestarsi prima e meglio. Non voglio fare facili riferimenti e sollecitare consensi a poco prezzo in chi ci ascolta.

Nell'inchiesta di Roma, la cosiddetta Mafia Capitale, se i magistrati avessero potuto disporre anche della fattispecie dell'autoriciclaggio, che questo provvedimento introduce, avrebbero potuto contestare questo reato e incastrare questi delinquenti.

Che cos'è l'autoriciclaggio? È il fatto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato che genera profitti, reinveste o riutilizza quei profitti in modo da nasconderne l'origine illecita. Nel nostro codice penale oggi esiste il riciclaggio, che però non si applica a colui che ha commesso o ha concorso a commettere il reato, base da cui proviene il profitto illecito. Esiste anche l'aggravante del reimpiego dei profitti nel comma 6 dell'articolo 416-*bis* del codice penale, ma si tratta di un aggra-

vante e non di un reato autonomo, che si possa contestare a prescindere dalla prova della sussistenza dell'associazione mafiosa. Nella nostra legislazione esiste anche la cosiddetta intestazione fittizia, di cui all'articolo 12-*quinquies* della legge n. 306 del 1992, ma questa fattispecie è molto ristretta, perché si riferisce solo ai beni che hanno una formale registrazione. Invece, per rafforzare il contrasto alle mafie occorre lo strumento dell'autoriciclaggio, che consente di punire, a titolo autonomo, condotte di reintroduzione nel ciclo economico di ricchezze di provenienza illecita, ma consente anche di punire l'occultamento di ricchezze lecite che però vengono sottratte al fisco e mischiate a denari di provenienza incerta, a prescindere dall'accertamento che l'autore di questi fatti abbia commesso o concorso a commettere i reati di base.

Poter punire a titolo autonomo questi fatti significa, nella pratica investigativa, contare su termini di prescrizione più lunghi e su pene più alte, che consentano di mantenere in prigione per più tempo mafiosi, corrotti, spacciatori di droga e quant'altro.

Da certa parte della magistratura si sottolinea che si poteva fare di più e di meglio; sono d'accordo, ma in Parlamento si devono fare compromessi, specialmente quando non ci sono maggioranze chiare.

Voglio anche dire, dalla mia esperienza nelle amministrazioni locali della Liguria, che dare una concreta mano nella lotta alla 'ndrangheta non è cosa da poco anche se, forse, sull'evasione fiscale questo disegno di legge non fa così tanto. Personalmente, spero che questo disegno di legge passi così com'è, presto e bene. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signora Presidente, intanto vorrei sottolineare che ci si trova di fronte a un provvedimento da tanti, e soprattutto da ampi settori della magistratura, invocato, un provvedimento che fa ritornare alla memoria lo scudo fiscale, che ha sollevato tante e tante polemiche, soprattutto per la mancata partecipazione al voto di alcuni che potevano impedire quell'infamia.

Io sono dell'avviso, come tutto il Movimento, che certe sanzioni di natura penale non possano e non debbano essere condonate. Io ho sentito parlare, da parte di chi mi ha preceduto, di uno scudo penale che è stato concesso a chi farà rientrare questi capitali: magari, in tempi veloci, perché comunque c'è la necessità di fornire, entro l'approvazione della legge di stabilità, capitali che debbono rientrare nell'economia lecita. Domando, però, a tutti quanti noi: se questi capitali che oggi vengono tanto desiderati e tanto invocati sono di provenienza illecita, noi non facciamo, come al solito, l'operazione tipicamente italiana di rilegittimare soggetti che dovremmo, al contrario, penalizzare?

Poc'anzi, la senatrice Albano faceva riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'amministrazione comunale capitolina e, in particolare, l'intero Consiglio comunale della città di Roma. Se i magistrati, che hanno avuto la capacità e la caparbietà di far venire fuori queste schi-

fezze – mi si consenta il termine – avessero avuto la possibilità di combattere contro la malavita organizzata che si è infiltrata nella politica avendo anche a disposizione ciò che viene innovato con l'articolo 3, cioè la fattispecie del reato di autoriciclaggio, oggi potrebbero chiedere pene decisamente più severe per chi si macchia di comportamenti che, come ha detto la senatrice Ricchiuti, non sono semplicemente volti a danneggiare il patrimonio ma sono plurioffensivi. Chi sottrae infatti al fisco del proprio Paese capitali che debbono essere concessi allo stesso, esattamente come impone la legislazione statunitense, viene meno al patto fondativo su cui si regge lo stare insieme.

Dobbiamo metterci in testa che tutti quelli che si macchiano, non per logica di sopravvivenza ma per logiche di puro profitto egoistico, di comportamenti gravissimi (come, appunto, l'evasione fiscale) vanno perseguiti e penalizzati in maniera esemplare. Questo provvedimento che introduce l'autoriciclaggio lo fa però concedendo a chi si ravvede operosamente una sorta di tutela che, francamente dal nostro punto di vista, non può essere accettata. Ciò sorregge la nostra posizione e fa sì che noi si abbia un atteggiamento di accoglimento nei confronti di una norma che aspettiamo dal 2007, perché è dal 2007 che ci viene richiesta da organismi che a livello internazionale promuovono la lotta all'autoriciclaggio, ma al tempo stesso di straordinaria freddezza perché, come al solito, non si punisce mai chi deve essere punito e alla fine, per salvare capra e cavoli, si va ad insprire la fiscalità generale – guarda caso – su chi non può evadere anche volendolo. Anche di questo dovrete rispondere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signora Presidente, il disegno di legge n. 1642 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e in materia di autoriciclaggio rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti nella lotta all'evasione fiscale e dota il nostro ordinamento di un nuovo strumento di contrasto ad uno dei principali detrattori dello sviluppo equilibrato nel nostro sistema Paese, ovvero l'economia illegale.

L'autoriciclaggio, e il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la corruzione nei suoi diversi modi di manifestarsi, la criminalità economica rappresentano una grave minaccia alla preminenza del diritto, alla democrazia, all'equità e alla giustizia sociale; sottrae allo Stato importanti risorse in entrata da destinare alla crescita, impedisce lo sviluppo economico e rafforza gli squilibri territoriali e le disuguaglianze sociali, inquina la concorrenza tra le aziende che operano nella legalità, condizionando la competitività e l'economia pulita.

Le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica, così come indicato nelle proposte formulate dalle diverse Commissioni istituite per l'analisi del fenomeno, pongono come principi fondamentali nel contrasto all'evasione fiscale e all'economia illegale, la trasparenza contabile e la trasparenza dei flussi finanziari (come nel

caso della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa e la convenzione dell'OCSE contro la corruzione), nella consapevolezza che la realizzazione di molti reati economici presuppone, ancor prima del riciclaggio dei proventi illeciti, una rappresentazione contabile falsa, fittizia, tale da falsificarne il compimento.

In tale direzione l'articolo 1 del disegno di legge disciplina la procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale, attivabile entro settembre 2015. Si tratta pertanto di un importante passo in avanti verso la trasparenza e lo scambio efficace di informazioni e dati tra Paesi, che dovrà essere comunque accompagnato da accordi internazionali più stringenti e da un ineludibile percorso di armonizzazione della normativa minima di base fiscale tra i Paesi membri dell'Unione europea.

L'articolo 3, oltre a prevedere un aggravio delle pene pecuniarie per gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, introduce una significativa modifica del codice con l'inserimento della nuova fattispecie di autoriciclaggio, su cui si era spesso riflettuto in passato sulla base dell'evoluzione stessa del fenomeno criminale. In particolare, infatti, veniva osservato che le attuali fattispecie di riciclaggio e impiego (*ex* articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale) sono il prodotto del dibattito degli anni Ottanta, quando la comunità internazionale sentì l'esigenza di contrastare l'immissione nell'economia di capitali delle organizzazioni criminali che avrebbero destabilizzato gli assetti democratici ed economici dei diversi Paesi. A partire dagli anni Novanta un ruolo centrale fu poi assunto dalle attività finanziarie per ripulire il cosiddetto denaro clandestino, utile per operazioni quali corruzione e *market abuse*. Nel nostro sistema, il processo di privatizzazione del diritto societario e la non effettività della punibilità delle condotte di false comunicazioni sociali o infedeltà patrimoniale hanno depotenziato la perseguibilità di tali reati. Per questo, come confermato dalle autorevoli audizioni svolte dalle Commissioni riunite 2ª e 6ª, era da considerarsi ormai indifferibile l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio, per l'identificazione della provenienza dei proventi illeciti da reati presupposto, tra cui anche l'evasione fiscale.

Rimane esclusa da tale fattispecie la punibilità del mero autoimpiego, mentre la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunque professionale, mentre è prevista una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove e per l'individuazione dei proventi del delitto.

Nella vigente disciplina, ricordo che la fattispecie di riciclaggio non includeva alcuna delle condotte sopra richiamate. Si trattava pertanto di eliminare una sorta di privilegio dell'impunità per l'autore del delitto presupposto. Vanno sottolineate tuttavia le oggettive difficoltà, come già evidenziato da alcuni colleghi, di accertamento processuale riscontrate nei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e nella corretta formulazione della norma che consentisse di superare i limiti del principio *ne bis in idem*.

In particolare, l'Unità di informazione finanziaria attiva presso la Banca d'Italia, nel confermare la necessità d'introdurre l'autonoma fattispecie di autoriciclaggio per portare alla luce quei 300 miliardi di capitali detenuti illegalmente all'estero, stima che le operazioni sospette di lavaggio di denaro illecitamente prodotto da corruzione, evasione, criminalità organizzata, siano circa 74.000 quest'anno, con una forte tendenza alla crescita annuale.

Come ha spesso sostenuto il presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione Raffaele Cantone, per una moderna, efficace e integrata politica di anticriminalità economica è necessario proseguire il cammino con il rafforzamento di una serie di altri strumenti, da utili misure di prevenzione che vadano a colpire il patrimonio a quello della confisca allargata (di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992), un'adeguata semplificazione della gestione dei beni confiscati, ma soprattutto la riformulazione del depenalizzato reato di falso in bilancio e la riforma dei tempi e dell'efficienza organizzativa dei processi, perché l'inefficacia della giustizia e i lunghi tempi di accertamento della verità rischiano di garantire l'impunità alla criminalità e all'economia illegale.

Mi avvio a concludere. Interrompere il circuito vizioso di cui troppo spesso la cronaca ci dà conto, tra corruzione, evasione, frodi, criminalità organizzata, infiltrazione mafiosa ed economia illegale, è condizione necessaria per un rilancio culturale e valoriale del Paese, ancor prima che economico e sociale. Un riscatto morale ed etico per un Paese, il nostro, derubato da un parallelo sistema economico che produce e vive di criminalità, che vive di disparità sociali e crea forti marginalità territoriali. In Italia abbiamo molte disuguaglianze da colmare, ma un solco invece da scavare, che blocchi ed isoli il potere dell'economia illegale che ferisce il tessuto sociale ed economico-legale: un costo in grado di rubarci presente e futuro e il cui contrasto richiede nuove e ridefinite alleanze da mettere in campo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Maran).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento mira innanzitutto a chiarire le posizioni della Lega Nord in merito ad un provvedimento, quello sul rientro dei capitali, che stiamo discutendo oggi, molto sentito all'interno del Gruppo per i suoi risvolti in termini non solo finanziari ma anche politici. Il nostro scopo, infatti, è quello di far uscire da queste Aule una normativa sul rientro dei capitali detenuti all'estero che non sia di stampo condonistico e miri concretamente ad una vera e tempestiva lotta all'evasione fiscale, che non rimanga soltanto nelle intenzioni politiche di questa sede ma dia una concreta risposta.

È noto ormai, da tempo, come le recenti sottoscrizioni di accordi intergovernativi, attraverso un sempre più ampio accesso e necessario scambio di dati, tendano a colpire l'evasione fiscale su scala internazionale. Basti pensare, in ambito europeo, al potenziamento della direttiva n. 16 del 2011 sullo scambio delle informazioni e della direttiva n. 24 del

2010 sull'assistenza alla riscossione e, in ambito internazionale, al recente accordo intergovernativo tra il Governo italiano e quello statunitense, finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale, nonché all'applicazione della normativa FATCA, insieme alla firma, da parte del nostro Paese, di numerosi accordi bilaterali di scambio di informazioni con Paesi a bassa fiscalità.

Quindi, oggi vi sono tutte le condizioni, anzi la necessità di colmare una lacuna giuridica in modo da regolamentare il rientro di capitali con pagamento delle imposte precedentemente evase, ma questo deve essere fatto secondo due criteri chiari e definiti.

Il primo criterio deve essere la chiarezza normativa, sulla quale noi non vogliamo fare sconti, che non deve lasciare spazio a dubbi interpretativi che la renderebbero di difficile applicazione.

Il secondo criterio, fondamentale, deve invece ispirarsi ad una riduzione della penalità, seppur tenendo conto della situazione di illegalità di cui si sono avvantaggiati i soggetti destinatari di questo provvedimento, introducendo vantaggi dal punto di vista della depenalizzazione. Ciò al fine di incoraggiare i contribuenti ad autodenunciarsi, senza però operare una sperequazione di trattamento rispetto agli altri contribuenti soggetti di accertamento sul territorio nazionale, ma soprattutto – questo è davvero importante – rispetto ai contribuenti che regolarmente pagano ed hanno sempre pagato le tasse. È un punto questo sul quale la Lega vuole fare un distinguo.

In tal senso si ritiene opportuno accennare all'*iter* di questo provvedimento. In un primo tempo, infatti, le disposizioni in oggetto erano state ricomprese nell'articolo 1 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, ma si è preferito sopprimere questo articolo e ripresentarlo in forma di proposta di legge: in primo luogo, in considerazione del fatto che è il Parlamento a doversi occupare di una legislazione che abbia così importanti ripercussioni sociali ed economiche; in secondo luogo, per recepire una serie di contributi da parte di soggetti auditi che ne avevano sottolineato le criticità ed incongruenze. Purtroppo molti degli aspetti emersi durante la fase istruttoria non sono stati recepiti nella stesura del testo presentato dalla maggioranza e, da parte del mio Gruppo, si è cercato di colmare le lacune in sede emendativa in Commissione, sede nella quale, però, hanno purtroppo avuto esito negativo tutti gli emendamenti presentati.

La logica che ha informato i nostri interventi è stata interamante protesa allo scopo di bilanciare la posizione dell'amministrazione finanziaria, il cui fine è accertare eventuali violazioni e commisurare le rispettive sanzioni, con quella dei contribuenti interessati, a cui la normativa deve comunque riconoscere degli sgravi, seppur non di stampo condonistico – su questo evidenziamo la nostra chiarezza – al fine di prevedere concreti strumenti che possano essere un incentivo all'adesione alla *voluntary disclosure*.

Da un lato, non ci è sembrato infatti opportuno allargare troppo le maglie di questo provvedimento, in modo da non farne un *escamotage* per chi, fino ad oggi, ha comunque persistito in una situazione di illegalità

contributiva, portando i propri capitali all'estero ed eludendo gli accertamenti finanziari, senza dimenticare ovviamente il danno erariale che questi soggetti hanno comunque prodotto alla casse dello Stato e anche, ovviamente, nel rispetto di coloro – lo vogliamo ribadire – che hanno sempre pagato le tasse.

A questo proposito, converrebbe riflettere sulle lacune che il nostro sistema di controllo e accertamento a fini contributivi presenta, se è vero che l'ammontare dei capitali all'estero si aggira oggi intorno ad una cifra stimata fra i 180 e i 200 miliardi di euro, una cifra significativa, che rafforza la percezione di quanto ci sia ancora da lavorare sull'efficacia e sull'efficienza del sistema fiscale in questo Paese, dove una parte dei contribuenti cerca, per connaturata inclinazione culturale, di evadere e dove un'altra parte che, invece, paga, è sormontata da un'enorme mole normativa sempre più incerta, da norme, controlli e quindi da una burocrazia farraginoso nonché di difficile comprensione, ovviamente onerosa.

Invito tutti a riflettere a tal proposito e a far sì che in questa autorevole sede si giunga presto, ed in maniera definitiva, ad un'effettiva risoluzione dell'annosa inefficienza dell'intero comparto dell'amministrazione finanziaria, sia per quanto riguarda il sistema dei controlli, palesemente carente, viste le cifre delle quali parliamo solo in quest'ambito, sia per quanto riguarda invece l'evasione fiscale, per cui tutti concorderete, spero, come l'elevata ed insostenibile pressione fiscale ne sia la vera imputata.

Dall'altro lato, certo, si è reso necessario operare in modo da rendere agilmente convenienti gli strumenti previsti in questo provvedimento, anche per dar loro efficacia, in modo da spingere i contribuenti ad auto-denunciarsi. Il tutto, con il fine di creare la minor incertezza normativa possibile a tutela dei due soggetti qui interessati: l'amministrazione finanziaria, da una parte, e il contribuente, dall'altra. Ecco il perché della presentazione di due nostri emendamenti all'articolo 1, volti a limitare l'accertamento alla sola imposta sul reddito riferibile al soggetto che si avvale della procedura.

Sempre con lo scopo di rendere più chiara la norma, abbiamo voluto escludere l'obbligo in capo al soggetto aderente della ricostruzione dei redditi che derivano dalla dismissione o utilizzo delle attività finanziarie patrimoniali detenute all'estero. Questo per l'oggettiva difficoltà a ricostruire la destinazione degli eventuali prelevamenti nel caso, molto probabile, anche se non certo, di spese non documentate, senza contare l'ulteriore complicazione generata dal successivo versamento di tutta, o parte, della somma prelevata nel caso in cui l'acquisto pianificato non fosse andato a buon fine. Purtroppo però la maggioranza non è stata del nostro stesso avviso. In linea con lo spirito del disegno di legge, che al secondo comma dello stesso articolo 1 prevede l'estensione della procedura di collaborazione volontaria anche a contribuenti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, destinatari di questa normativa, abbiamo presentato un emendamento – purtroppo respinto – in cui si prevedeva la possibilità di aderire alla *voluntary disclosure* anche per quei contribuenti che abbiano impugnato gli atti impositivi

e sanzionatori emessi dall’Agenzia delle entrate, purché, comunque, si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato, entro venti giorni dalla notifica.

Sull’articolo 3, il nostro intervento – non accolto – è stato ugualmente informato dallo spirito bidirezionale di tutela dei due interessi in gioco e di certezza del diritto: allo scopo di garantire vantaggi, avremmo voluto ricomprendere l’articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2000 fra quelli per cui è esclusa la punibilità. Questo perché i confini con la dichiarazione infedele, all’articolo 4 dello stesso decreto, si prestano ad un’eccessiva discrezionalità. In questo modo, si sarebbe evitato il rischio che avendo il contribuente aderito alla *voluntary disclosure* per una condotta da lui riconducibile alla dichiarazione infedele, una diversa valutazione dell’amministrazione finanziaria potesse invece far ricadere detta condotta in una dichiarazione fraudolenta *ex* articolo 3, con conseguente rilevanza penale. Questo perché avremmo voluto sanare quello che consideravamo un’eclatante violazione dell’articolo 24 della Costituzione contenuto nel testo proposto dalla maggioranza, garantendo una giusta tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa dall’amministrazione finanziaria sia ritenuta dal contribuente palesemente infondata o erronea.

Infine, i nostri due ultimi interventi miranti alla finalizzazione sociale, in linea con l’articolo 41 della Costituzione, allo scopo di destinare le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di questo provvedimento anche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tessuto importante del nostro sistema economico, in modo che quelle che vengono considerate come misure di contrasto all’evasione fiscale possano anche risolversi in interventi di sovvenzionamento alle nostre imprese nazionali che regolarmente pagano il dovuto all’Erario e contribuiscono alla formazione del PIL, dando, legalmente, il loro contributo economico e sociale alla comunità.

Da ultimo – e concludo – ricordo la previsione della ricollocazione, al comma 9 dell’articolo 1, del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, in modo che non si proceda semplicemente e ciecamente a nuove assunzioni, senza aver prima provveduto a riposizionare le risorse già a disposizione della pubblica amministrazione, in una logica di non razionalizzazione e non ottimizzazione della spesa pubblica, quando è ormai noto quanto questa necessità sia ormai imprescindibile e cogente per l’operato di ogni ente o amministrazione pubblica, ma soprattutto per noi che sediamo in questa sede.

Purtroppo, come evidenziato, gli emendamenti non sono stati accolti. Mi riservo quindi di esprimere in fase di dichiarazione di voto le motivazioni del nostro voto sul provvedimento in esame che, lo anticipo, sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame mirava originariamente a fare rientrare i capitali detenuti all'estero, garantendo a quanti si fossero autodenunciati, sconti sulle sanzioni pecuniarie che avrebbero dovuto pagare e la loro non punibilità per i delitti commessi, non subendo quindi condanne alla reclusione, pur avendo fatto comunque una cosa che non si poteva fare. In realtà, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera su questo provvedimento, la procedura è stata estesa anche a coloro che hanno commesso violazioni in materia di imposte sui redditi, relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Questa interpretazione, che non è facile desumere dal testo – molto ostico – e che non è esplicitata dal *dossier* del Servizio studi, è stata espressa chiaramente e inequivocabilmente nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, la dottoressa Orlandi, laddove si è affermato che la procedura di collaborazione volontaria si rende applicabile sia nei casi in cui le infedeltà dichiarative di carattere sostanziale siano connesse alle attività costituite o detenute all'estero sia nelle ipotesi in cui le violazioni sostanziali non abbiano alcuna connessione con l'attività all'estero.

Quindi, il soggetto che ha fra i compiti istituzionali anche il controllo del rispetto delle norme fiscali afferma chiaramente ed inequivocabilmente che la agevolazione si estendono a tutti i contribuenti e non solo a coloro che abbiano commesso illeciti fiscali connessi con le attività estere. In altre parole, si tratta di un condono, tranne che per il fatto che molto spesso i condoni fatti nel passato prevedevano anche un pagamento parziale delle imposte dovute. In questo caso, invece, le imposte vengono pagate per intero, a meno che, su istanza del contribuente per investimenti inferiori a 2 milioni di euro, l'ufficio non calcoli il rendimento in modo forfettario.

La collaborazione volontaria funziona così: il contribuente si autodenuncia e fornisce all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni e i documenti riguardanti gli investimenti e le attività finanziarie estere, il loro ammontare, i redditi che sono serviti per costituirle e gli eventuali maggiori imponibili IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, IVA e ritenute non collegati con i redditi detenuti all'estero.

È bene chiarire, però, che si sono due diversi tipi di sanzioni che il contribuente dovrà pagare: un tipo di sanzione per le eventuali imposte evase (le imposte evase vanno pagate per intero); un tipo di sanzione per non aver dichiarato di avere investimenti all'estero, cioè per non aver compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il primo tipo di sanzioni, innanzitutto bisogna dire che le sanzioni minime sono ridotte di un quarto rispetto al minimo previsto dalla legge, come dice il novello articolo 5-*quinquies*, comma 5, ultimo periodo.

Inoltre, sempre per questo tipo di violazioni sostanziali, l'Agenzia delle entrate può emettere nei confronti del contribuente un invito a comparire, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, ma si tratta solo di una facoltà e non è un obbligo per l'Agenzia delle entrate. Nell'invito sono comunque indicati il periodo di imposta, maggiori imposte da pagare, sanzioni, interessi. Il contribuente può deci-

dere di pagare subito quanto indicato nell'avviso, entro quindici giorni prima della data fissata per la comparizione, con sanzioni ridotte a un sesto. Se invece il contribuente decide di presentarsi all'incontro con l'Agenzia delle entrate o se l'Agenzia stessa non emette l'invito, ma direttamente l'avviso di accertamento, il contribuente può chiedere l'accertamento con adesione, cioè può trovare un accordo con l'ufficio sulla cifra da pagare, che il contribuente dovrà versare entro venti giorni dalla redazione dell'accordo, con sanzioni ridotte ad un terzo.

Per quanto riguarda il tipo di sanzioni, quelle che derivano dal non aver dichiarato di possedere investimenti all'estero, è previsto uno sconto invece così determinato: in misura pari alla metà del minimo previsto dalla legge (articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990) e, cioè, solo l'1,5 per cento, anziché dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività finanziarie sono trasferite in Italia o in altri Paesi UE o in altri Paesi della *white list* o se già si trovano lì o se il contribuente autorizza l'intermediario finanziario del Paese presso cui sono le attività finanziarie a fornire all'Italia tutti i dati ad essi relativi; i tre quarti del minimo previsto dalla legge e, cioè, il 4,5 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi diversi da quelli sopra e, cioè, nel caso di attività finanziarie detenute in Paesi della *black list*; la metà del minimo prevista dalla legge e, cioè, il 3 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi di attività finanziarie detenute nei Paesi della *black list* se tali Paesi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge stipulano con l'Italia accordi di scambio di informazioni. Il contribuente non potrà avvalersi della compensazione e dovrà versare quanto dovuto in un'unica rata oppure in tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una sola rata ovviamente fa venire meno tutta la procedura. Poiché il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni per la mancata dichiarazione delle attività finanziarie estere segue l'*iter* previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale prevede che entro il termine per far ricorso il contribuente può risolvere la controversia pagando un terzo della sanzione indicata, le sanzioni prima previste si abbattano ulteriormente: l'1,5 diventa lo 0,5 e il 4,5 diventa l'1,5 per cento. Abbiamo quindi un abbattimento totale di tutte le sanzioni.

Per quanto riguarda la tassazione dei rendimenti prodotti dagli investimenti esteri tenuti nascosti, nel caso in cui la consistenza media annuale delle attività finanziarie estere non sia superiore a due milioni di euro, su istanza del contribuente, i rendimenti sono calcolati, anziché in modo analitico, con un rendimento presunto del 5 per cento sulla consistenza a fine anno. Sui rendimenti così calcolati si applicherà l'aliquota del 27 per cento. Tutto questo tecnicismo per dire che le sanzioni saranno più basse e che quindi si guadagna anche in questo caso.

Vorrei anche fare un piccolo appunto per quanto riguarda l'articolo 3, che inserisce nel codice penale la materia dell'autoriciclaggio. Ovviamente è un passo avanti: prima nel codice penale l'autoriciclaggio non era previsto; ora, con questo provvedimento lo avremo. È ovvio che è veramente un primo e piccolissimo passo e non ci si può fermare qui; so che c'è chi

sarà contentissimo, visto il discorso che ho fatto ieri in Aula, però è un piccolo passo e un segnale che finalmente la politica vuole fare qualcosa. Spero che non sia il solito segnale di vetrina perché anche l'Ufficio informazioni finanziarie (UIF) della Banca d'Italia ci dice che se non si seguono i flussi finanziari e se non si sollecitano tutti gli operatori che lavorano in questo settore a segnalare i vari flussi finanziari che hanno anomalie è inutile che facciamo qualsiasi cosa. È ovvio che si tratta di un primo passo, un grande primo passo che per ora è solo da vetrina; facciamo in modo che diventi reale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il provvedimento che il Governo ha voluto fosse approvato senza alcuna modificazione rispetto a quello votato dalla Camera avrebbe potuto avere un'incidenza vera sulla nostra economia. Per questa ragione, da opposizione responsabile, avevamo presentato solo alcuni emendamenti che miravano a rendere funzionale il sistema, a garantire finalmente il rientro dei capitali ed a rendere la disciplina legislativa in materia tale per cui, qualora si realizzassero le famose interlocuzioni con la Svizzera per l'emersione dei soggetti che hanno depositi all'estero, avremmo potuto disporre di un sistema complessivo di effettiva emersione.

Non si riesce a comprendere perché il Governo, avendo maggiori possibilità, abbia scelto la strada di un provvedimento che, a questo punto, appare soltanto propaganda elettorale, dato che difficilmente avrà le conseguenze di tipo economico che tutti si ripromettevano di avere.

Il Vice Ministro sa meglio di me che alcuni emendamenti avevano la loro giustificazione non solo dal punto di vista della giustizia (e quindi del penale), ma anche sotto il profilo della competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, come evidenziato dal senatore Sciascia, non si riesce a comprendere perché, dopo una elencazione quasi pedissequa, tassativa, al novello articolo 5-*quater* del decreto-legge n. 167 del 1990, di quali sono le imposte e le violazioni che possono essere sanate attraverso la dichiarazione di collaborazione volontaria, si escludano le violazioni in relazione alle imposte di donazione e successione, esclusione che non ha alcuna giustificazione.

Così quando, in base a questo provvedimento, prevediamo che a seguito della collaborazione volontaria diventino non punibili i reati tributari, ad esempio in relazione all'evasione fiscale la sola omessa dichiarazione dei redditi, vi rendete conto che questa norma così come è scritta renderà del tutto impraticabile la collaborazione volontaria? Nella pratica infatti, ed il Vice Ministro me lo insegna per la sua esperienza professionale, per le sue capacità e per l'attività del suo Ministero, normalmente e necessariamente, ad un'ipotesi di mancata dichiarazione corrisponde una mancata annotazione nelle scritture per coloro che hanno attività imprenditoriali e societarie. Mi domando allora come sia possibile pensare che

una persona utilizzi la collaborazione volontaria, ottenga la non punibilità e l'esclusione dalle sanzioni amministrative, paghi tutte le imposte, ma poi di fatto sia esposta a procedimento penale per le ipotesi di cui agli articoli 2641 e 2642 del codice civile. È assurdo! Bisognava individuare solo quei reati *ex* articoli 2641 e 2642 che erano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, che tra l'altro determina l'unità del procedimento penale e lo spostamento eventuale della competenza. A quel punto, avremmo avuto una effettiva indicazione nei confronti del contribuente: ritorni, porti i capitali in Italia e, perché in questo momento abbiamo bisogno, ti facciamo un minimo di favore e pagherai le imposte. Quel cittadino dovrà dire: «Non solo farò tutto questo, ma denunciandomi sarò sottoposto a procedimento penale». Credo non ci sia bisogno di avere conoscenza di diritto né di società, per rendersi conto che nessuno lo farà. Esiste un principio generale, che risale all'epoca del diritto romano: *nemo tenetur se detegere*. Nessuno può pensare di doversi autodenunciare al fine di garantire il rientro dei capitali nel nostro Paese.

Anche sotto il profilo del reato di autoriciclaggio vi sono delle indicazioni e delle idee diverse, perché l'autoriciclaggio non è una novità. Il dibattito dottrinario da parte degli esperti di diritto penale e il lavoro delle commissioni presiedute da Greco e da Garofoli garantiscono la possibilità di valutare cos'è l'autoriciclaggio e come sanzionarlo.

Noi avremmo presentato una serie di emendamenti diversi. Con l'autoriciclaggio si introduce un nuovo reato, che segue il reato presupposto; ciò significa che una persona, già condannata per il reato presupposto, riceverà un'ulteriore condanna per il reato di reimpiego. Faccio una domanda: hanno letto tutti cosa scrivono i vari autori e le varie commissioni ministeriali? L'autoriciclaggio va circoscritto per essere efficace, perché, se non è circoscritto, diventa una cosa abnorme. Faccio un esempio: se per ipotesi uno commette un furto di gioielli, in modo da ricevere da un ricettatore uno o due milioni di euro, sarà condannato a tre anni per il furto e a otto o dodici anni (secondo alcune indicazioni) per il reato di autoriciclaggio. C'è uno squilibrio.

Tutti gli studiosi della materia hanno indicato due possibili soluzioni. La prima consiste nel limitare i reati presupposti; penso ad esempio alla corruzione, alla concussione e ad altri reati economici, che possono avere come conseguenza l'autoriciclaggio. La seconda soluzione consiste invece nel limitare a valle, nel senso di indicare soltanto le attività finanziarie e speculative, non quelle di mero investimento economico. Tutto questo invece non c'è, perché si è scelta la tesi di prevedere il reato di autoriciclaggio per tutti i reati presupposti (anche per quelli bagatellari) e, dall'altro, si è allargato il ventaglio di tutte le ipotesi a valle. Anche qui abbiamo mostrato la nostra responsabilità, presentando una serie di emendamenti per rendere questo reato coerente con la disciplina e con le interpretazioni che sono pervenute dalle commissioni ministeriali e dalla commissione presso il Presidente del Consiglio, ma anche dalle stesse indicazioni degli autori.

Vorrei ricordare al Governo – ma essenzialmente vorrei ricordarlo a tutti noi – che abbiamo svolto una serie di audizioni di professori universitari e di esponenti della Banca Italia. Mi meraviglio che ancora qualche Gruppo politico ignori quello che hanno detto sia i professori di diritto penale, sia la Banca d'Italia. Ci siamo limitati anzi a prendere in considerazione le osservazioni della Banca d'Italia, perché pensavamo che ci fosse la possibilità di discutere senza andare a ricostruire l'ipotesi complessiva dell'autoriciclaggio, ma eliminando soltanto quegli elementi di equivocità segnalati dagli uni e dagli altri. I professori di diritto penale ci hanno segnalato ad esempio l'ipotesi in cui il reato presupposto sia estinto. In questo caso che si fa? Si lascia aperta per tutta la vita la possibilità dell'autoriciclaggio e non c'è nessuna possibilità che sia fermato nel tempo?

Noi riteniamo si debba tenere conto di queste indicazioni, altrimenti mi dovete spiegare qual è la responsabilità di un parlamentare che vuole essere coerente con il voto ottenuto dai cittadini. Qual è la coerenza? Chiedo audizioni, le ascolto, e in relazione ad osservazioni corrette dal punto di vista della tecnica legislativa, non posso non tenerne conto. E chi non ne tiene conto fa solo attività di propaganda. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Di fronte ad una situazione di questo tipo, mi chiedo come si possa non tener conto di tali elementi, soprattutto se la Banca d'Italia ci dice di fare attenzione perché ci sono delle espressioni equivoche che occorre correggere. E noi vi abbiamo proposto solo questa correzione. Ma di fronte a tale richiesta ci dite: «no, mettiamola in votazione».

Ieri sera abbiamo assistito anche ad una pantomima di Gruppi diversi che invitavano a votare le proposte per poi eventualmente ridiscuterle. Ma noi siamo un Parlamento, non una riunione di amici che fanno leggi o introducono reati col presupposto di correggerli il giorno dopo. Il principio di legalità, il rispetto dello Stato si basa su un fatto fondamentale: le regole devono essere chiare, specie in materia di diritto penale, anche se il principio vale per tutti i diritti, civile ed altri. Pertanto, una volta presa una determinata decisione, questa deve avere la possibilità di essere interiorizzata da ciascun cittadino.

Di fronte a questo non abbiamo compreso – signor Vice Ministro, è l'unica spiegazione che ci diamo – la mera voglia di pubblicità, ovvero il desiderio di dire di aver approvato un provvedimento, anche se non funziona. La voglia di dire: siamo comunque bravi, abbiamo introdotto la possibilità del rientro dei capitali dall'estero. Ma se a ciò non fa seguito un'attività effettiva di rientro, il provvedimento non serve a nulla.

Questo provvedimento avrebbe potuto consentire una ripresa dell'attività economica del nostro Paese se avesse consentito effettivamente l'emersione di quelli che hanno operato nell'illegalità. Noi – ed ecco la ragione dell'introduzione di questo reato nel provvedimento in esame – dobbiamo fare in modo che questi capitali emergano, altrimenti ci saranno determinate conseguenze di tipo penale. Su questo siamo d'accordo. Ma di fronte a questa valutazione complessiva il sistema non regge se poi è responsabile anche dei reati societari. Mi chiedo perché questa ipotesi venga

portata avanti e se ciò avvenga sulla base della speranza che solo l'accordo con la Svizzera possa determinare l'emersione. Ma, signor Vice Ministro, lei è consapevole di quanto sto dicendo e, anche in quel caso, nonostante l'accordo con la Svizzera, se restano in vigore queste norme l'emersione non ci sarà.

Personalmente mi auguro che tutti i cittadini vogliano tornare alla legalità, ma per farli rientrare in un sistema legale ed evitare ciò che è avvenuto per anni occorre fare altro. Sono decenni che ci proponiamo di far rientrare i capitali dall'estero, sono decenni che diciamo di porre fine ad un sistema che fino ad oggi ha chiuso un occhio rispetto all'illegalità, anche grazie a Paesi che garantivano questo sistema; ma se con quei Paesi abbiamo intavolato un'interlocuzione necessaria, questa deve portare a far emergere i nomi, come è avvenuto in America, Inghilterra e Germania, e ad esaminare quelle stesse capacità di influenza.

Per fare questo occorre ben poco. Occorre una settimana di tempo, con un minimo di accortezza da parte di tutti per ottenere un risultato, non un altro *spot* contrario alle regole.

Anche per quanto riguarda l'autoriciclaggio, chi voleva soltanto aumentare le pene, o modificarle o tentare di trasformare quel reato rispetto alle indicazioni della dottrina penalistica, non si rende conto che, di fatto, ciò significa aumentare il sistema di illegalità. Introdurre quel tipo di autoriciclaggio significherebbe dire di non emergere, di mantenere l'occultamento, cosa che, invece, noi dobbiamo per forza di cose contrastare.

Rispetto a questa situazione, quindi, non mi resta che prendere atto, non con insoddisfazione, ma con amarezza, che una possibilità di valutazione congiunta, una possibilità di realizzazione concorde di alcune norme che potevano rendere efficace il provvedimento è stata respinta, come al solito, dalla volontà della maggioranza di non perdere l'occasione di dimostrare che entro una certa data, come tutte le cose cui stiamo assistendo nel nostro Paese, il provvedimento verrà votato, indipendentemente dalla bontà o meno del testo che viene votato.

Per questa ragione mi auguro, ma mi illudo, che il Governo voglia cambiare idea e dare parere favorevole almeno ad alcuni emendamenti che renderebbero il provvedimento effettivo. Se per caso, invece, come penso, il parere sarà ancora contrario su tutti gli emendamenti, o magari ci sarà un invito al ritiro, non potrò fare altro che votare contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signora Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza del disegno di legge che stiamo per approvare, spero definitivamente, non solo perché si occupa, bene io ritengo, di emersione e rientro dei capitali dell'estero seguendo una strada diversa da quella che altri hanno percorsi negli anni precedenti, cioè quella dei condoni, ma perché introduce, come già è stato ricordato, il reato di autoriciclaggio.

Spesso in questi anni, in quest'Aula, nel dibattito pubblico e in tanti interventi dei magistrati che si occupano di lotta alla criminalità organizzata, si è giustamente sottolineata l'assenza di una norma specifica contro l'autoriciclaggio che punisca l'autoriciclaggio stesso. L'assenza di tale norma oggi costituisce un problema. Abbiamo discusso in questi anni su come l'assenza di tale reato abbia ridotto la possibilità per lo Stato di combattere con maggiore efficacia le mafie e la criminalità organizzata e come abbia reso più difficile e meno efficace l'aggressione necessaria ai patrimoni delle organizzazioni criminali. Ma soprattutto l'assenza di un reato specifico di autoriciclaggio ha limitato la possibilità di impedire che tanti soldi, frutto di guadagni illeciti, penetrino e inquinino l'economia e le imprese di questo Paese.

Quando poniamo questa questione, stiamo ponendo un grande problema che non è solo di lotta alla criminalità, ma è anche un problema democratico. Infatti le masse ingenti di denaro, i miliardi di euro che vengono riciclati nell'economia legale, credo che costituiscano un problema per la democrazia di questo Paese perché un pezzo dell'economia italiana, inquinata e nelle mani della criminalità organizzata, diventa un problema.

Con questa norma introduciamo il reato di autoriciclaggio che viene punito, lo voglio dire per chiarezza, con una pena che prevede da due a otto anni o da uno a quattro anni di carcere a seconda della gravità del reato principale. E viene punito chi investe denaro che arriva da proventi illeciti (soldi derivanti da attività illecite) in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

Fatto salvo l'autoconsumo, sarà possibile da domani non solo punire chi ricicla per conto di altri, ma anche punire chi investe i proventi illeciti direttamente. Io penso che questo sia un dato oggettivo e importante.

Certo, occorre chiarire alcune cose. Ho presentato un ordine del giorno, che, credo, sia stato approvato in Commissione, per chiarire che l'introduzione di questo nuovo reato non deve essere interpretata come una riduzione della gravità del reato di intestazione fittizia ad altri dei beni propri, anche in caso di utilizzo improprio dei beni frutto di attività illecite.

Chiarito questo, oggi colmiamo un vuoto: introduciamo un reato previsto dalla gran parte dei sistemi europei e diamo anche uno strumento in più a chi quotidianamente indaga sulla criminalità organizzata; diamo uno strumento in più ai magistrati. Altro che provvedimento elettorale! Noi oggi votiamo una cosa importante: diamo uno strumento in più per combattere le mafie. Non credo che sia da sottovalutare.

Nei prossimi mesi, nella discussione che si aprirà al Senato sulla riforma del codice antimafia, si potrà migliorare l'efficacia di questo provvedimento, facendo tesoro del lavoro che è stato fatto in Commissione antimafia, delle audizioni che ci sono state in quella sede e del lavoro delle Commissioni; ma oggi introduciamo – lo ripeto ancora – uno strumento importante. Spero che questo sia riconosciuto da chi in questi mesi ha attribuito, giustamente, alla necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio

un valore significativo per dimostrare la volontà di combattere la criminalità organizzata.

Io credo che sia sbagliato ridurre l'importanza di questo passaggio, come ho sentito fare oggi. Penso che sia sbagliato. In realtà, oggi approviamo questa legge così com'è e, come abbiamo fatto approvando l'articolo 416-ter, dimostriamo che questo Parlamento, insieme al Governo, hanno la volontà di combattere con forza la criminalità.

I fatti di queste ore – l'inchiesta di Roma – ci dimostrano che c'è una criminalità aggressiva, che vuole aggredire l'economia, che cerca di inquinare la società, l'impresa e la politica. Io penso che di fronte a ciò dobbiamo dare – e la votazione odierna sull'introduzione di questo nuovo reato va in questa direzione – un segno preciso tutti insieme, dimostrando che questa è una priorità: la lotta alla criminalità è una priorità per questo Paese, per questo Parlamento e di fronte a questa non si possono e non si devono fare sconti a nessuno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, partiamo dalle parole contenute nel titolo del disegno di legge: «potenziamento della lotta all'evasione fiscale» e dal concetto che viene introdotto un nuovo reato, l'autoriciclaggio.

Prima di entrare nel merito dei contenuti di questo disegno di legge, credo si imponga una riflessione generale. C'è un qualcosa nel nostro Paese, un'invincibile tendenza a considerare le regole come un peso e non come una garanzia per tutti. Vi è perfino una sorta di compiacimento nell'inventarsi nuovi modi di eludere le regole o addirittura nel piegarle fantasiosamente alla propria necessità contingente, una sorta di declinazione della ben nota creatività italiana.

Questo allegro rapporto con le regole ha una diffusione capillare, perché fa parte di un costume. Percorre la quotidianità, e proprio il suo essere pervasivo è profondamente pericoloso.

Il pericolo risiede nel fatto che il percorso naturale è poi l'indifferenza, la perdita del controllo reciproco, quella che nelle civiltà antiche si chiamava cultura della vergogna, quella invincibile convinzione morale per cui, prima ancora della preoccupazione di essere puniti dallo Stato, ci si preoccupa del proprio onore di fronte alla collettività. È quella invincibile convinzione che spinge Ettore a scontrarsi con Achille e a rinunciare alla vita solo perché è suo dovere rispettare la regola, per cui non cede neanche agli affetti più cari pur di non incorrere nella vergogna di avere mancato al suo dovere di difensore della città.

Questo è il punto vero: il senso di appartenenza a una collettività. La storia del nostro Paese è strana. Abbiamo degli elementi che ci fanno uniti e divisi nello stesso tempo. Siamo una sorta di ossimoro. Abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia e siamo ben lontani dall'averne acquisito il valore. Così si sfuma e si perde anche l'idea dei doveri nei confronti di una col-

lettività, idea che evidentemente non tocchiamo con mano. E, conseguentemente, non proviamo alcuna vergogna nell'infrangere le regole di tale collettività.

Contribuire alle spese dello Stato attraverso la fiscalità è un dovere. Ci sono sanzioni per chi non lo adempie. Eppure, chi evade non prova vergogna, in nome di una difesa da uno Stato tiranno, una sorta di sceriffo di Nottingham, che depreda il frutto del proprio lavoro. Certo, nessuno poi pensa di rinunciare al diritto che accampa a godere di servizi come strade, scuole, sanità e giustizia.

È vero, certo, che l'imposizione fiscale nel nostro Paese è alta ed è anche vero che il denaro pubblico (ed è oggetto di una cronaca continua) viene sprecato e spesso rubato proprio da chi dovrebbe spenderlo con una cura maggiore che se fosse denaro proprio. Ma è anche vero che siamo sempre, e comunque, lo stesso popolo che evade selvaggiamente e che è all'onore delle cronache per la scalata ai primi posti della classifica dei Paesi più corrotti.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che questo sia un problema culturale. Di solito, quando non sappiamo più cosa fare e come affrontare i problemi, invociamo la scusa della scuola, dell'educazione, dimenticando che la prima educazione è l'esempio e che il primo ad avere il dovere dell'esempio è lo Stato.

Che esempio diamo con questo disegno di legge? Lo chiamiamo provvedimento di lotta all'evasione fiscale, ma strizziamo l'occhio a chi ha evaso. E non parliamo del poveraccio che evade la riparazione del tubo del bagno. Parliamo di capitali che vanno in Svizzera o in paradisi fiscali. Cosa proponiamo per questi? Creiamo loro una corsia preferenziale per il rientro dei loro soldi e, in più, aggiungiamo la depenalizzazione dei reati connessi. E ci sono tutti, come è stato detto.

Si è detto in quest'Aula che non è un condono, perché le sanzioni vengono applicate. Non si dice, però, che vengono applicate in una misura che è addirittura ridotta rispetto ai termini minimi. E questo avviene per tutte le violazioni: imposte sui redditi, tutte le relative addizionali, le imposte sostitutive, l'IRAP, l'IVA e tutte quelle imposte che fanno tremare il contribuente onesto. È un po' come dire, a chi paga regolarmente tutte queste imposte, che è un fesso.

Nella normativa attuale le sanzioni sono raddoppiate se i capitali sono detenuti illecitamente nei cosiddetti paradisi fiscali. In questo testo, invece c'è la possibilità che i Paesi della *black list* vengano equiparati a quelli che hanno già sottoscritto accordi per scambio di informazioni. Nella nostra legislazione ci sono termini di accertamento di cinque anni, ma questi termini vengono raddoppiati se sotto questi accertamenti si nasconde un reato. Qui viene disapplicato il raddoppio a 10 anni ma, in realtà, sanzioni che dovrebbero riguardare 10 anni riguarderanno la metà di questo tempo.

Poi abbiamo la possibilità di un calcolo forfettario e non analitico, con il limite massimo di due milioni di euro e con aliquote di imposta del 27 per cento. Quando ho fatto notare, in sede di audizioni, che il

27 per cento è un'aliquota vergognosa a confronto con le aliquote marginali che un cittadino normale vede applicate al frutto del proprio lavoro, mi è stato detto che questa è già un'aliquota alta e che, anzi, bisognerebbe abbassarla per rendere più appetibile la procedura. Altrimenti, chi glielo fa fare? Questo è il punto: ma chi glielo fa fare a questi di riportare i loro capitali quando se ne stanno tranquilli a godersi i loro capitali all'estero!

Ed arriviamo al punto successivo, quello relativo all'introduzione del reato di autoriciclaggio. Ci viene proposta la trionfale dichiarazione che il pregio del disegno di legge è rappresentata dall'introduzione di questo reato (è stato detto anche poco fa). In realtà, questo reato avrebbe potuto, avrebbe dovuto, essere introdotto già da un bel pezzo se non fosse stato frenato, rallentato, calendarizzato e rimosso quel disegno di legge che lo prevedeva insieme ad altri. Francamente viene un dubbio. Viene il dubbio che non sia ancora stato approvato per poter inserire qui come uno zuccherino per una pillola amara, o come un utile strumento per fare una comunicazione distorta occultando delle verità dietro delle grandi bugie. Perché è una bugia dire che ora finalmente stiamo creando lo strumento per perseguire l'autoriciclaggio perché l'articolo 3 è scritto male e contiene delle trappole che invece di spianare la strada alla magistratura, le renderanno il lavoro ancor più difficile. Ed è scritto male non per imperizia o per una svista, ma per una scelta ben precisa, perché in realtà ci sono Commissioni che vi hanno lavorato, che si sono pronunciate. Sono stati presentati emendamenti che potrebbero apportare a questo testo modifiche chiare e utili. Secondo voi verranno approvati? No! Ieri non sono stati approvati.

Il Governo si impegna a recepirli e si impegna da molto, ma di risultati ne vediamo pochi. Ma c'è di più e in questo caso raggiungiamo veramente la quarta dimensione. Il reato di autoriciclaggio viene introdotto ma, sempre per rendere appetibile la procedura della collaborazione volontaria, viene depenalizzato per gli eroi che si autodenunceranno. Ma questi eroi non sono dei cretini. Sanno bene di non essere punibili per un reato che non esiste, quindi dobbiamo dare loro il tempo di commettere un reato per poi rendere interessante per loro la non punibilità così avranno tempo, dall'entrata in vigore della legge fino al 30 settembre 2015, per autoriciclare il denaro che hanno depositato all'estero illegalmente entro il termine del settembre del 2014 e non essere punibili per questo reato. Bellissimo!

Ma il bello è che da tutte le parole che abbiamo sentito in Aula emerge la scontentezza per l'ipotesi che questo provvedimento, in realtà, non sia veramente efficace e che con questa procedura di collaborazione volontaria molti di meno di quelli che oggi pensiamo potranno accedervi, o meglio vorranno accedervi. Pertanto, di quei circa 180, 200 miliardi di euro detenuti all'estero illegalmente non tutti verranno resi chiari.

Allora, qual è il senso di questo disegno di legge? Il senso è la necessità di avere denaro. Il problema è che questo denaro spetta già al nostro Paese, è un denaro che è stato illegalmente sottratto al nostro Paese. A questo punto, visto che il provvedimento potrà portare molto meno di

quello che si vorrebbe, vorrei facessimo una riflessione vera e profonda: abbiamo calcolato quanto perdiamo in termini di educazione al rispetto delle regole? Abbiamo calcolato che ogni volta che facciamo un'operazione di questo tipo perdiamo terreno nella costruzione del senso della collettività, del senso della responsabilità, del senso dell'onore che ogni cittadino dovrebbe avere nei confronti della difesa della sua città? Abbiamo calcolato come lastrichiamo di buone intenzioni la strada verso un inferno sempre peggiore di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi? Abbiamo calcolato tutto questo? Che responsabilità ci prendiamo di fronte a questo? Questa è la domanda che pesa oggi sul disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, il provvedimento oggi in esame è un bel pannicello caldo. Non potremmo infatti definire in altro modo un provvedimento che dovrebbe intervenire su qualcosa, ma che sostanzialmente non interviene su alcunché.

Sicuramente avevano gli attributi più sostanziosi quelli che siedono nella parte destra dell'emiciclo perché, quando hanno fatto i famosi quattro scudi fiscali, almeno hanno detto: noi facciamo una bella pulizia, vi apponiamo un bel provvedimento con cui voi potete illegalmente riportare tutto e vi diamo anche la copertura dell'anonimato! Bello, chiaro, pulito.

Invece questa robetta non è né carne né pesce, è una mezza botta, una cosa senza energia, senza forza, senza prendere mai con decisione le redini di quello che si dovrebbe fare. È il solito pannicello caldo di questo afflato governativo in quest'Aula dove tutto appare e niente si fa. Questo è quello che succede, semplicemente (*Applausi della senatrice Nunges*), per spiegarlo a quelli che sono fuori di qui.

Ci sono stati molti interventi che lo hanno spiegato nel dettaglio e nel merito. Quando fu varato da quest'Assemblea il primo provvedimento per il rientro dei capitali dall'estero, nel 2001, con il Governo Berlusconi, si diceva: voi ci riportate il capitale e pagate solo il 2,5 per cento. Ah, che soddisfazione! Chi aveva portato i capitali fuori, all'estero, poteva riportarli in Italia pagando una tassa minima. Quasi quasi ci penso e li riporto.

Nello stesso periodo, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, è successo che la Germania fece un provvedimento simile in cui disse ai suoi cittadini che, invece di pagare il 2,5 per cento come si faceva in Italia, si pagava il 25 per cento. Forse la Germania era meglio di noi in questo caso? Forse hanno fatto un'azione più meritoria? Non lo so, sempre uno schifo è, perché, come giustamente ha detto qualcuno prima di me, è un problema di educazione.

D'altra parte, basterebbe rileggere un po' la Costituzione. L'articolo 53 dice che tutti i cittadini «sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». E l'articolo 54: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Accidenti!

E se noi invece diciamo che le leggi potete non rispettarle perché alla fine, che ve ne frega, facciamo un bel condono? Ma dico io: almeno se vogliamo fare un condono, facciamolo. Ovviamente, noi non possiamo essere assolutamente d'accordo. Ma il problema è sempre quello: non avere la forza e l'energia di dire: vogliamo incamerare questi soldi per cui facciamo un condono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ci viene detto che facciamo rientrare in Italia dai due ai quattro miliardi. Ritornano questi soldi, dai due ai quattro miliardi? Abbiamo dei dubbi. Ci viene detto che inseriamo il reato di autoriciclaggio, ma così previsto è un'altra volta un pannicello caldo, una schifezza. In Commissione giustizia si sta discutendo di un testo fatto bene e invece così possiamo dire: abbiamo fatto l'autoriciclaggio. In realtà, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto un piffero. Allora si tratta di prendere le redini in mano, ma il Parlamento non il Governo *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vorrei sempre ribadire questa cosa: il Governo esegue la nostra volontà e basta! E quando inizieranno a farlo, forse potremo parlarne, ma questo non succederà mai. Il Parlamento prenda forza e decida di fare delle azioni chiare, concrete, pulite, e non sempre questa roba.

Come possiamo approvare una cosa così? Io lo trovo veramente assurdo. Abbiamo già detto che alla Camera sono state fatte delle modifiche per cui, oltre che sui capitali all'estero, mettiamo una pezza anche sui capitali che stanno in Italia. Ma insomma, un po' di dignità, un po' di orgoglio, un sussulto non vi viene? Se a voi non viene, a noi viene talmente forte che ci viene quasi da vomitare. Qui si tratterebbe di avere un po' di energia. Quand'è che la tiriamo fuori, questa energia? Quand'è che abbiamo la forza? *(Il microfono lampeggia)*.

Il microfono lampeggia, ma tanto quello che dovevo dire ve l'ho detto. Si tratta di avere la capacità di decidere cosa vogliamo fare di questo Paese. Vogliamo dare l'educazione alla legalità? Bene, facciamo che chi esporta i capitali all'estero e chi fa autoriciclaggio, che sono i potenti, non la gente normale... Perché la gente normale queste cose non le fa non le fa, non le può neanche fare *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Come al solito, invece di colpire i potenti e di dargli una mazzata seria e pesante, gli mettiamo il pannicello ed andiamo a colpire quel povero cristo che magari non ha chiesto lo scontrino del caffè. Insomma, ma ci svegliamo o no? *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, quando il provvedimento è giunto nelle Commissioni 2ª e 5ª si è preso atto del fatto che bisognava procedere rapidamente.

Malgrado uno dei relatori stesse in quel momento in campagna elettorale per le elezioni regionali, abbiamo cercato di predisporre una serie di audizioni per affrontare il più rapidamente possibile, ma con concretezza,

il provvedimento. Sono stati auditi professori, rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate (il direttore generale). In sostanza, si è cercato di fare le cose rapidamente, ma con serietà, e tutti hanno cercato di dare il loro contributo. Improvvisamente, però, la maggioranza, in accordo con il Governo, ha deciso, pur avendo riscontrato alcune anomalie, insufficienze e carenze, che si doveva comunque procedere.

Questa mattina i relatori Moscardelli e D'Ascola credo abbiano stabilito un *record* nella sinteticità delle loro relazioni, e non perché siano persone incapaci che non conoscono la materia, ma perché era stato imposto loro di operare in fretta per portare a termine l'*iter* del provvedimento.

I colleghi Caliendo e Sciascia (ma soprattutto quest'ultimo per la parte del provvedimento che mi interessa di più, cioè quella relativa al rientro dei capitali dall'estero) hanno ben spiegato tecnicamente che, attraverso alcune modifiche, il disegno di legge avrebbe potuto essere incisivo. Posto infatti che il contesto internazionale e la lotta ai Paesi iscritti nella *black list* sta producendo risultati e che per chi ha i capitali all'estero la vita sta diventando molto difficile, con la possibilità di subire sanzioni queste condizioni rappresentavano un incentivo a riportare in Italia i capitali.

Francamente non si capisce per quale motivo qualche emendamento, frutto proprio del contributo offerto dalle audizioni di persone non scriteriate, – trattandosi lo ripeto – di rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, non possa essere preso in considerazione. Questa mattina uno dei due relatori ha detto che incombe la sessione di bilancio. Ma se noi oggi dovessimo approvare qualche emendamento migliorativo, non creeremmo alcun problema alla Camera dei deputati che, in questo momento, non si trova in sessione di bilancio, perché la palla è in mano al Senato, come tra poco il Presidente ci annuncerà.

La verità è che non lo si vuole fare, e di questo siamo rammaricati. Questo provvedimento poteva avere un consenso più ampio di quello che avrà nel pomeriggio. Poteva essere più incisivo. Poteva consentire realmente di rispettare le previsioni di entrata di due o tre miliardi di capitale. Al contrario, temiamo che non produca gli effetti che da esso si attendevano, perlomeno – lo ribadisco – per la parte relativa alla questione del rientro dei capitali dall'estero.

Per questo motivo pensiamo non sia questo un modo logico. Come ha detto il senatore Caliendo – e lo ripeto – è francamente stravagante dire che approviamo ora un provvedimento – tra l'altro non è un decreto-legge e, quindi, non ha una scadenza temporale – e poi magari adotteremo in un altro provvedimento delle norme che lo possano migliorare perché quelle contenute nel disegno di legge in esame sono insufficienti. Ma se abbiamo la contezza che qualcosa può essere migliorato, lo si deve fare ora. Ma, in verità, signori, non lo si vuole fare.

Noi siamo all'opposizione, ma dimostriamo sempre di essere ragionevoli e di lavorare con spirito di collaborazione. Francamente, in questo caso, ci sembra che il Governo e la maggioranza abbiano un atteggiamento ostruzionistico del quale non si rendono conto. Pensiamo che non

facciano del bene al Paese, perché in realtà il provvedimento probabilmente oggi varerà in modo definitivo una legge che produrrà meno effetti positivi per l'economia italiana di quelli che avrebbe potuto produrre. Per questo motivo, esprimiamo rammarico. Speriamo sempre che nel pomeriggio vi sia un atto di ravvedimento. Noi abbiamo ripresentato gli emendamenti proposti in Commissione, che hanno incontrato in quella sede una chiusura ermetica. Se per caso in questo lasso di tempo che ci separa dall'approvazione ci fosse un ravvedimento, ne saremmo contenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signora Presidente, quando si affronta un tema così delicato come quello del rientro dei capitali detenuti all'estero, la cautela s'impone. È un tema che richiede un approccio molto serio e rigoroso, perché è vero che dietro i capitali che vanno all'estero si nascondono le peggiori nefandezze di un Paese e si nasconde una scarsa cultura della legalità, ma si nascondono anche interessi corposi da parte delle organizzazioni mafiose e così anche di chi nel nostro Paese è dedito alla corruzione. Non bisogna neanche trascurare che la stessa vicenda legata all'evasione fiscale non può essere più, come avviene in altri Paesi, minimizzata, anzi deve essere percepita come una grave vicenda economica e sociale che chiede alle istituzioni la massima severità.

Ecco perché abbiamo approcciato il tema del rientro dei capitali innanzitutto dando una piena e assoluta garanzia: che il rientro dei capitali non è l'ennesimo condono, non è l'ennesimo scudo fiscale. Mi dispiace per chi aspettava questa occasione per poter denunciare e puntare il dito. Avremmo fatto pagare al Paese un prezzo altissimo, anche in termini sociali, alle nuove generazioni, alle imprese sane, ai cittadini onesti; e poi, attenzione, anche se avessimo voluto – e così grazie a Dio non è stato – un ennesimo, classico scudo fiscale, la comunità internazionale non ce lo avrebbe più consentito, perché nei Paesi in cui dove si è scelto di favorire il rientro dei capitali, sicuramente non si è proceduto come hanno fatto i Governi di centrodestra e oggi si chiede la massima severità.

Ecco perché non c'è stato nessun condono: perché il Paese deve maturare la consapevolezza della necessità di imboccare un'altra strada, quella della legalità e dello sviluppo, e perché vogliamo stare nella comunità internazionale non come un problema, ma come una risorsa.

Si è fatto bene a non prevedere nessuno sconto sul piano tributario e fiscale: chi ha portato i capitali all'estero li deve riportare in Italia e deve pagare tutto quello che deve per aver compiuto un'azione illegale.

Naturalmente, si pongono sul piatto della bilancia due questioni etiche. La prima, semplice da sciogliere, è che non è eticamente corretto portare questi capitali all'estero, e su questo il giudizio dovrebbe essere unanime. C'è però un altro tema etico altrettanto serio: è legittimo, è moralmente corretto lasciare questi capitali all'estero e non richiamarli nel nostro Paese per concorrere al risanamento pubblico ed alla possibilità di una

crescita del nostro Paese? Penso che anche questo aspetto vada valutato, senza cedimenti e senza compromissioni.

Credo che anche dal punto di vista etico possa essere giustificata la scelta della via più rigorosa e più difficile della responsabilità, chiedendo che questi capitali debbano rientrare prima ancora che l'Accordo con la stessa Svizzera nel 2018 ci costringa a rivelare i nomi.

Abbiamo discusso molto, colleghi, anche del tema dell'autoriciclaggio. Mesi fa in Commissione giustizia al Senato, eravamo sul punto di giungere ad una soluzione che per inserire nel nostro ordinamento, nei nostri codici il reato di autoriciclaggio. Siamo un Paese all'avanguardia nella lotta alle mafie, ma siamo il fanalino di coda per non avere ancora previsto l'autoriciclaggio come fattispecie autonoma di reato.

È vero – in dottrina si è molto discusso – che abbiamo una tradizione giuridica che impone anche sull'autoriciclaggio molta cautela, ma attenzione: in una società globalizzata, in cui le mafie stesse si sono globalizzate, chiudere gli occhi sul fatto che l'autoriciclaggio è parte integrante del riciclaggio significa essere scioccamente conservatori e moralmente incapaci di guidare una sfida senza precedenti contro le mafie; significa essere un Paese debole, che cede, un Paese – ahimè – in cui una parte dell'economia e delle stesse istituzioni colludono, come i fatti di Roma ci hanno dimostrato.

Per questo è importante confrontarsi e per questo abbiamo proposto una soluzione, che abbiamo trasformato in un ordine del giorno, che ci aiuti a superare le difficoltà di tipo tecnico-giuridico che anche questa mattina in Aula sono state richiamate. Si tratta di una soluzione in grado di tenere insieme riciclaggio e autoriciclaggio, capace di colpire con molta severità e rigore il vero riciclaggio e il vero autoriciclaggio e capace anche di non confonderli con il piccolo autoimpiego.

È una soluzione a cui non rinunciamo. Abbiamo interloquito con il Governo; siamo pronti a lavorare nelle prossime settimane in Commissione giustizia per correggere e migliorare la parte relativa all'autoriciclaggio.

Penso che come Partito Democratico abbiamo servito in questo modo il nostro Paese, facendo il nostro dovere e migliorando il nostro sistema, senza accettare alcuna via compromissoria, ma facendo in modo di essere seri ed efficaci come altri Paesi sul tema del rientro dei capitali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, *relatore*. Signora Presidente, mi soffermerò in particolare sulla questione dell'autoriciclaggio, tralasciando la parte concernente la materia più generale del rientro dei capitali dall'estero.

Orbene, a me non pare – non vorrei certamente sbagliare e, se sbaglio, vi chiedo ovviamente di correggermi – che siano emerse indicazioni critiche sul testo circa il delitto di autoriciclaggio; anzi, mi fa molto pia-

cere che siano stati evidenziati in taluni interventi in particolare alcuni aspetti (tra l'altro di natura dogmatica, ma pur sempre utili per un maggiore chiarimento) tra cui quello relativo alla natura plurioffensiva di questo reato. Il delitto di autoriciclaggio, infatti, non è soltanto un delitto contro il patrimonio, la cui sanzione ha una spiccata vocazione a garantire la parità delle *chance* tra gli imprenditori, anzi, impedendo su questo versante agli imprenditori disonesti, quelli che godono cioè di proventi di attività illecite, di poter avere delle condizioni di maggior favore rispetto a coloro i quali sono costretti, invece, a ricorrere al credito; si tratta di un delitto anche contro l'amministrazione della giustizia, nella parte in cui valorizza la condotta di nascondimento volta ad ostacolare l'accertamento della provenienza.

Allora, se questo è il contenuto prevalente del dibattito, credo che sia servito piuttosto a mettere in luce ulteriori aspetti favorevoli connessi alla disciplina che ci accingiamo a votare.

Con queste considerazioni mi permetto di concludere il mio intervento di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo per rilevare come nel dibattito in Aula siano emersi, com'era avvenuto in Commissione, alcuni elementi di difficoltà e criticità, anche condivisi come relatori; sono stati ricordati negli interventi di alcuni colleghi. Tuttavia, ribadiamo il fatto che siamo in una condizione tale per cui il problema non è tanto, collega Carraro, se noi oggi possiamo apportare alcune modifiche migliorative, che abbiamo anche condiviso nel confronto e che sono elementi emersi nel corso delle audizioni. Iniziando la sessione di bilancio, se emendassimo il provvedimento e anche alla Camera si apportassero delle modifiche vanificheremmo l'opportunità di approvare il provvedimento entro il 31 dicembre. Facciamo questo nella consapevolezza e nella convinzione che il provvedimento complessivamente mantiene l'efficacia nonostante gli elementi di criticità sottolineati.

Ribadisco alcuni aspetti: non ce ne sarebbe bisogno, ma vedo che purtroppo si insiste a rappresentare questo provvedimento da taluni in modo totalmente estraneo, differente rispetto al testo che il Senato è chiamato a approvare; ci sono tutta una serie di valutazioni e di giudizi che lascio a chi li ha espressi perché non hanno a che fare con il provvedimento che approviamo. Esso prevede una procedura trasparente e nominativa; non ci sono sconti, si pagano le tasse per intero; e si introduce un'importante figura di reato come l'autoriciclaggio. Dunque, esso rappresenta un segnale assolutamente positivo rispetto alla comunità nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, voglio chiarire una cosa importante che è stata detta e ridetta anche dai relatori e in diversi interventi: il provvedimento non sarà un condono. È bene sottolinearlo perché ci sono due aspetti che hanno un rilievo anche da un punto di vista giuridico: l'autodenuncia non sarà anonima e, inoltre, si dovranno pagare tutte le tasse evase. Questo è bene sempre sottolinearlo perché non si faccia confusione e si parli di condono quando non lo è.

Dico un'altra cosa prima di ricollegarmi al punto che riguarda il Dicastero della giustizia: chi non approfitterà di questa finestra che lo Stato mette a disposizione per mettersi in regola con il fisco pagando tutta l'imposta evasa e in parte le sanzioni rischierà di essere perseguito in seguito per il reato di autoriciclaggio. Mi soffermo proprio su questa fattispecie perché è fondamentale inserire questo reato nel provvedimento perché è l'unico meccanismo efficace per indurre chi vorrà ad usufruire di questa finestra. Infatti, così come è stata strutturata la normativa, si inserisce un efficace meccanismo per stimolare un maggior numero di persone che hanno portato illegalmente capitali all'estero a riportarli in Italia. Chi riporterà il capitale in Italia dovrà quindi pagare le tasse che ha evaso e in parte le sanzioni pecuniarie, ma otterrà la non punibilità per i reati fiscali e per quelli connessi all'illecita esportazione all'estero, nonché per il nuovo reato di autoriciclaggio.

Senza queste norme il provvedimento resterebbe privo di concreti risultati e non riuscirebbe a raggiungere il fine, che è lo scopo della normativa, di far rientrare in Italia ingenti capitali.

È dunque inevitabile inserire la norma sull'autoriciclaggio, per dire che, se non si usufruisce della finestra prevista nel provvedimento, in futuro per queste ipotesi ci sarà un nuovo reato grave, che mancava nel nostro ordinamento e che è fondamentale sia stato inserito. D'altra parte, in relazione al nuovo reato si garantisce la non punibilità per chi usufruisce della finestra, altrimenti nessuno farebbe rientrare capitali dall'estero ed il nostro provvedimento normativo rimarrebbe *tamquam non esset*. Questo è un aspetto che occorre sottolineare.

Tuttavia, il Governo e soprattutto il Dicastero della giustizia tengono in considerazione gli spunti evidenziati, da ultimo anche dal senatore Lumia, e vogliamo ricordare il disegno di legge cosiddetto sulla criminalità economica, che è arrivato in Senato ed è in discussione in Commissione giustizia e sul quale in passato ci siamo confrontati in quella sede.

Nel corso dell'esame di quel disegno di legge, nel quale sono inserite diverse norme importanti in materia di confisca di patrimoni e di controllo giudiziario sulle aziende vicine ad associazioni criminali, avremo modo di perfezionare la fattispecie dell'autoriciclaggio, fattispecie che è fondamentale inserire nel provvedimento al nostro esame ma che può rimanere aperta ed essere ripulita delle imperfezioni e criticità emerse nel corso della discussione, che potranno essere rivalutate in quella sede.

La posizione del Ministero della giustizia è quindi quella di andare avanti oggi nell'esame del testo alla nostra attenzione, mantenendo comunque un confronto costruttivo in Commissione giustizia per migliorarlo.

Certo è che, dal punto di vista giuridico, dobbiamo evitare di punire una persona due volte per lo stesso fatto e quindi di punire atti di mero godimento del provento di un reato o di sanzionare a titolo di autoriciclaggio quelle situazioni in cui l'autore di un delitto doloso impieghi il provento di tale reato, invece di punire chi utilizza questi investimenti per finalità speculative inquinando la criminalità economica. Su questo punto, che è importante perché pensiamo sia fondamentale evitare norme doppie che poi non passerebbero al vaglio della Corte costituzionale, ci sarà certamente un confronto.

Ben vengano comunque le proposte migliorative e in questo senso rinnovo la disponibilità del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, ho ascoltato con grande interesse la discussione che si è svolta in questi giorni in Commissione ed oggi in Aula. Devo iniziare con un ringraziamento a tutti i senatori per aver compreso la necessità rappresentata dal Governo di approvare in tempi stretti questo provvedimento, in modo da poter rispondere ad alcune richieste e necessità internazionali che poi andrò ad esplicitare. Ciò ha portato ad avere un dibattito intenso, ma molto ristretto nei tempi, che quindi si è compresso sia in Commissione che in Aula.

Detto questo, il provvedimento rientra nell'ottica di un'azione più complessiva di politica fiscale e di lotta all'evasione che il nostro Paese sta portando avanti in sede europea ed internazionale. È stato riconosciuto, anche in sede OCSE, che le proposte italiane (che spesso sono state recepite) e di altri cinque Paesi europei possono diventare un elemento determinante per riuscire a superare la situazione che in questo momento esiste nell'economia mondiale (ricordiamo che ci troviamo in un mondo economicamente globalizzato) in cui alcuni Paesi non hanno ancora recepito – lo faranno nei prossimi anni – accordi di trasparenza nei rapporti finanziari tra i Paesi stessi. Voi capite benissimo che, in un'economia globalizzata, è molto complesso condurre una lotta all'evasione se ci sono quelli che vengono considerati dei buchi neri nell'ambito del sistema dei Paesi. Si tratta di Paesi che non garantiscono la trasparenza delle transazioni finanziarie e permettono quindi all'evasione di finire in questi Paesi e di non poter essere colpita.

In quest'ottica, c'è un'azione condotta in sede OCSE che sta dando una serie di risultati positivi. Gli ultimi accordi raggiunti, sia in sede di G20 che in sede OCSE, permetteranno nel 2018 a molti altri Paesi di essere inseriti all'interno di questi rapporti di trasparenza finanziaria e di uscire dalla *black list* e permetteranno a chi fa azione di verifica fiscale di poter accedere ai conti presenti in questi Paesi e quindi di svolgere un'azione sicuramente più proficua.

In questo quadro complessivo, che è un quadro in evoluzione dell'azione di politica fiscale e di lotta all'evasione, si inserisce anche questo provvedimento. Non si tratta di un condono (come è stato detto da molti), ma di un provvedimento che rispetta esattamente quanto è stato chiesto in sede internazionale (in sede OCSE), tant'è vero che è stato riconosciuto dall'OCSE e dai Paesi come un provvedimento da attuare. Non è un condono, perché tendenzialmente, dal punto di vista amministrativo, non dà alcun vantaggio a chi partecipa in modo volontaristico al condono stesso. Vengono pagate tutte le imposte e vengono pagate le sanzioni; non vengono pagate meno sanzioni di quelle che verrebbero pagate nel caso in cui una persona fosse accertata senza questo provvedimento.

Ho sentito, nel corso del dibattito, delle critiche sulla poca appetibilità di questo provvedimento. Diceva il senatore Sciascia che in alcuni casi si arriverebbe a pagare sanzioni così elevate da rendere praticamente impossibile il rientro stesso. È un provvedimento dunque che non concede sconti dal punto di vista amministrativo. Esso non concede neanche l'anonimato, che è la tipica valenza di un condono; il provvedimento è trasparente. Dall'altra parte, esso esclude le sanzioni penali per chi partecipa alla *voluntary disclosure*, cioè al rientro volontario di capitali. Il provvedimento è caratterizzato da trasparenza. A differenza di un condono, dicevo, esso non prevede l'anonimato. Chi partecipa a questo volontario rientro di capitali deve confrontarsi con l'Agenzia e portare ad essa tutti i documenti legati alla propria esportazione di valuta e che gli hanno permesso l'esportazione della valuta stessa. Da quest'azione verrà determinato il livello di sanzioni che sarà legato a questo genere di operazioni.

Vorrei fare una battuta su alcune considerazioni relative al fatto di avere escluso alcuni reati societari da questa eliminazione. Il fatto stesso di prevedere che chi partecipa al rientro volontario dei capitali debba portare tutti i documenti e la documentazione sociale comporta che i reati legati alla distruzione di documenti o alla mancata tenuta di documenti debbano essere esclusi, perché in quel caso non ci potrebbe essere la dimostrazione di come si è arrivati ad esportare questi capitali.

Torno quindi sul punto determinante: la tipicità di questo provvedimento sta nel fatto che il contribuente porta tutta la documentazione all'Agenzia delle entrate, dimostrando come ha compiuto l'esportazione. Quindi, c'è un rapporto di confronto con l'Agenzia delle entrate in base al quale la stessa determinerà poi le sanzioni che in via volontaria verranno comminate.

Sul tema dell'autoriciclaggio si è discusso moltissimo, ne ha già parlato il sottosegretario Ferri nel suo intervento. Ritengo si tratti di un intervento utile per il Paese nei rapporti internazionali. Nella parte iniziale dell'intervento ricordavo che in sede OCSE stiamo cercando di portare avanti un'azione per fare in modo che si possa vivere nel villaggio globale eliminando questi blocchi alla trasparenza totale. A livello internazionale ci chiedono di introdurre, come in tutti gli altri Paesi con cui ci confrontiamo, il reato di autoriciclaggio ed è giusto introdurlo nel modo più ve-

loce possibile. Ritengo utilissimo che oggi si possa introdurre questo reato nella legislazione italiana.

Secondo tema. L'introduzione di questo reato, insieme ad una serie di altri provvedimenti legati al rapporto con economia e giustizia, è molto utile nell'ambito della moderna economia di un Paese. Cito solo un tema, altrimenti il discorso sarebbe lunghissimo. Vi ricordo quanto la mancanza di un'azione di contrasto ad alcuni reati legati ad economia e giustizia possa alterare un sistema di concorrenza perfetta fra Paesi che, a sua volta, altera il rapporto tra imprese oneste e disoneste a favore di queste ultime.

Torno quindi sulla necessità di votare oggi l'introduzione di questo reato, confermando quanto detto in partenza, vale a dire che se il reato può essere perfettibile e migliorabile è comunque molto importante che oggi venga approvato, perché in tal modo si dà un segnale sicuramente utile di come il nostro Paese voglia intervenire in questo campo.

PRESIDENTE. Colleghi, come informalmente preannunciato ai Capi-gruppo, sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,33, è ripresa alle ore 14,31).

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 14,31)

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BELLOT (*LN-Aut*). Signora Presidente, voglio illustrare l'emendamento 1.84, che ci sembra particolarmente importante. Con esso chiediamo che gli eventuali introiti dovuti all'approvazione di questo provvedimento vengano inseriti in un apposito Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono comunque fondi che spesso arrivano da nostre aziende, da lavoratori onesti, e che non vanno all'estero. Chiediamo che questi introiti e questo possibile rientro di capitali possano essere versati nel fondo di garanzia per le aziende stesse.

Sull'emendamento 1.89, sul quale vi è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si chiede di valutarne una rilettura. Possiamo arrivare, eventualmente, anche a una sua

riformulazione. Il senso dell'emendamento non era quello di prevedere ulteriori forze lavoro oltre a quelle che il provvedimento prevede in termini di assunzioni. L'emendamento propone che, prima di attivare la previsione di assunzione, si attinga dalle graduatorie di eventuali esuberi di altre amministrazioni. Il senso dunque era questo. Non si tratta di costi maggiori, ma, restando all'interno delle previsioni stabilite nel provvedimento, di prestare attenzione a eventuali graduatorie di esuberi.

BOTTICI (*M5S*). Signora Presidente, io vorrei parlare dell'emendamento 1.62, con il quale si chiede di sostituire le parole «3 per cento» con le parole «6 per cento».

Oggi si è sentito dire che questo è un primo passo, che bisogna fare cassa e che dobbiamo dare un'opportunità agli evasori volontari. Io ricordo che non si sta parlando di evasori per forza maggiore, ma di evasori che hanno ben chiaro di aver portato dei capitali all'estero e di aver perpetrato in qualche modo delle truffe.

Con l'emendamento si chiede dunque di poter fare cassa piena, e non una cassa parziale. Visto che già concediamo l'esclusione del reato penale, almeno facciamo pagare loro la sanzione piena. Altrimenti, sarà sempre un piccolo passo, ma senza capire in quale direzione. E non vorrei che il passo piccolo fosse sul burrone.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti a mia firma che esortano gli italiani ad essere ben disposti a far rientrare i capitali detenuti all'estero, cercando di favorirli facendo pagare le giuste imposte che avrebbero pagato in Italia con un aggravio del 25 o del 50 per cento, ma non del 120 per cento, altrimenti non sortiremo l'effetto voluto.

Non dobbiamo dimenticare che il nostro Stato, quanto ad aliquote, è altamente vessatorio nei confronti di imprenditori e se questi hanno sbagliato portando i capitali all'estero non dobbiamo chiedergli di farli tornare imponendo la pena di morte e, magari, anche frustandoli. (*Commenti della senatrice Bottici*).

Devono essere obbligati a fare rientrare i capitali *cum grano salis*: devono dichiarare tutto e devono subire la giusta pena edittale sanzionatoria che gli permetta di pagare quanto evaso più un *surplus* che nei miei emendamenti è ridotto ad un quarto rispetto a quello previsto dal disegno di legge, proprio per favorire e per centrare ciò che sia il sottosegretario Ferri, sia il Vice Ministro all'economia ci hanno detto.

Non si tratta di un condono. Fanno rientrare i capitali, pagano il dovuto e versano un'imposta tale che gli permette di riavere l'agibilità di quanto sottratto.

Vorrei ricordare peraltro, signora Presidente, che stiamo parlando di italiani che certamente hanno sbagliato, di liberi professionisti, di commercianti e di artigiani. A queste categorie ci stiamo riferendo, non ad esponenti della criminalità organizzata che vanno puniti in maniera esemplare, a nostri concittadini, gente che quotidianamente sa quanto «sa di

sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e 'l salir per l'altrui scale» (per chi non lo sapesse è una citazione di Dante Alighieri). Riportano i capitali, pagano il dovuto, naturalmente con un aggravio del 25 per cento (una percentuale non certo piccola, ma sostanziale) e i soldi rientrano in Italia consentendoci lo sviluppo.

I miei emendamenti quindi sono finalizzati a favorire il rientro del maggior numero di capitali in modo da incentivare l'occupazione che questo Governo non riesce a dare (ricordo che la percentuale di disoccupazione è pari al 13,2 per cento, mentre quella giovanile si attesta al 42,3 per cento).

È un enorme sforzo quello che facciamo finalizzato ad avere una liquidità che ci consenta di investire in ripresa economica e occupazionale, cosa che questo Governo non sta facendo. Non è inasprendo le pene che risolviamo il problema, possiamo risolverlo facendo leggi quadro serie e semplificando le leggi che ora sono difficili e farraginose.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, il senso degli emendamenti che ho presentato è legato a quanto ho detto in discussione generale e mira, innanzitutto, ad eliminare la riduzione sulle sanzioni previste per chi utilizzerà la procedura di collaborazione, oltre a chiedere (e questo è anche il tema dell'ordine del giorno) che quanto dovesse essere recuperato con questa procedura venga assegnato all'istruzione. Visto che stiamo parlando di un provvedimento che sicuramente non contribuirà a creare la cultura della legalità, credo sia opportuno cercare di fare almeno in modo che una parte di quello che può essere recuperato serva a compensare il disastro culturale che provvedimenti di questo tipo creano nel Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bellot, fino alle parole «d'imposta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bellot.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.12, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCIASCIA *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.17, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «in tre rate mensili».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.17 e l'emendamento 1.18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, fino alle parole «n. 74».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.22 e l'emendamento 1.23.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, notiamo dal tabellone delle votazioni che nel banco del Governo risultano, per ogni votazione, tre voti espressi, nonostante la presenza di due rappresentanti dell'Esecutivo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Non vorremmo che qualche palla rimbalzante si fosse inserita nei meccanismi di votazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, e invito i senatori Segretari a verificare. Nel frattempo procediamo con le votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1, 2*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e l'emendamento 1.36.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Intervengo perché rimanga agli atti che i senatori Segretari hanno l'obbligo di votare.

Quanto riferito non risponde a verità. (*Commenti del senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Infatti, abbiamo verificato e risulta evidente. Intanto si tratta di una facoltà e non di un obbligo di votare. Gli stessi senatori che l'hanno fatto presente si sono resi conto che si trattava del voto dei senatori Segretari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.38, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, identico all'emendamento 1.64, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Proteste della senatrice Bottici, che segnala irregolarità nell'espressione del voto da parte di alcuni senatori).*

Prego i senatori Segretari di prestare attenzione alle operazioni di voto. Ringrazio la senatrice.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.65.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, poiché se l'emendamento 1.65 venisse respinto resterebbe precluso l'emendamento 1.66, chiedo ai colleghi se mi concedono di sottoscrivere l'emendamento 1.65.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.65, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, fino alle parole «3 per cento».

Ciascuno voti dal proprio posto.

BOTTICI (*M5S*). *(Avvicinandosi ai banchi del Gruppo FI-PdL XVII)*. Posso togliere la scheda?

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a ritirare le schede dei senatori che non sono presenti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.65 e l'emendamento 1.66.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, visto che quanto a sanzioni non si scherza, in quest'Aula, allora chiediamo che tutti coloro che sono stati più volte colti in quest'Aula a votare per qualcun altro o ad usare altre

tecniche vengano sanzionati come avete sanzionato i membri del Gruppo del Movimento 5 Stelle che hanno fatto le loro proteste. Siamo stanchi di questa giustizia a senso unico! (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Mussini e Marino Luigi*).

PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti di stare seduti e che le tessere che non corrispondono ad un senatore presente vengano ritirate, per evitare qualsiasi problema. Procediamo in base al Regolamento.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Lasciare la tessera inserita è una prerogativa del parlamentare, che può non partecipare alle votazioni pur essendo presente. (*Proteste dei senatori Airola e Santangelo*).

PRESIDENTE. Senatore Airola e senatore Santangelo, per favore, vi chiedo di sedervi: risponde la Presidenza, non c'è bisogno di intermediari.

Senatore Barani, la Presidenza ha ordinato di togliere quelle schede.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dalla senatrice Bellot.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, non voglio insistere, ma le tessere non sono state ritirate.

PRESIDENTE. Si è già provveduto.

ENDRIZZI (M5S). Ci si è fermati ad un metro dal ritirarne una nella prima fila in alto, ma di tessere alle quali non corrisponde la presenza di un senatore ce ne sono molte e dappertutto. Se perdessimo magari un minuto per ritirare quelle tessere, eviteremmo di dover continuare a segnalare la cosa.

PRESIDENTE. A farlo devono essere gli assistenti, ai quali chiedo di procedere. Nel frattempo noi andiamo avanti. *(Gli assistenti parlamentari procedono a ritirare le tessere).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.80, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, chiedo al Governo se potrebbe essere favorevole alla trasformazione di questo emendamento, insieme all'emendamento 1.86, in un ordine del giorno da accogliere eventualmente come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84.

BELLOT (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signora Presidente, vorrei chiedere al rappresentante del Governo la disponibilità ad accogliere il contenuto dell'emendamento, ove venga trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dalla senatrice Bellot.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Il senatore Falanga entra in Aula e si dirige verso la sua postazione).*

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ma la mia tessera non c'è! *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore, venga a ritirare la sua tessera, così da poter partecipare alla votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.89, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dalla senatrice Bellot.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.90, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Bignami.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dalla senatrice Bignami.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOTTICI (*M5S*). Con l'emendamento 2.1 si chiede di sopprimere l'articolo, mentre con l'emendamento 2.2 si chiede la sostituzione delle parole «15.000» con le parole «5.000», ossia l'importo minimo che noi dobbiamo dichiarare. Se io ho dei capitali all'estero superiori a 15.000 euro li devo dichiarare, altrimenti no. Siccome abbiamo parlato di contrasto all'evasione e di fare il primo passo, facciamolo: stabiliamo un importo minore e costringiamo i contribuenti a dichiarare quali sono i loro capitali all'estero. *(Applausi della senatrice Bulgarelli).*

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MOSCARDELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Onorevoli colleghi, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame.

Risultano altresì improponibili, ai sensi della medesima norma regolamentare, gli ordini del giorno G3.101 e G3.102, relativi al reato di falso in bilancio e di contenuto analogo all'ordine del giorno n. 5, già dichiarato improponibile dalla presidenza delle Commissioni riunite.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, lei ha appena dichiarato alcune improponibilità: sono improponibilità decise dalla Presidenza, o lei ha semplicemente riportato l'improponibilità dichiarata dal Presidente della Commissione giustizia?

PRESIDENTE. La Presidenza si è attenuta al merito e, conformemente a quanto stabilito in sede referente, ha verificato l'estraneità alla materia degli emendamenti e degli ordini del giorno.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Scusi, Presidente, vorrei che restasse agli atti, ad onore del Governo, che l'Esecutivo aveva dato il parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, anche se con una riformulazione, e credo che confermi il parere già espresso.

Su questo ordine del giorno però non si può far esprimere l'Assemblea perché, con una scelta che francamente trovo ingiustificabile, la Presidenza, non valutando attentamente, ne ha deciso l'improponibilità.

Trovo questo veramente incredibile, perché molte volte durante l'esame di disegni di legge vengono approvati ordini del giorno in cui si auspica la possibilità di intervenire su questioni connesse e in questo caso l'ordine del giorno è particolarmente attinente.

La cosa inaspettata è che anche la Presidenza abbia dichiarato improponibili questi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice De Petris e all'Assemblea che in questo disegno di legge l'unico reato è l'autoriciclaggio e che ci sono altri disegni di legge alla valutazione della Commissione, che riguardano anche altri reati. Lo dico per conformità e per chiarezza, perché resti a verbale.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, vorrei spendere due parole sugli emendamenti del Movimento 5 Stelle in tema di reato di autoriciclaggio.

Vogliamo offrire un'ultima possibilità affinché nel nostro ordinamento giuridico non venga introdotto un falso reato, cioè un reato che troverà poco spazio per essere applicato e che, dal nostro punto di vista, è solo fumo negli occhi.

Il reato di autoriciclaggio così come formulato nel disegno di legge sarà privo di portata punitiva, perché permetterà a chiunque voglia autoriciclare denaro proveniente da un delitto che egli stesso ha commesso di evitare ogni tipo di punibilità semplicemente non occultando la provenienza delittuosa del reato. Basterà impegnare le somme da autoriciclare in BOT, in azioni, in investimenti di natura economica, finanziaria o speculativa per non essere punibile.

È per questo motivo che con l'emendamento 3.16 proponiamo di sostituire, nell'introducendo articolo 648-ter.1 del codice penale, le parole «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» con le parole «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa», individuando così una condotta autonoma e autonomamente punibile nell'ambito del reato di autoriciclaggio. Se dovesse passare questo emendamento sarebbero punibili sia coloro che semplice-

mente autoriciclano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, sia coloro che semplicemente si limitano ad occultare la provenienza delittuosa. Invece nel testo vigente che sarà approvato dalla maggioranza, che sembra quasi volersi atteggiare con il peso di una questione di fiducia *de facto*, temiamo che sarà introdotta una fattispecie di reato che avrà effetti negativi, se non nulli.

In seconda battuta, con l'emendamento 3.18 proponiamo, sempre al medesimo articolo del codice penale, di eliminare l'avverbio «concretamente» con riferimento alle condotte volte ad occultare la provenienza delittuosa.

Con l'emendamento 3.26 proponiamo anche la soppressione del quarto comma dello stesso articolo 648-*ter*.1, dove c'è il famoso richiamo all'utilizzo per il godimento personale delle somme autoriciclate.

Questa è l'ultima occasione per quest'Aula e per il Parlamento intero, perché sappiamo che non dovrebbe tornare nulla alla Camera. Invece noi riteniamo opportuno che sia quest'Aula che la Camera dei deputati riescano ad incidere un minimo sulla portata negativa di questo disegno di legge, introducendo un reato di autoriciclaggio che, con i nostri emendamenti, quanto meno sarebbe digeribile e concretamente applicabile. Altrimenti sarà una farsa per l'ennesima volta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MOSCARDELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), proponiamo, se i presentatori sono d'accordo, di modificare il dispositivo con l'introduzione della formula «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G3.100 (testo 2) concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2) avanzata dal relatore?

LUMIA (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*commi 1*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.1 e l'emendamento 3.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalle senatrici Bellot e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «quattro anni e della multa da euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.6 e l'emendamento 3.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «da quattro a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.9 e gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalle senatrici Bellot e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.19, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.24, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dalle senatrici Bellot e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Gli ordini del giorno G3.101 e G3.102, nonché gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo in modo molto sintetico.

Noi vogliamo esprimere il nostro voto contrario a questo provvedimento, per una ragione molto semplice: esso affronta il tema con due limiti pesanti. Il primo limite è che si tratta di un grande condono: è un grande condono che assicura un'impunità a chi ha determinato un danno gravissimo al Paese e continua a farlo. Lascia inoltre aperto un grande varco, anche per l'insufficienza dei contenuti che in questo provvedimento sono stati votati, per continuare in comportamenti così negativi nei confronti del Paese. L'esportazione di capitali all'estero e la connessa attività di evasione fiscale, in una situazione di crisi come questa, rappresentano comportamenti che avrebbero richiesto una severità da parte del Parlamento e dello Stato molto più consistente di quella che è contenuta nel provvedimento che stiamo votando. È per questa ragione che non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge in esame.

Non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge in esame anche per un'altra ragione. In modo non sufficientemente chiarito non vale il ragionamento «abbiamo previsto di farlo in altri provvedimenti»: il falso in bilancio è uno dei reati che consente – anzi, favorisce e ha in sé – proprio quello che, con questo provvedimento, si intende istituire. Molti di noi hanno votato – il Gruppo Misto-SEL lo ha fatto – a favore dell'articolo 3, perché questo è l'unico passaggio positivo che noi riteniamo sia contenuto nel provvedimento. Tuttavia, come prima dicevo, è un provvedimento debole, un provvedimento timido, un provvedimento tiepido nei confronti di chi, molto più di altri, commette un reato che danneggia nel complesso la nostra economia e la nostra società e che rappresenta un pessimo esempio di comportamento, ledendo il vincolo di solidarietà nazionale. Insomma, stiamo parlando di chi assume un comportamento che, di fatto, lo esclude dal sentimento di comunità che gli italiani – invece – stanno cercando di recuperare e di sostenere nei loro comportamenti e nel loro impegno nei confronti del superamento della crisi. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Mussini e Romani Maurizio*).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, anche noi ovviamente voteremo contro questo provvedimento, per considerazioni diametralmente opposte a quelle svolte dal collega che mi ha preceduto. Riteniamo, infatti, che questo sia un disegno di legge *spot*, demagogico, populistico, che non raggiunge nessuno dei fini per cui viene fatto.

Quando c'è bisogno di fare cassa dal punto di vista economico, si aumentano le tasse, si fa la patrimoniale sulla casa, si aumentano le ritenute, le trattenute, si continuano a vessare i cittadini e così si cerca di distrarre

la popolazione dai veri problemi, che sono quelli dello sviluppo e dell'occupazione. Si aumentano le pene, non si fa prevenzione, non si cerca di detassare, di permettere lo sviluppo cercando di non continuare a vessare le famiglie, che non ce la fanno proprio più.

Con questo provvedimento andiamo a combattere e a castigare chi, per mandare i figli a scuola, per far quadrare i conti della famiglia perché non arriva a fine mese, fa un lavoro in nero o fa il venditore di castagne (di cui a Roma sono piene le vie) e ovviamente reinveste quei soldi avuti in nero per mandare i figli a scuola o per acquistare loro abiti o libri; diciamo che questo comportamento è passibile di essere considerato autoriciclaggio e prevediamo anche il carcere. Nella mia terra si dice «becchi e bastonati». Si continua a bastonare comunque e sistematicamente, cercando di pescare a strascico, di beccare quello che è più possibile beccare, continuando a vessare aumentando le tasse e le pene edittali. Quindi, non si fa alcun tipo di prevenzione.

Per questo riteniamo, signora Presidente, che questo sia uno *spot*, uno dei soliti *spot* che fa il Governo Renzi, che non conclude assolutamente nulla e che ci fa rimpiangere, ormai a tutti, i Governi Berlusconi e i Governi Craxi: quelli, sì, che erano grandi Governi!

BELLOT (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signora Presidente, come già anticipato in discussione generale, noi abbiamo molte perplessità su questo provvedimento. Innanzitutto, abbiamo fatto un grande lavoro emendativo per migliorare il testo e abbiamo visto che da parte del Governo non vi è stata alcuna disponibilità ad accogliere anche modifiche minimali comunque migliorative. Questa chiusura ovviamente ci porta ad avere delle difficoltà a poter esprimere un orientamento favorevole, visto la mancanza di collaborazione nel voler migliorare un provvedimento che, in fretta e in furia, nella trattazione, ma anche nell'esame degli emendamenti, è stato così volutamente forzato dal Governo.

Perplessità e dubbi nascono, tra l'altro, sull'efficacia del provvedimento. Nelle audizioni sono state evidenziate, anche da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti (ma non solo), perplessità e dubbi sull'eventuale consistenza che potrà avere una risposta concreta di rientro dei capitali e sulla conformità tra quanto previsto dal Governo e quello che concretamente sarà il rientro effettivo.

È vero che non è un condono, ma crediamo che vi sia un'inefficacia dovuta comunque alla leggerezza del provvedimento nel trovare un equilibrio tra il rientro dei capitali e l'efficienza di un sistema che probabilmente dimostra molte falle nella capacità di recuperare, poi, i capitali stessi.

D'altro canto, come dicevamo, in questo momento approviamo comunque un insieme di norme che evidenziano come sia il male minore,

nel senso che tra il portare i capitali all'estero e l'incapacità di questo Governo di gestire la fuga di capitali vi è una mediazione. Ciò dimostra come questo Governo agisca con forza verso i deboli e con molta debolezza verso i forti. Sicuramente non è un buon auspicio per portare avanti un provvedimento di lotta all'evasione. È chiaro che l'evasione fiscale è un problema forte e che ci vede tutti quanti impegnati nel migliorare provvedimenti che vadano in questa direzione.

Dal canto nostro, ci sembra che in questo provvedimento non ci sia ancora quella forza che dovrebbe portare a recuperare risorse ingenti (circa 180 miliardi di euro) che riuscirebbero sicuramente ad abbattere un terzo del debito pubblico. Capiamo ovviamente che il *Premier* debba anche non scontentare troppo i possessori di grandi capitali o l'alta finanza. Abbiamo visto che questo Governo si sposta sicuramente verso un'area di interesse che non è propria della sinistra. Probabilmente, la leggerezza di questo provvedimento lo dimostra e ci fa capire come vi sia una volontà di non mettere fortemente le mani in un sistema che sicuramente porta a queste esportazioni di capitali.

L'unico punto su cui poteva esserci un confronto e un punto di riferimento riguardava l'inserimento del reato di autoriciclaggio. Su questo avremmo desiderato vi fosse maggiore discussione e la continuazione di quello che era un provvedimento *ad hoc*, che già la 2ª Commissione aveva iniziato a trattare. Era sicuramente più corretto e più esaustivo spaccettare le due problematiche che all'interno di questo provvedimento vengono trattate.

Di conseguenza, proprio per queste motivazioni, che ci sembrano evidenti, proprio per la non volontà da parte del Governo di collaborare e lavorare in questo senso, la Lega Nord, pur avendo dato la propria collaborazione e avendo lavorato per provare a rafforzare il provvedimento, si trova a dover esprimere un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

CHIAVAROLI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (*NCD*). Signora Presidente, annuncio semplicemente il nostro voto favorevole al provvedimento e chiedo contestualmente l'autorizzazione a consegnare il testo dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, questo provvedimento è l'ennesima prova dell'impotenza del nostro Stato e di tutti i Governi che si sono succeduti finora nel riuscire a realizzare una misura necessaria, ragionevole e rispettosa di quanto la maggior parte dei nostri concittadini si aspetterebbero: ovvero prendere «per le orecchie» i detentori di capitali in Stati esteri tutte le volte in cui questi capitali sono frutto, non solo di evasione fiscale, ma anche di provenienza di origine delittuosa. Chissà quanti capitali delle mafie italiane sono all'estero. Chissà quanti capitali dei grandi corruttori, oltre che delle multinazionali con sede italiana!

È l'impotenza di uno Stato che quindi non riesce a intavolare, con peso politico e credibilità, con la Svizzera, così come con gli altri Paesi, quelle trattative che hanno permesso, ad esempio, a Paesi come Francia e Germania di ottenere il medesimo risultato auspicato con questo provvedimento, cioè il rientro dei capitali nei rispettivi Paesi imponendo il proprio peso politico. L'Italia non lo ha fatto fino ad oggi; non lo fa oggi; chissà se riuscirà a farlo domani. Certamente, non lo farà con questa classe politica. Al nostro Paese manca, come diciamo anche tra noi, quel minimo di credibilità, di affidabilità e di rispetto che un grande Paese, come dovrebbe essere il nostro, meriterebbe anche nel campo delle trattative di tipo economico-finanziario (come quelle che attualmente ci stanno occupando).

Questo provvedimento non avrà nessun effetto, al di là della sua censurabilità morale, diseducativa, come qualcuno ha pur qui ricordato. Mi riferisco a quell'ammiccamento verso chi si è sottratto a un obbligo civico, prima ancora che legale, di contribuire, in base alle proprie disponibilità, al peso contributivo della collettività italiana.

Al di là degli aspetti morali, cogliendo anche i rilievi di tipo tecnico che sono stati sollevati sull'inefficacia del provvedimento, l'attrattiva italiana non è così appetibile per il grande evasore, per il corruttore o per il mafioso che magari ha milioni di euro in Svizzera. Come ricordavano da Forza Italia, l'Italia è poco attrattiva perché alcuni reati importanti, come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o il falso in bilancio (per quello che resta della punibilità di questo reato, pressoché nulla nel nostro ordinamento), sono esclusi dal condono penale. Si dice quindi che non avrà effetto perché questi concittadini non saranno certo così fessi da rischiare, qualora abbiano commesso questo tipo di reati, di dover rispondere degli stessi.

Un altro aspetto è relativo all'anonimato non preservato in questo provvedimento. I grandi esportatori di denaro all'estero non saranno così fessi da cercare di regolarizzarsi con questo provvedimento, dal momento che non si sa l'ufficio preposto dell'Agenzia delle entrate quale calcolo applicherà per quantificare le imposte dei tributi evasi o supposti tali. Dunque, non servirà a nulla.

Non abbiamo paura di essere dipinti come gufi. Anche se volessimo apparire i volatili più gradevoli del mondo, comunque, è facile prevedere che quello che anche altre forze politiche dicono qui avverrà e cioè che

avrà una scarsissima incidenza, saranno cioè molto pochi i capitali che rientreranno a queste condizioni.

Al di là del giudizio se questo sia un bene o un male, rimane il fatto – secondo il nostro punto di vista – più grave perché l'effetto complessivo di questo provvedimento, così come lo state per approvare, sarà l'introduzione nel codice penale, e quindi in un corpo normativo che non è destinato a scadere il 30 settembre 2015, (è un testo che rimarrà lì per i prossimi lustri) di un reato di autoriciclaggio che, come ho già detto in fase di illustrazione degli emendamenti, ha una portata nulla se non addirittura paradossalmente contraria a quello che si vorrebbe ottenere.

Vi ricordo che nel testo che fra poco approverete è possibile che sia punibile chi autoricicla il denaro con modalità volte ad occultare la provenienza delittuosa del denaro e delle utilità. Ne consegue che, applicando il noto e sacrosanto principio di tassatività vigente nel nostro ordinamento in tema sanzionatorio (penale o amministrativo), evidentemente si potrà rispondere del reato solo qualora tutte le condotte ivi indicate rientrino nella fattispecie concreta che domani un tribunale sarà chiamato ad esaminare. È facile allora intuire senza essere un grande giurista, che il semplice modo per evitare di rispondere di questo reato potrebbe essere quello di investire le somme, che rivengono dallo spaccio, da un sequestro di persona, dall'estorsione o dall'evasione fiscale, semplicemente in BOT, in azioni, o in partecipazioni societarie facendolo alla luce del sole perché così, a norma vigente, ci si garantisce l'impunità.

Questo cosa vuol dire? Poiché questa norma dell'autoriciclaggio nel provvedimento è disposto che non trovi applicazione con riferimento al rientro dei capitali fino al 30 settembre 2015, stiamo dicendo che da quando entrerà in vigore questo provvedimento (attenzione) tutti coloro che hanno soldi o capitali, in Svizzera oppure ovunque – anche in Italia – che non sono frutto di evasione fiscale possono (anzi, li state invitando) investirli in attività di tipo finanziario, imprenditoriale o, comunque, economico alla luce del sole garantendogli l'impunità dal reato di autoriciclaggio. Questo trovo sia qualcosa di veramente perverso, non di sbagliato! Ci avviamo verso la perversione, evidentemente.

Ci possiamo riempire gli occhi e le orecchie leggendo i giornali di oggi, le cronache sui grandi scandali e sulla politica che, ancora una volta – guarda un po' – nasconde nei suoi ruoli apicali (anche a livello amministrativo locale) il peggio del peggio della nostra società. Però se qui continuiamo – anzi, se continuate – in maniera pervicace a non prestare ascolto alla voce della ragionevolezza – e non perché lo diciamo noi o perché siamo i perfetti o i puri – continuerete anche a determinare i destini della politica partitica che ancora oggi rappresentate verso l'azzerramento e il nulla.

Queste considerazioni impongono quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle e infine legittimano il sospetto – cui facevo riferimento in precedenza e che diventa davvero un sospetto legittimo – che tutto ciò sia una sorta di farsa, di rappresentazione quasi teatrale, per far sì che venga introdotto, in questa maniera – da un lato subdola, dall'altro costringendo

gli stessi parlamentari della maggioranza ad approvare la norma, che va approvata entro il 31 dicembre – un reato di autoriciclaggio inutile o dannoso. In tal modo si iniziano a smontare le intenzioni, anche le migliori, che da mesi stanno impegnando noi – e non solo noi – anche in questo ramo del Parlamento, nel costruire finalmente l'impianto della normativa anticorruzione, che reintroduca i reati di falso in bilancio e di autoriciclaggio e che porti a sanzioni e ad una disciplina della prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione quanto mai necessarie. La necessità di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti, leggendo le cronache delle ultime quarantott'ore.

Lasciateci dunque coltivare questo sospetto legittimo: questo provvedimento sul rientro dei capitali non farà rientrare un bel nulla, ma ciò che farà entrare è un reato di autoriciclaggio, che rimarrà completamente inconsistente e pieno di vulnerabilità interpretative. L'uso dell'avverbio «concretamente», con riferimento alle modalità, aprirà dei varchi ad interpretazioni tendenziose nelle aule giudiziarie, che correranno il rischio di svuotare, in gran parte, le norme di contrasto a ciò che si verrebbe punire.

Se allora i fatti sono così come ci appaiono, vi diciamo che li stiamo vedendo benissimo, che ve li stiamo rappresentando qui e che li rappresenteremo anche fuori da quest'Aula, ancora una volta, sperando che ci siano orecchie che hanno interesse ad ascoltare quello che stiamo cercando di dire, da cittadini in transito provvisorio in queste Aule parlamentari. Speriamo che quelle orecchie siano interessate non solo alle vicende, più o meno succulente dal punto di vista morboso, relative ai movimenti parlamentari o alle vicissitudini interne al Movimento 5 Stelle, ma prestino attenzione a quello che veramente serve a questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, quante volte abbiamo sentito dire «mai più condoni!» quando li hanno fatti i Governi non di sinistra, o non di sinistra con qualche aggiunta. Infatti ci viene detto che quello al nostro esame non è un condono, ma è una *voluntary disclosure*. Il fatto di usare dei termini in un'altra lingua non cambia molto la sostanza, perché leggendo il provvedimento, senza bisogno di avanzare interpretazioni maliziose, leggiamo di un dimezzamento delle pene, della riduzione di certi termini e, per l'appunto, di una serie di misure di riduzione di quelle sanzioni, che colpiscono coloro che non hanno rispettato certi adempimenti, per quanto riguarda, ad esempio, la costituzione di capitali all'estero. Pertanto, la frase «mai più condoni!» si deve interpretare come: «Mai più condoni, se li fanno gli altri, ma se li fa il Governo nostro, della sinistra, i condoni ci piacciono». (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio*).

Il condono ha sicuramente degli aspetti problematici, ma – che si chiami condono o *voluntary disclosure* – esso dovrebbe comportare dei benefici, nel senso che dei capitali rientrano in Italia e le casse dell'erario incassano qualcosa, che non erano riuscite ad incassare nel passato. Pertanto ci dovrebbe essere un aspetto positivo, in termini di maggiore denaro che circola nel nostro Paese: visto che ci sono tanti e tanti modi per cui il denaro se ne va dal nostro Paese, se esso ritorna è il benvenuto, per il solo fatto che comporta un'iniezione di liquidità e di ricchezza. Se poi lo Stato incassa anche qualcosa, riuscirà a coprire delle spese, a ridurre l'aumento dell'indebitamento e, in teoria, dovrebbe magari porre i presupposti per ridurre qualche imposta. Ma così come è fatto – allo stesso tempo si vuole fare il condono e dire che non è un condono, in altre parole si fanno le cose a metà – non porterà alcun beneficio. Pertanto, dovremmo renderci conto che da qui verrà fuori assai poco.

Sappiamo bene che si è voluto completare a tutti i costi questo provvedimento senza apportarvi cambiamenti, che pure noi abbiamo proposto per renderlo più efficace e non più accomodante nei confronti degli evasori fiscali o comunque di coloro che hanno infranto le regole finanziarie. Abbiamo proposto dei cambiamenti per renderlo più efficace; per fare in modo che il denaro rientri davvero in Italia; per fare in modo che il denaro che dovrebbe incassare il fisco venga incassato per davvero. Noi abbiamo fatto le proposte, ma bisogna correre perché si spera che gli effetti finanziari del provvedimento si avverino sin dal 2014, in modo da aggiustare alcuni problemi di bilancio. Sono tutte cose comprensibili che però, fatte in questo modo, non verranno realizzate.

In realtà, sarebbero altri i modi per indurre a riportare il denaro nel nostro Paese. Desidero ricordare che un cittadino italiano che porta il danaro all'estero non commette reato: commette reato se porta all'estero del danaro di cui è venuto in possesso in modo illecito! ma il solo fatto di trasferire del denaro dal nostro Paese in un altro non è un illecito. Pertanto, dobbiamo puntare alla ricchezza che può venire nel nostro Paese in termini di investimenti, e intendo riferirmi agli investimenti imprenditoriali e alle attività che creano posti di lavoro.

Dovremmo puntare ad attirare le imprese con quanto serve davvero e non con questo finto condono che vuole non essere tale e non ha gli effetti positivi dello stesso condono. Bisognerebbe – per esempio – non rendere il nostro Paese una sorta di Stato di polizia tributaria, per cui chiunque sia in possesso di qualcosa, chiunque abbia il torto di fare un'attività è immediatamente, sin dalla partenza, dalla parte del torto: di base è un evasore, di base è un delinquente e, solo se dimostra di non esserlo, può godere della clemenza. Un tale atteggiamento, che è burocratico, a cui aggiungere i controlli (doppi o tripli) e i moduli da compilare all'infinito, per evitare il riciclaggio, questo e quest'altro, sono tutti motivi che fanno andare via i soldi dal nostro Paese. Altro che farli rientrare!

Queste sono le cose che bisognerebbe fare. Bisognerebbe riformare sul serio la giustizia, evitare casi come quello che ha visto coinvolto l'amministratore delegato di Fastweb (ma potremmo citarne anche altri), per

mesi agli arresti per un fatto che si è rivelato totalmente infondato: una azienda ha rischiato di essere distrutta per un errore giudiziario che nessuno pagherà, perché non si vuole introdurre la responsabilità civile dei magistrati. Sono questi i fatti che tengono lontani gli investimenti dal nostro Paese e tengono lontano i soldi degli italiani e degli stranieri che vorrebbero venire nel nostro Paese.

Si vogliono fare le cose, ma poi non si fanno. Il Presidente del Consiglio ha detto in più di una occasione che il meccanismo di pagamento delle imposte è incomprensibile. Ha detto che ci sono delle norme poco comprensibili, prendendosi naturalmente gli applausi della platea che aveva davanti quando lo affermava. Se le norme fiscali sono poco comprensibili, può accadere che uno compie evasione fiscale senza rendersene conto, proprio per l'estrema complessità delle norme, oltre che per l'opinabilità della loro interpretazione.

Un ex vice Ministro – che l'attuale Presidente del Consiglio finge di non conoscere, nonostante sia del Partito Democratico – l'onorevole Stefano Fassina, ha anche detto che in certi casi ci sono degli imprenditori che evadono le tasse per poter pagare i propri dipendenti o per far sopravvivere la loro azienda e non nel medio ma addirittura nel breve termine, anche per poter domani pagare le imposte dovute.

Di fronte a questo qual è la reazione? Cercare di rendere il fisco più umano? Non ne abbiamo tracce. C'è un'ottima delega fiscale che è stata approvata nel febbraio scorso (il cui *iter* era già partito con il Governo Berlusconi e gran parte del lavoro è stato poi fatto con il Governo Letta): il 70 per cento dei decreti attuativi di questa norma non sono stati emanati. Quelle sì che sono cose, anche senza bisogno di fare condoni o condoni mascherati, che potrebbero restituire fiducia a chi vuole intraprendere, a chi vuole lavorare e a chi vuole pagare le tasse, di conseguenza, in questo Paese, non misure fatte a metà come questa e neanche misure come il cosiddetto antiriciclaggio.

Succede sempre così: si parte con un nobile proposito, quello di colpire i criminali che accumulano, con delle attività illecite, delle grandi ricchezze e poi, con metodi vari di riciclaggio, facendo circolare i soldi, trasferendoli all'estero da un conto all'altro e intestandoli ad altri, diventano una potenza economica e sfuggono al fisco e alla giustizia. Poi si approva una norma per cui il poveraccio che inconsapevolmente o comunque per piccole somme o per necessità ha evaso un po' di tasse, se utilizza questi soldi in modi che questa norma che ci accingiamo ad approvare mi pare non definisca assolutamente in modo chiaro (non si capisce bene l'uso personale come si limita), corre il rischio, oltre alle sanzioni già previste per l'evasione fiscale e per eventuali altri reati connessi, di vedersi infliggere una pena da due a otto anni di reclusione. Ricordo che per l'omicidio colposo (sia pure colposo, vuol dire sempre che una o più persone sono morte) la pena non è superiore a cinque anni. Qui si prevede una pena da due a otto anni per chi usi in un modo che è piuttosto nebuloso capire quale sia, il denaro provente o da reati come rapimenti, ma anche da evasione fiscale. Si equipara quindi il poveraccio al grande criminale

che fa girare miliardi e che verosimilmente li ha nascosti molto meglio dell'artigiano che magari ha investito i soldi che ha risparmiato dalle tasse nel suo laboratorio, magari per metterlo a norma nel rispetto di una delle 1.000, 2.000, 5.000 norme che regolano tutte le attività produttive nel nostro Paese.

Pertanto, il nostro voto sarà contrario, in quanto siamo favorevoli a combattere l'evasione fiscale tant'è che con i governi Berlusconi, in particolare dal 2008 al 2011 c'è stato un grande rientro dell'evasione fiscale mai vista né prima né dopo di allora, ma soprattutto siamo a favore della possibilità di fare impresa, di lavorare senza avere il terrore di essere condannati magari da due a otto anni di carcere per un'interpretazione opinabile della legge. Siccome l'Italia non è l'unico Paese al mondo, come si vede bene dall'articolo 1, il rischio è che qualcuno, di fronte a queste norme nebulose, punitive e poliziesche decida di andare in altri Paesi dove le norme sono normali e non parlo di paradisi fiscali, ma di Paesi normali, dove il contribuente è visto come un lavoratore innanzitutto e solo se viene accertata la sua colpa viene visto come uno che viola la legge. Il rischio è molto grosso e purtroppo è l'Italia vera che rischia di esserne impoverita. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice Ministro, con questo provvedimento e con la scelta che intendiamo compiere con il voto finale, ovvero di tenere insieme lotta all'evasione fiscale e ai movimenti occulti di capitale e il reato di autoriciclaggio, il nostro Paese raccoglie una grande sfida. Si tratta di una sfida culturale anche in relazione alle tradizionali modalità in cui tali questioni sono state fino ad ora affrontate, in particolar modo dai Governi che sono stati appena citati.

La fuga dei capitali dai confini degli Stati nazionali verso i cosiddetti paradisi fiscali è un problema che attanaglia l'economia mondiale: uno studio recente della London School of Economics riportato dal «Financial Times» stima che la quota di ricchezza europea che si radica in economie di favore sia pari a 2.600 miliardi di dollari per il 2013, con una perdita di gettito pari a 75 miliardi di dollari. Si tratta di un fenomeno che affligge tutte le economie e che si può risolvere definitivamente – come dimostrato dal caso LuxLeaks e gli interventi contro l'elusione fiscali promossi da Francia, Germania e Italia all'ECOFIN – solo adottando una fiscalità omogenea che, almeno all'interno dei confini geografici dell'Europa, rimuova tutti gli angoli bui della fiscalità.

Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'OCSE, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo *standard* unico glo-

bale per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017. L'accordo si estenderà poi a 92 Paesi dal 2018.

In qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, l'Italia ha inoltre finalizzato il testo della nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione della riunione dell'ECOFIN dello scorso 14 ottobre. La nuova direttiva impegna gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017.

La politica, a nostro avviso, ha il difficile compito di guardare in avanti e mettere in atto tutte le misure necessarie a fermare questo fenomeno.

Il provvedimento in esame può essere perfettibile: può essere migliorata la definizione e l'incisività delle norme, strette o allargate le maglie della severità. Ci saranno senz'altro dei difetti, ma il non fare niente, come sollecitato da opposte visioni, ci lascerebbe all'anno zero in materia di autoriciclaggio e non ci consentirebbe di stanare almeno una parte di quei capitali illecitamente detenuti all'estero.

Questo provvedimento è importante perché caratterizzato da un'impostazione di fondo nuova: si è usciti dalla logica del condono – cheché si sostenga – per introdurre un modello di *tax compliance* che favorisce lo scambio di informazioni fiscali e costituisce il mezzo determinante per combattere la fuga dalle imposte nazionali.

La fine del segreto bancario sta diventando il nuovo *standard* globale, sia a livello internazionale che in ambito europeo con la nuova direttiva sul risparmio. A partire dal 2017-2018, cadrà il segreto bancario in tanti Paesi quali Svizzera, Singapore, Lussemburgo, San Marino.

L'Italia con questo provvedimento, in applicazione della Convenzione OCSE già sottoscritta da 84 Paesi, anticipa questa scadenza, introducendo il procedimento di *voluntary disclosure*, una collaborazione volontaria nominativa e trasparente, che consentirà agli italiani che non hanno dichiarato capitali detenuti all'estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano, pagando integralmente le imposte dovute sulle somme esportate e quelle sui flussi di reddito guadagnati durante gli anni dell'esportazione, con sconti sulle sanzioni amministrative e su eventuali reati fiscali. Si tratta di quegli elementi di incentivo indicati proprio dall'OCSE e necessari a rendere fruttuoso questo tipo di scelte fiscali.

Tra gli incentivi «in negativo» c'è il rafforzamento delle norme relative al reato di riciclaggio, punto questo molto rilevante per l'Italia; tutti gli organismi internazionali chiedono da anni di riformare la norma del codice penale relativa al riciclaggio, prevedendo appunto l'autoriciclaggio.

L'emendamento introdotto dal Governo alla Camera rappresenta una vera innovazione legislativa, introducendo nel codice penale l'articolo 648-ter.1, appunto il reato di autoriciclaggio. Su questo vi sono state sollecitazioni del Fondo monetario internazionale, del Gruppo di azione finanziaria internazionale e del G20, affinché il nostro Paese aderisse più compiutamente alle nuove regole internazionali sulla trasparenza dei movimenti di capitale e sulla regolazione della globalizzazione finanziaria,

anche con lo scopo antievasione. D'altra parte l'Italia due anni fa aveva già ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1999.

Ciò che si vuole colpire sono le condotte di occultamento e ostacolo concreto all'identificazione dei proventi illeciti, specificando per inverso che non sono punibili le condotte di mera utilizzazione o di godimento personale attuate in forme agevolmente ricostruibili e trasparenti, che rappresentano soltanto la prosecuzione del delitto presupposto, peraltro già punito.

Con l'intento di andare verso un restringimento degli illeciti in materia di riciclaggio e la soluzione definitiva al problema dei paradisi fiscali, lo Stato mette in atto una soluzione transitoria per l'emersione dei capitali nascosti dai contribuenti italiani.

È per questo motivo che il Partito Democratico esprime convintamente il suo voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in assenza del relatore sul disegno di legge in materia di trapianti, e considerato che la 1ª Commissione non ha concluso l'esame del disegno di legge sull'identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, la Presidenza dispone l'inversione dell'ordine del giorno – ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento – e pertanto si passerà alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 16,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di stabilità».

Ai sensi della predetta disposizione, sul testo approvato dalla Camera si procede unicamente ad accertare, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di stabilità rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

PEGORER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che:

– per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate, in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente alla riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare;

– per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione del Documento di economia e finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione».

Disegni di legge, assegnazione**Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione**

PRESIDENTE. Alla luce del predetto parere, sono deferiti alla 5^a Commissione permanente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i disegni di legge nn. 1698 (legge di stabilità 2015) e 1699 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bi-

lancio pluriennale per il triennio 2015-2017). Conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, intervengo per ricordare che ieri, dopo 16 anni di calvario giudiziario, Lorena Morselli e Delfino Covezzi sono stati riconosciuti innocenti rispetto all'accusa infamante rivolta loro sedici anni fa, quando alle 5 del mattino la polizia ha prelevato da casa loro i quattro figli minorenni che da allora non hanno più visto. Sono passati sedici anni!

Purtroppo, Delfino Covezzi non potrà gioirne, perché l'anno scorso è morto d'infarto dopo la seconda assoluzione in appello. Così come don Giorgio Govoni morì di crepacuore, 16 anni fa, dopo l'accusa infamante rivolta nei suoi confronti di essere a capo di una congrega che di notte, nella bassa modenese, portava in un pullman i bambini ad orge sataniche, con ammazzamenti e tagliamenti di testa. Una vicenda truculenta, tanto che fin dall'inizio, quando intervenni rivolgendo un atto di sindacato ispettivo all'allora ministro della giustizia Diliberto, appariva una cosa assolutamente assurda e folle, come la vicenda di Rignano Flaminio.

Bene, anzi male. Sono passati 16 anni e naturalmente i figli, portati via alla famiglia, non l'hanno mai più rivista perché sono stati affidati in Italia a situazioni diverse. La mamma vive in Francia con il quinto figlio, che si chiama Paolo ed ha 11 anni, e non ha mai potuto vivere in Italia altrimenti i servizi sociali le avrebbero portato via anche il quinto figlio.

Mi domando allora e domando a voi che sistema giudiziario è quello che distrugge una famiglia, porta via ai genitori i quattro figli minorenni e solo dopo 16 anni comunica loro quello che fin dall'inizio si capiva e cioè che erano totalmente innocenti rispetto agli addebiti infamanti loro rivolti. E malgrado il fatto che fossero già stati assolti in appello, la sentenza è stata impugnata in Cassazione. Sono stati di nuovo assolti in appello e nuovamente la sentenza è stata impugnata in Cassazione.

Parliamo di prescrizione e di tempi della giustizia, ma forse dovremmo parlare anche di consapevolezza, di servizi sociali, di assistenti sociali irresponsabili e di magistrati che, comunque vada a finire un processo, hanno già massacrati gli imputati, colpevoli o innocenti che risultino essere alla fine del procedimento.

Ebbene: chi paga? Chi risarcisce questa famiglia dal fatto di essere stata distrutta? E perché l'opinione pubblica non è stata coinvolta? Perché lei era una maestra d'asilo, fra le altre cose cattolica e che lavorava in parrocchia, o perché lui era un povero fuochista che lavorava nel settore della ceramica?

Il fatto di essere cittadini comuni, di non essere ricchi, famosi, politici, magistrati o attori giustifica una persecuzione di questo tipo nel silenzio complessivo di una società che quando si tratta di persone umili si disinteressa totalmente?

Sono voluto intervenire per abbracciare le vittime di questa vicenda, la mamma che è rimasta, il papà che è morto ed i figli che hanno subito questo massacro, sperando che nel Parlamento e nella magistratura (a proposito della quale parliamo di responsabilità civile) vi sia la consapevolezza che quando si tratta della vita delle persone la giustizia deve dare una risposta in tempi utili; la giustizia deve stabilire se una persona è colpevole o innocente, ma non può far stare un presunto colpevole tutta la vita sotto processo, perché quando alla fine la giustizia arriva, dopo 16 anni, purtroppo arriva fuori tempo massimo.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, utilizzerò solo pochi minuti per ricordare a questa Assemblea che questa settimana è giunto dal TAR del Lazio il rigetto del ricorso presentato dalle multinazionali del farmaco Novartis e Roche contro la multa loro inflitta, nel febbraio di questo anno, dall'Antitrust per un sospetto cartello ai danni del sistema sanitario italiano e dei numerosi pazienti affetti e afflitti dalla maculopatia degenerativa.

Appena entrati in Parlamento, nel maggio 2013, denunciammo questa vicenda con una interrogazione rivolta al Ministro della salute, interrogazione cui il Ministro non ha mai risposto. Egli ha risposto ad altre interrogazioni, contraddicendosi e dando informazioni che corrispondevano solo parzialmente a verità, e non ha preso alcuna iniziativa fino al febbraio 2014, a seguito della multa comminata dall'Antitrust. L'iniziativa è stata quella di emanare un decreto-legge che non sana assolutamente la situazione; la sana solo parzialmente, ma crea ulteriori problematiche, che saranno discusse in un'udienza ad aprile 2015. Vi sono infatti delle criticità per quanto riguarda la somministrazione di questo farmaco nelle strutture pubbliche e nelle strutture private, per il suo rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, ove prescritto ed utilizzato solo nelle strutture pubbliche.

Senza soffermarci su questo fatto, noi a giugno abbiamo denunciato l'inadeguatezza e l'incapacità del Ministro a reggere un Dicastero così importante, non solo alla luce del caso Avastin-Lucentis, ma anche alla luce di altri episodi che si sono susseguiti. Questa mozione di sfiducia giace nel cassetto da giugno 2014. Ora, alla luce anche del fatto che il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso e che quindi Roche e Novartis dovranno pagare oltre 180 milioni di euro di multa al Sistema sanitario nazionale (ma noi, con un'azione tempestiva del Ministro, ne avremmo anche risparmiati da maggio 2013), io ribadisco che, appena conclusa la sessione di

bilancio, vi sfinirò a furia di chiedervi di calendarizzare la nostra mozione che chiede le immediate dimissioni del ministro Beatrice Lorenzin dal reggere il Dicastero della salute. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei intervenire sulla questione dell'IMU sui terreni agricoli incolti, che sta registrando una commedia abbastanza imbarazzante. Il sottosegretario Baretta pochi minuti fa in Commissione finanze alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione di parlamentari del Partito Democratico, ha detto che il Governo si impegnerà per rinviare l'applicazione di questa IMU.

Ebbene, questa non è una vittoria del Partito Democratico, che ha avuto sette mesi di tempo a disposizione, da quando è stato emanato il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, per cancellare questa vergognosa norma, che richiama un decreto ministeriale che solo a distanza di sette mesi è stato emanato (il 28 novembre) e non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta*. Quel decreto, sottoscritto dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, è già stato trasmesso ai Comuni, dicendo loro che riceveranno, a bilancio chiuso ed assestato, un taglio sul bilancio in esercizio del 2014. In sostanza, hanno chiamato i sindaci a fare gli esattori, per conto dello Stato, nei confronti di quei proprietari di terreni agricoli incolti che fino ad oggi non hanno mai pagato l'IMU e che, secondo quel decreto, avrebbero dovuto pagarlo entro il 16 dicembre, ovvero fra poco meno di dieci giorni.

Pochi minuti fa il sottosegretario Baretta ha praticamente parlato di un rinvio di questa rata. Ebbene, quale sarà il provvedimento? Quando lo avremo? Quando saranno informati i sindaci? Quando saranno informati i proprietari terrieri?

Questa è una vera e propria presa in giro; non è una vittoria del Partito Democratico, ma è una sua sconfitta, perché in sette mesi è stato sordo di fronte ai richiami e agli emendamenti presentati dalla Lega Nord, tutti bocciati, a partire dal citato decreto-legge n. 66 (cosiddetto decreto competitività). Questo lo denunciemo con forza. È una presa in giro nei confronti dei sindaci, è una presa in giro nei confronti dei proprietari di terreni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 16 dicembre 2014**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 dicembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (1698) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (1699) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero legale).*

II. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2014 *(dalle ore 14 alle ore 16.30).*

La seduta è tolta *(ore 16,15).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (1642)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale)

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*quater*. – (*Collaborazione volontaria*). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b*) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni

per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b)*, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo

12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo, lettera *c*), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera *a*) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: *a*) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b*) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c*) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a*), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c*) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi deter-

minate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita

richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:

a) l'articolo 5-*quater*, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) l'articolo 5-*quinquies*, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

d) l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».

7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da *5-quater* a *5-septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

BELLOT

Le parole da: «Al comma» a: «d'imposta,».» respinte; seconda parte preclusa

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-*quater*», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,».*

Conseguentemente:

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-*quater*», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,».*

1.2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero».

1.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».

1.4

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni».

1.5

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Sost. id. em. 1.4

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».

1.7

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette violazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»;

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»;

Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».

1.10

BELLOT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».

1.11

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei redditi».

1.12

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».

1.14

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»;

b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento.»

1.17

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in sei rate mensili».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.18

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in tre rate bimestrali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.19

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti dell'intera procedura».

1.20

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».

1.21

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.22

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Le parole da: «Al comma» a: «n. 74» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

1.23

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione

volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

1.24

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

1.25

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri soci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.».

1.29

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte le informazioni rilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche».

1.30

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4.

1.32

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».

1.33

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, che si avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30 ore di servizi socialmente utili».

1.34

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi:

«7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta di collaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designati dall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente le informazioni di cui al comma 1 lettera a).

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà al soggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in caso di richiesta di collaborazione volontaria.

8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante, la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. »

1.35

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Le parole da: «Al comma» a: «commi 1, 2» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.36

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2.

1.37

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,».

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»;

dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «.Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari».

1.38

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,» aggiungere le seguenti: «8, 10,».

1.40

CALIENDO, SCIASCIA, MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».

1.46

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30 settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successive all'entrata in vigore della presente legge».

1.48

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.49

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metà del» con le seguenti: «in misura pari al»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con le seguenti: «doppio del minimo edittale»;

al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»;

al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della».

1.51

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.52

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto».

1.53

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto» ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.54

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto».

1.55

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metà della».

1.57

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità di definizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6.

1.59

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.61

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7.

1.62

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

1.63

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.

1.64

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Id. em. 1.63

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.

1.65

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN, BARANI (*), Giovanni MAURO (*)

Le parole da: «Al comma» a: «3 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.66

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.72

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

1.74

BELLOT

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall’Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell’Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell’amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell’accertamento dell’imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».

1.77

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».

1.78

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater», aggiungere le seguenti: «con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a),».

1.79

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero», aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies».

1.80

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS

Respinto

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.81

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici»;*
 - 2) *sopprimere le lettere a), b) e d).*
-

1.82

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».

1.83

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, con assegnazione prioritaria al comparto istruzione».

1.84

BELLOT

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.85

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

*«7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.*

«7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente. »

1.86

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna di esse».

1.88

SCAVONE, BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

Al comma 9, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire le seguenti: «inseriti nelle graduatorie pre-

viste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del disegno di legge n. 216 del 2011 nonché a quelli».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.89

BELLOT

Respinto

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventuale personale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso delle competenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di natura intercompartimentale o interente.».

1.90

SCAVONE, BARANI, Giovanni MAURO (*)

Ritirato

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.100

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio,

premessi che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

considerato che:

la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attività finanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membri della collettività;

tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di 30 ore, tutti i soggetti che, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge.

G1.101

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoricingaggio,

premessi che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

considerato che:

tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani, sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»;

la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progetto sperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado,

impegna il Governo a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazione fiscale nei programmi della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado.

G1.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 1642, considerato che:

il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto;

le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;

la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior

vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari;

strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione;

il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;

anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza;

tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione opposta di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;

tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impuniti numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conse-

guenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema,

impegna il Governo ad introdurre, nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimi di prescrizione per tutti i reati di corruzione.

G1.104

BIGNAMI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno, di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni ,in materia di autoriciclaggio,

premesso che:

l'articolo 1 del presente disegno, di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

considerato che:

il disegno di legge in oggetto non prevede l'obbligo da parte di chi decide di avvalersi della procedura di, collaborazione volontaria di informare gli eventuali soci, il che potrebbe avere pesanti ripercussioni su questi ultimi;

impegna il Governo:

a prevedere che qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità, giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, sia tenuto ad inviare una raccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. E a prevedere che a partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri soci abbiano 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.

G1.105

BIGNAMI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio,

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, stabilisce che le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a 4 specifiche finalità,

considerato che:

i tagli previsti nella legge di stabilità 2015 fanno venire meno le risorse ad alcuni fondi, quali quello per gli indigenti e quello per le politiche sociali, fondamentali per garantire l'assistenza alle persone in difficoltà quali poveri, disabili, anziani, immigrati e tossicodipendenti, infliggendo un duro colpo al *welfare* del nostro Paese,

si impegna il Governo:

a prevedere che parte delle entrate derivano dall'attuazione della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge, siano destinate al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali e all'edilizia popolare.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

EMENDAMENTI

2.1

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

2. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

3. Dopo l'articolo 648-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-*ter*.1. - (*Autoriciclaggio*). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

4. All'articolo 648-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articolo 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1*»;

b) al terzo comma, le parole: «648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1*».

5. All'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-*ter* e 648-*ter.1*»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1 e 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.2

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Precluso*Sopprimere il comma 1.*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.4

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto*Sopprimere il comma 2.*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.5

BELLOT, STEFANI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

''648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».

3.6

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Le parole da: «Al comma» a: «quattro anni e della multa da euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.7

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.9

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Le parole da: «Al comma» a: «da quattro a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1.», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

3.10

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

3.11

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».

3.12

BELLOT, STEFANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

3.13

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche o finanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari».

3.14

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche o finanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari».

3.15

SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di tale delitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,» aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto».

3.16

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».

3.18

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

3.19

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Id. em. 3.18

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

3.20

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Si applica la pena del reato presupposto, se minore».

3.21

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a

euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.22

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».

3.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimo a cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».

3.24

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sost. id. em. 3.23

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con le seguenti: tre anni».

3.25

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito».

3.26

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.

3.100

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Id. em. 3.26

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.

3.27

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».

3.28

BELLOT, STEFANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente:

«Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale».

3.29

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cui ai commi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso».

3.30

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.31

BARANI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attività professionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.32

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore».

G3.100

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Il Senato,

tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, e dell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione,

impegna il Governo,

ad inserire nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, da pochi giorni presentato al Senato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati di riciclaggio ed Autoriciclaggio che punisca

chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione, ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

G3.100 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
V. testo 3

Il Senato,

tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, e dell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione,

impegna il Governo:

a sostenere nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti - presentato al Senato il 20 novembre 2014 - una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio che punisca con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie;

ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che la pena sia aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore; che la pena sia diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; che la pena sia diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto; che la pena sia diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità;

ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che le circostanze attenuanti - diverse da quella prevista per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114 del codice penale - concorrenti con l'aggravante per coloro il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante; nonché ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca che ad essa si applichi l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

G3.100 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, e dell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di sostenere nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti - presentato al Senato il 20 novembre 2014 - una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio che punisca con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiun-

que sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie;

di adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che la pena sia aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore; che la pena sia diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; che la pena sia diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto; che la pena sia diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità;

di adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che le circostanze attenuanti - diverse da quella prevista per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114 del codice penale - concorrenti con l'aggravante per coloro il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante; nonché ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca che ad essa si applichi l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

(*) Accolto dal Governo.

G3.101

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1642, considerato che:

All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena

della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;

Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato;

Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;

Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di tali società.

L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza;

impegna il Governo:

a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazione previgente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinano il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare.

G3.102

DE PETRIS, BIGNAMI

Improprio

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato 1642, considerato che:

all'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;

tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato;

il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;

le attuali fattispecie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di tali società;

l'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza,

impegna il Governo:

a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinano il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

3.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

**ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 4.****Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B**Pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente
sugli emendamenti al disegno di legge n. 1642**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.87, 1.90, 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, la cui valutazione resta sospesa.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.50, 1.58, 1.75 e 1.89.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74, 1.85, 1.88 e 2.3.

Dichiarazione di voto della senatrice Chiavaroli sul disegno di legge n. 1642

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo discusso oggi in Aula è un provvedimento che apporta nell'ordinamento giuridico del nostro Paese un efficace strumento volto a dare efficaci risposte in materia di emersione e di rientro dei capitali detenuti all'estero ovvero per individuare strumenti e soluzioni che ne possano facilitare il percorso.

La grande novità di cui a lungo si è discusso è quella relativa all'introduzione, nel nostro ordinamento, della disciplina della «collaborazione volontaria» (*voluntary disclosure*) che prevede che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Non si tratta quindi di un condono fiscale, ma di una sorta di autodenuncia, attraverso una procedura di collaborazione pienamente aderente ai principi OCSE in materia: non viene garantito l'anonimato, le tasse omesse vengono pagate per intero, si ottiene la piena tracciabilità delle attività finanziarie.

Le norme sulla collaborazione volontaria vanno, altresì, collocate dentro il nuovo scenario mondiale. Dopo la crisi del 2008-2009, G20, OCSE e Unione Europea hanno previsto lo scambio automatico di informazioni finanziarie quale nuovo *standard* globale, mettendo fine al segreto bancario. In questo scenario risulta impensabile oggi, ipotizzare di poter continuare a detenere attività finanziarie segretate all'estero. *Standard*, peraltro, che è in grado di fornire nuovi e più forti strumenti anche nella lotta internazionale al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Già altri Paesi quali gli Stati Uniti, la Francia la Germania, la Spagna e il Regno Unito hanno realizzato programmi analoghi a quello in esame oggi, al fine di raggiungere un sano equilibrio tra le esigenze di lotta all'evasione fiscale e l'obiettivo di migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali per inaugurare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, basato su principi di parità tra le parti e leale collaborazione, principi che hanno portato all'approvazione quasi un anno fa, della delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Per quanto concerne inoltre l'annoso problema dell'evasione fiscale mi sembra opportuno ricordare all'Aula quanto espresso dalla Commissione per il controllo dei bilanci dell'Unione europea, del 23 aprile 2013, in cui, al punto 12, esprimeva «profonda preoccupazione per l'entità delle attività finanziarie offshore» e parimenti sottolineava «che, secondo le stime, le somme nascoste nei paradisi fiscali e quindi sviate dai normali circuiti finanziari ammontano a 16-25 mila miliardi; dato l'impatto di tali pratiche sugli interessi finanziari dell'Unione, invitava il Consiglio ad adottare misure urgenti per eliminare la possibilità di deviazione di capi-

tali dagli Stati membri verso i paradisi fiscali, come ad esempio una richiesta di autorizzazione preventiva obbligatoria per qualsiasi istituto bancario che riceva attivi finanziari da paradisi fiscali e/o li trasferisca e verso di essi».

Solo nel nostro Paese secondo uno studio della Banca d'Italia, le attività all'estero non dichiarate dagli italiani, nel 2008 oscillavano tra i 124 e i 194 miliardi di euro, ma analisi più recenti sembrano stimare l'evasione in circa 220 miliardi di euro, di cui l'80 per cento detenuti presso conti in Svizzera.

Questi dati rafforzano con convinzione il bisogno di una strategia concreta per contrastare il fenomeno evasivo.

Una ulteriore novità introdotta è l'articolo 648-ter del codice penale, la nuova fattispecie dell'autoriciclaggio. Il nuovo reato permetterà di incriminare, con pene fino a otto anni, chi, avendo commesso un delitto, ne occulta, trasferisce e impiega il denaro o gli altri proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine illecita. Si tratta di un'innovazione importante, più volte sollecitata all'Italia dal Fondo monetario internazionale, dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) e dal G20, per consentire al nostro Paese di aderire più compiutamente alle nuove regole internazionali in materia di trasparenza dei movimenti di capitale e di regolazione della globalizzazione finanziaria, anche ai fini antievasione fiscale (in questo senso, peraltro, l'Italia si era già impegnata due anni fa, nel momento in cui ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1999).

In conclusione, con questa legge ci auguriamo che il nostro Paese possa procedere sempre più velocemente, alla realizzazione di uno Stato dove il segreto bancario sarà un lontano ricordo, dove i paradisi fiscali siano sempre più lontani e inaccessibili, dove l'elusione delle regole di tracciabilità dei movimenti finanziari siano sempre più rari e dove vi sia un rapporto tra contribuente e Stato sussidiario ed equo.

A tal riguardo lo Stato offre una mano e un'ottima occasione per sanare gli errori del passato. Un aiuto che nulla ha a che vedere con scudi e condoni, ma che possa produrre, ne siamo certi, effetti ampiamente positivi sul patrimonio delle imprese italiane oltre che sui proventi dell'erario.

Per questo annuncio che il Gruppo Nuovo Centrodestra voterà con-vintamente a favore del provvedimento.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Doc.IV, n.5. Proposta di negare autorizzazione ad utilizzo intercettazioni nei confronti del senatore Azzollini	220	217	001	180	036	109	APPR.
002	Nom.	Doc.IV-quater, n.1. Proposta dichiarare incompetenza Senato a deliberare su applicabilità fatto oggetto procedim.	239	237	005	120	112	119	APPR.
003	Nom.	Disegno di legge n. 1642. Em. 1.1 (prima parte), Bellot	179	178	000	050	128	090	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1642. Emm. 1.4 e 1.5, Bignami e altri; Sciascia e altri	177	176	000	061	115	089	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.7, Bottici e altri	180	179	001	036	142	090	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.10, Bellot	187	186	003	037	146	094	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.11, Bottici e altri	187	186	001	038	147	094	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.12, Sciascia e altri	187	186	001	066	119	094	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.14, Bottici e altri	187	186	001	051	134	094	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.17 (prima parte), Barani e Mauro Giovanni	190	189	005	041	143	095	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.19, Mussini e altri	186	185	001	051	133	093	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.20, Mussini e altri	188	187	001	041	145	094	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0365

del 04/12/2014 8.46.51

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.21, Mussini e altri	193	192	001	043	148	097	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.22 (prima parte), Bottici e altri	193	192	001	053	138	097	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.24, Bottici e altri	192	191	001	052	138	096	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.25, Bignami e altri	191	190	001	050	139	096	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.29, Bottici e altri	193	192	001	042	149	097	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.30, Mussini e altri	194	193	001	042	150	097	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.32, Uras e altri	195	194	034	021	139	098	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.33, Bignami e altri	194	193	033	009	151	097	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.34, Sciascia e altri	199	198	002	039	157	100	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.35 (prima parte), Mussini e altri	201	200	001	041	158	101	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.37, De Petris e altri	199	198	002	041	155	100	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.40, Caliendo e altri	201	200	001	042	157	101	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.46, Mussini e altri	202	201	001	041	159	101	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0365

del 04/12/2014 8.46.51

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.48, Barani e Mauro Giovanni	202	201	001	027	173	101	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.49, Bottici e altri	202	201	002	040	159	101	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.51, Mussini e altri	201	200	001	041	158	101	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.53, Barani e Mauro Giovanni	203	202	002	032	168	102	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.52, Mussini e altri	202	201	001	040	160	101	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.54, Uras e altri	202	201	002	042	157	101	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.55, Mussini e altri	201	200	001	039	160	101	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.57, Bottici e altri	201	200	001	042	157	101	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.59, Mussini e altri	204	203	032	011	160	102	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.61, Mussini e altri	202	201	001	042	158	101	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.62, Bottici e altri	201	200	002	048	150	101	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1642. Emm. 1.63 e 1.64, Bottici e altri; Mussini e altri	202	201	001	041	159	101	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.65 (prima parte), Sciascia e altri	202	201	001	030	170	101	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0365

del 04/12/2014 8.46.51

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.72, De Petris e altri	201	200	002	052	146	101	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.74, Bellot	206	205	003	016	186	103	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.77, De Cristofaro e altri	201	200	001	042	157	101	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.78, Uras e altri	204	203	001	040	162	102	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.79, Uras e altri	204	203	001	053	149	102	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.80, De Cristofaro e altri	198	197	001	044	152	099	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.81, Bignami e altri	205	204	001	052	151	103	RESP.
046	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.82, Bignami e altri	201	200	001	050	149	101	RESP.
047	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.83, Mussini e altri	207	206	000	055	151	104	RESP.
048	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.84, Bellot	207	206	000	085	121	104	RESP.
049	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.85, De Petris e altri	205	204	002	054	148	103	RESP.
050	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.86, Mussini e altri	204	203	002	051	150	102	RESP.
051	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.88, Scavone e altri	210	209	006	032	171	105	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0365

del 04/12/2014 8.46.51

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n. 1642. Em. 1.89, Bellot	209	207	031	056	120	104	RESP.
053	Nom.	DDL n. 1642. ODG G1.100, Bignami e altri	206	205	013	073	119	103	RESP.
054	Nom.	DDL n. 1642. ODG G1.101, Bignami e altri	209	208	001	064	143	105	RESP.
055	Nom.	DDL n. 1642. ODG G1.102, De Cristofaro e altri	210	209	001	056	152	105	RESP.
056	Nom.	DDL n. 1642. ODG G1.104, Bignami	207	206	027	027	152	104	RESP.
057	Nom.	DDL n. 1642. ODG G1.105, Bignami	210	209	032	023	154	105	RESP.
058	Nom.	DDL n. 1642. Articolo 1	211	210	015	118	077	106	APPR.
059	Nom.	DDL n. 1642. Em. 2.1, Bottici e altri	208	207	008	034	165	104	RESP.
060	Nom.	DDL n. 1642. Em. 2.2, Bottici e altri	199	198	008	033	157	100	RESP.
061	Nom.	DDL n. 1642. Articolo 2.	207	206	014	119	073	104	APPR.
062	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.1 (prima parte), Barani e Mauro Giovanni	208	207	000	030	177	104	RESP.
063	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.4, Barani e Mauro Giovanni	209	208	000	034	174	105	RESP.
064	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.5, Bellot e Stefani	207	206	005	041	160	104	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 6

Seduta N. 0365

del 04/12/2014 8.46.51

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
065	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.6 (prima parte), Barani e Mauro Giovanni	207	206	001	034	171	104	RESP.
066	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.9 (prima parte), Buccarella e altri	210	209	001	084	124	105	RESP.
067	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.12, Bellot e Stefani	211	210	001	044	165	106	RESP.
068	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.13, De Petris e altri	210	209	012	014	183	105	RESP.
069	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.14, De Petris e altri	212	211	013	013	185	106	RESP.
070	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.15, Sciascia e altri	210	209	002	031	176	105	RESP.
071	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.16, Buccarella e altri	209	208	001	055	152	105	RESP.
072	Nom.	DDL n. 1642. Emm. 3.18 e 3.19, Buccarella e altri; Uras e altri	211	210	002	055	153	106	RESP.
073	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.20, Mussini e altri	211	210	011	045	154	106	RESP.
074	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.21, Barani e Mauro Giovanni	209	208	000	032	176	105	RESP.
075	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.22, De Petris e altri	207	206	001	054	151	104	RESP.
076	Nom.	DDL n. 1642. Emm. 3.23 e 3.24, Buccarella e altri; Uras e altri	211	210	001	055	154	106	RESP.
077	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.25, De Cristofaro e altri	207	206	011	044	151	104	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 7

Seduta N. 0365

del 04/12/2014 8.46.51

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
078	Nom.	DDL n. 1642. Emm. 3.26 e 3.100, Buccarella e altri; Mussini e altri	208	207	001	041	165	104	RESP.
079	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.27, Buccarella e altri	211	210	013	041	156	106	RESP.
080	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.28, Bellot e Stefani	212	211	002	041	168	106	RESP.
081	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.29, Sciascia e altri	211	210	001	031	178	106	RESP.
082	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.30, Barani e Mauro Giovanni	208	207	000	033	174	104	RESP.
083	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.31, Barani e Mauro Giovanni	207	206	001	032	173	104	RESP.
084	Nom.	DDL n. 1642. Em. 3.32, Buccarella e altri	211	210	000	054	156	106	RESP.
085	Nom.	DDL n. 1642. Articolo 3	214	213	015	131	067	107	APPR.
086	Nom.	DDL n. 1642. Articolo 4	214	213	018	123	072	107	APPR.
087	Nom.	DDL n. 1642. Votazione finale	193	192	012	119	061	097	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 2

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
CALDEROLI ROBERTO	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C
CALEO MASSIMO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C
CAMPANELLA FRANCESCO																				
CANDIANI STEFANO	F	C																		
CANTINI LAURA		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPELLETTI ENRICO	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
CARDIELLO FRANCO																				
CARDINALI VALERIA	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	C																		
CARRARO FRANCO	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASALETTO MONICA			F	F	F	C	F	C	F	A	F		F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO																				
CASSANO MASSIMO	F	C																		
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
CATALFO NUNZIA																				
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	C																		
CERONI REMIGIO	F	C																		
CERVELLINI MASSIMO	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO		F	F	F	F	C	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	A	A
CIOFFI ANDREA	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
CIRINNA' MONICA		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F																		
COLLINA STEFANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	C																		
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C
CONTE FRANCO	F	C																		
CONTI RICCARDO																				
CORSINI PAOLO	F	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COTTI ROBERTO	C												F	F	F	F	F	F	A	A
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C					C		

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 5

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANASSERO PATRIZIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANGILI GIOVANNA	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
MARAN ALESSANDRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	F	F																		
MARGIOTTA SALVATORE		F																		
MARIN MARCO	F	C																		
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO		F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
MARTINI CLAUDIO	F	F																		
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO	F	C																		
MATTESINI DONELLA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO MARIO	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZONI RICCARDO	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MESSINA ALFREDO	F	C																		
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO		C																		
MINEO CORRADINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	C																		
MIRABELLI FRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
MONTEVECCHI MICHELA			F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	C	F																		
MORRA NICOLA	C		F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	F																			
MUNERATO EMANUELA	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C
MUSSINI MARIA	C	F	F		F	A	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NACCARATO PAOLO	F	F																		
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA		F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	A	A

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 12

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FORMIGONI ROBERTO																				
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
GAETTI LUIGI	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
GALIMBERTI PAOLO																				
GAMBARO ADELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GASPARRI MAURIZIO																				
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO																				
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIBIINO VINCENZO	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C		C
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO																				
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO																				
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
IURLARO PIETRO	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO																				
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANZILLOTTA LINDA																		C	C	C
LATORRE NICOLA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEZZI BARBARA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
LIUZZI PIETRO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO EVA																				
LONGO FAUSTO GUILHERME																			C	C
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	C	F	F	C	F	C	F	F	C		F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 13

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANGILI GIOVANNA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA																				
MARGIOTTA SALVATORE																				
MARIN MARCO																				
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C		F
MARTINI CLAUDIO																				
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAURO MARIO	C	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAZZONI RICCARDO	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C		C	C					C	C	C		C				C		C
MESSINA ALFREDO																				
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO																			C	C
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
MONTEVECCHI MICHELA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA										F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
MORRA NICOLA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO																				
MUNERATO EMANUELA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
MUSSINI MARIA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
NACCARATO PAOLO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 17

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
AIELLO PIERO																				
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ALICATA BRUNO																				
AMATI SILVANA																				
AMIDEI BARTOLOMEO	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA																				
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ANITORI FABIOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ARACRI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
ARRIGONI PAOLO	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A		F	F	F	A	C	
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
AUGELLO ANDREA																				
AURICCHIO DOMENICO	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO																				
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	A	A
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	A	C	C
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BERGER HANS	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BERNINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
BERTACCO STEFANO		C	C	C		C	C	F	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIGNAMI LAURA																				
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																				
BISINELLA PATRIZIA	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	A	C	C
BLUNDO ROSETTA ENZA																				
BOCCA BERNABO'																				
BOCCHINO FABRIZIO																				
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA																				C
BORIOLE DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	A	F	F	F	A	A	C	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO DONATO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
BUBBICO FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	A	C	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 20

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
FORMIGONI ROBERTO																				
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
GALIMBERTI PAOLO																				
GAMBARO ADELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GASPARRI MAURIZIO								C		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
GENTILE ANTONIO																				
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO																				
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ICHINO PIETRO																				
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
IURLARO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	F	F	F	C	C	C	C	C	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C
LANGELLA PIETRO																				
LANIECE ALBERT	C	C	C																	
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LONGO EVA																				
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LUCIDI STEFANO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 21

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	A	C	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
MARCUCCI ANDREA																				
MARGIOTTA SALVATORE																			C	C
MARIN MARCO										C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
MARTINI CLAUDIO														C	C	C	C	F	C	C
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAURO GIOVANNI					C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MAURO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO																				
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
MILLO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MINEO CORRADINO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
MORRA NICOLA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MUCCHETTI MASSIMO																				
MUNERATO EMANUELA	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	A	C	C
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F		F	C		
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F		F	A	A	C	F	F

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 22

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	C	A
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PAGANO GIUSEPPE																				
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PAGLINI SARA																				
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO																				
PALERMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C		
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PELINO PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI																				
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	A	A
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO																				
PICCOLI GIOVANNI																				
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PUGLIA SERGIO																				
PUGLISI FRANCESCA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO																				
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
RAZZI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C		
REPETTI MANUELA																				
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ROMANI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		F	F	F	C	C	C	C	C
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO																				
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 23

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
RUVOLO GIUSEPPE																				
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	A	C	F	
SANTINI GIORGIO																	C	F	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA																				
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F		F	A	A	C	F	F
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
SCOMA FRANCESCO																				
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	A	F	F	F	F	A	C	F	F
SIBILIA COSIMO																				
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
STEFANI ERIKA	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	A	C	C
STEFANO DARIO																				
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C			C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
TAVERNA PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
TOCCI WALTER		C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TORRISI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOSATO PAOLO	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	A	C	C
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TURANO RENATO GUERINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	A	A
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	A	A	C	F	F
VALDINOSI MARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 28

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
FORMIGONI ROBERTO																				
FORNARO FEDERICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GAETTI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GALIMBERTI PAOLO																				
GAMBARO ADELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F			C	F		C			C	F
GATTI MARIA GRAZIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO																				
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIBIINO VINCENZO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GINETTI NADIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GOTOR MIGUEL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO																				
GUERRA MARIA CECILIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO																				
IDEM JOSEFA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IURLARO PIETRO	C															C	C	C	C	C
LAI BACHISIO SILVIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO																				
LANIECE ALBERT																				
LANZILLOTTA LINDA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEPRI STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEZZI BARBARA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LIUZZI PIETRO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LO GIUDICE SERGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO EVA																				
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCHERINI CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LUMIA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 29

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
MANASSERO PATRIZIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI																				
MANCUSO BRUNO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MANGILI GIOVANNA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MARAN ALESSANDRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA																				
MARGIOTTA SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIN MARCO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO MAURO MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MARTINI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAURO MARIO	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MAZZONI RICCARDO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO																				
MICHELONI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MINEO CORRADINO	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MIRABELLI FRANCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MONTEVECCHI MICHELA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MORRA NICOLA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F		F	C
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO																				
MUNERATO EMANUELA	A	C	C	F	C	F	F	A	A	C	F	F	A	C	F	F	A	C	A	F
MUSSINI MARIA		C	C	A	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
NACCARATO PAOLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 33

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
AIELLO PIERO							
AIROLA ALBERTO	F	C	C	F	C	C	
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	F	F	F
ALBERTINI GABRIELE	C	C		C	F	F	F
ALICATA BRUNO							
AMATI SILVANA	C	C	C	C	F	F	F
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F	F	C	C	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA							
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	F	F	F
ANITORI FABIOLA	C	C	C	C	F	F	F
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	
ARRIGONI PAOLO	C	C	C	F	A	A	A
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C		C	C	F	F	F
AURICCHIO DOMENICO	F	F	F	C	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F	F	
BARANI LUCIO	F	F	F	C	C	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	C	C	C	F	F	C	C
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	C	C		F	A	A	A
BENCINI ALESSANDRA	C	C	C	F	F	A	C
BERGER HANS	C	C	C	C	F	F	F
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	C	C	C	C
BERTACCO STEFANO	F	F	F	C	C	C	C
BERTOROTTA ORNELLA	C	C	C	F	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	F	F	F
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	F	F	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M
BIGNAMI LAURA							
BILARDI GIOVANNI EMANUELE							
BISINELLA PATRIZIA	C	C	C	F	A	A	A
BLUNDO ROSETTA ENZA							
BOCCA BERNABO'							
BOCCHINO FABRIZIO							
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	F	F	
BONDI SANDRO							
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	C	C	C	C
BORIOLO DANIELE GAETANO	C	C	C	C	F	F	F
BOTTICI LAURA	C	C	C	F	C	C	C
BROGLIA CLAUDIO	C		C	C	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	C
BRUNO DONATO	F	F	F	C	C	C	C
BUBBICO FILIPPO							
BUCCARELLA MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 34

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
BULGARELLI ELISA	C	C	C	F	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	F	A	A	A
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	C	C	C	C
CAMPANELLA FRANCESCO							
CANDIANI STEFANO							
CANTINI LAURA	C	C	C	C	F	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	F	F	F
CAPELLETTI ENRICO	C	C	C	F	C	C	C
CARDIELLO FRANCO							
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	F	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO							
CARRARO FRANCO	F	F	F	C	C	C	C
CASALETTO MONICA	C	C	C	F	F	C	
CASINI PIER FERDINANDO							
CASSANO MASSIMO							
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	C	C	C	F	C	C	C
CATALFO NUNZIA							
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO							
CERONI REMIGIO							
CERVELLINI MASSIMO	C	C	C	F	F	C	C
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	F	C	F
CHITI VANNINO	C	C	C	C	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	C	C	F	C	C	C
CIOFFI ANDREA	C	C	C	F	C	C	C
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	F	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.							
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	F	F	F
COLUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	F	F	A	A	A
COMPAGNA LUIGI	A		A	C	A	A	F
COMPAGNONE GIUSEPPE							
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	C	F	A	A	A
CONTE FRANCO							
CONTI RICCARDO							
CORSINI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M
COTTI ROBERTO	C	F	C	F	C	C	C
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	C	C	C	F	A	A	A
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	F	F	F
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 35

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	F	F	F
D'ALI' ANTONIO							
DALLA TOR MARIO							
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	C	C	C	C
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	F	F	F
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	F	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	C	C	F	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	F	F	C	C
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA							
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO							
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	F	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	F
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F		C	F	F	
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	F	F	
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	F	F	F
DIVINA SERGIO	C	C	C	F	A	A	A
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	C	C	C	F	C	C	C
ENDRIZZI GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	F	F	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	F	F	F
FALANGA CIRO	F	F	F	C	C	C	C
FASANO ENZO							
FASIOLO LAURA	C	C	C	C	F	F	
FATTORI ELENA							
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	F	F	F
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	P	P	P	P	P	P	P
FERRARA ELENA	C	C	C	C	F	F	F
FERRARA MARIO							C
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	F	F	F
FILIPPIN ROSANNA							
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	F	F	F
FISSORE ELENA	C	C	C	C	F	F	F
FLORIS EMILIO							

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 36

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
FORMIGONI ROBERTO							
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	F	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	F	F	F
FUCKSIA SERENELLA	C	C	C	F	C	C	
GAETTI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C
GALIMBERTI PAOLO							
GAMBARO ADELE	M	M	M	M	M	M	M
GASPARRI MAURIZIO	F		F	C	C	C	
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	F	F	F
GENTILE ANTONIO							
GHEDINI NICCOLO'							
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	C	C	C	
GINETTI NADIA	C	C	C	C	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	F	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	C	C	F	C	C	C
GOTOR MIGUEL		C	C	C	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	F	F	F
GRASSO PIETRO							
GUALDANI MARCELLO							
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	F	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	F	F	F
ICHINO PIETRO							
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	F	F	F
IURLARO PIETRO	F	F	C	C	C	C	C
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	F	F	F
LANGELLA PIETRO							
LANIECE ALBERT							
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C		F	F	F
LATORRE NICOLA	C	C	C		F	F	F
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	F	F	F
LEZZI BARBARA	C	C	C	F	C	C	C
LIUZZI PIETRO	F	F	F	C	C	C	
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	F	F	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	F	F	F
LONGO EVA							
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	F	F	F
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	F	F	F
LUCIDI STEFANO	C	C	C	F	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	F	C	C	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 37

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	F	F	F
MANCONI LUIGI							F
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	F	F	F
MANDELLI ANDREA	F	F	F	C	C	C	C
MANGILI GIOVANNA	C	C	C	F	C	C	C
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	F	F	F
MARCUCCI ANDREA							
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	F	F	F
MARIN MARCO	F	F	F	C	C	C	
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	F	F	F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	F	F	F
MARTELLI CARLO	C	C	C	F	C	C	C
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	F	F	F
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO							
MATTEOLI ALTERO							
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	F	F	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	F	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F	C	C	C	C
MAURO MARIO	C	C	C	C	C	F	
MAZZONI RICCARDO	F	F	F	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA							
MESSINA ALFREDO							
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	F	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	F	F	F
MILO ANTONIO	F	F	F	C	C	C	
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	F	F	F
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	F	F	C	C	C	
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	F	F	F
MOLINARI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C
MONTEVECCHI MICHELA	C	C	C	F	C	C	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	F	F	
MORONESE VILMA	C	C	C	F	C	C	C
MORRA NICOLA	C	C	C	F	C	C	C
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	F	F	F
MUCCHETTI MASSIMO							
MUNERATO EMANUELA	C	C	C	F	A	A	A
MUSSINI MARIA	C	C	F	F	C	A	C
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	A	A	F
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA	C	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 38

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	C	C	F	A	A	C
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	F	F	F
PADUA VENERA	C	C	C	C	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE							
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	F	F	F
PAGLINI SARA							
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO							
PALERMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO							
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	F	F	
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	F	F	F
PEGORER CARLO	C	C	C	C	F	F	F
PELINO PAOLA	F	F	F	C	C	C	C
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI							
PETRAGLIA ALESSIA	C	C	C	F	F	C	C
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	C	C	F	C	C	C
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	F	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO							
PICCOLI GIOVANNI							
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	F	F	F
PUGLIA SERGIO							
PUGLISI FRANCESCA	M	M	M	M	M	M	M
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO							
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	F	F	F
RAZZI ANTONIO							
REPETTI MANUELA							
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	C	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	F	F	C	C	C	C
ROMANI MAURIZIO	C	C	C	F	F	A	C
ROMANI PAOLO	C	F		C	C	C	
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	F	F	F
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	F	F	F
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	F	F	F
ROSSI MARIAROSARIA							
ROSSI MAURIZIO							
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 39

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
RUVOLO GIUSEPPE							
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	M	M	M	M	M	M	M
SANTANGELO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	F	F	F
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA							
SCHIFANI RENATO							F
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	C	C	C	
SCIBONA MARCO	C	C	C	F	C	C	C
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO	F	F	F	C	C	C	C
SCOMA FRANCESCO							
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	C	C	C	
SERRA MANUELA	C	C	C	F	C	C	C
SIBILIA COSIMO							
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	F	F	F
SIMEONI IVANA	C	C	C	F	C	C	C
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	F	F	F
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	F	F	F
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	F	F	F
SPOSETTI UGO				C	F	F	F
STEFANI ERIKA	C	C	C	F	A	A	
STEFANO DARIO							C
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	F	F	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	F	F	F	C	C	C	C
TAVERNA PAOLA	C	C	C	F	C	C	C
TOCCI WALTER	C	C	C	C	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	F	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	F	F	F
TORRISI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M
TOSATO PAOLO	C	C	C	F	A	A	A
TREMONTI GIULIO							
TRONTI MARIO	C	C	C	C	F	F	F
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	F	F	F
URAS LUCIANO	C	C	C	F	F	C	C
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	F	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C
VALDINOSI MARA	C	C	C	C	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	F	F	F
VATTUONE VITO	C	C	C	C	F	F	F
VERDINI DENIS							
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0365 del 04/12/2014 Pagina 40

Totale votazioni 87

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000087						
	081	082	083	084	085	086	087
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO							
VILLARI RICCARDO							
VOLPI RAFFAELE	C	C	C	F	A	A	A
ZANDA LUIGI	C	C		C	F	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	F	F	F
ZAVOLI SERGIO					F	F	F
ZELLER KARL	C	C	C	C	F	F	
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	F	F	A
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	C	C	C	C
ZUFFADA SANTE	M	M	M	M	M	M	M

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Doc. IV, n. 5:

sulla votazione relativa al documento, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Doc. IV-quater, n. 1:

sulla votazione relativa al documento, i senatori Pagliari e Dirindin avrebbero voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Naccarato un voto di astensione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1642:

sull'articolo 2, la senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rossi Luciano, Rubbia, Sacconi, Sangalli, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Corsini (*dalle ore 11,30*), Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone e Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 6ª Commissione permanente:

cessa di farne parte la senatrice Merloni, in qualità di sostituto del senatore Olivero;

entra a farne parte la senatrice Merloni.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo (*Doc. XXIV, n. 40*).

Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche e affari europei.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Fravezzi Vittorio, Zeller Karl, Palermo Francesco, Berger Hans, Panizza Franco, Laniece Albert, Longo Fausto Guilherme, Romano Lucio, Conte Franco

Modifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province) (1705)

(presentato in data 04/12/2014);

senatori Fravezzi Vittorio, Berger Hans, Palermo Francesco, Panizza Franco, Longo Fausto Guilherme, Verducci Francesco, Conte Franco

Disposizioni in materia di regime agevolato di accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (1706)

(presentato in data 04/12/2014);

senatori Mazzoni Riccardo, Manconi Luigi

Modifica all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, concernente norme sull'ordinamento penitenziario in materia di visite agli istituti penitenziari (1707)

(presentato in data 04/12/2014)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ceroni Remigio

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di at-

tribuzione dei seggi e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nelle rispettive giunte (1665)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 04/12/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Romano Lucio, sen. Di Biagio Aldo

Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità dei dipendenti delle unioni di comuni (1666)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/12/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico ed altri

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con riordino della geografia delle corti d'appello (1640)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/12/2014);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Consiglio Nunziante

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo (1657)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 04/12/2014);

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (1698)

Derivante da stralcio art. da 1 a 16, art. 17, commi da 1 a 10, da 12 a 19 e 21, artt. 18 e 19, art. 20, comma 1, art. 21, commi da 1 a 7 e da 9 a 14, artt. da 22 a 27, art. 28, commi da 1 a 14, da 16 a 22 e 28, artt. 29 e 30, art. 31, commi da 1 a 7 e da 11 a 19, art. 32, commi da 1 a 5, artt. da 33 a 40, artt. da 42 a 47 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Terri-

torio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2679-BIS approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 04/12/2014);

5ª Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (1699)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2680 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2680-BIS);
(assegnato in data 04/12/2014);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1678)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/12/2014);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Pagliari Giorgio
Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli (1614)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/12/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Gasparri Maurizio
Disposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica nei casi di presenza dell'amianto (1667)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 04/12/2014);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Manconi Luigi

Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica (1608)

previ pareri delle Commissioni 1^o (Affari Costituzionali), 2^o (Giustizia), 5^o (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 04/12/2014).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesa d’ufficio (n. 123).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 gennaio 2015. Le Commissioni 1^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 24 dicembre 2014.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 28 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, per l’anno 2010, per ulteriori lavori di completamento nella chiesa degli Agostiniani di San Nicolò (Santuario di Santa Maria Goretti) in Corinaldo (Ancona).

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 413).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 28 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta dall’Ente nazionale

per il microcredito nell'anno 2013, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2014 e sulla consistenza organica del medesimo Ente.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 414).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 novembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, la relazione sull'attività svolta dal Comitato tecnico per il conseguimento delle finalità di cui al medesimo decreto legislativo n. 190 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, predisposta dal medesimo Comitato, aggiornata al 31 agosto 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (*Doc. CCXXIII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 novembre e 2 dicembre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 204);

dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 205);

della Società italiana per le Imprese all'Estero – SIMEST S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 206);

della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 207).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 28 novembre 2014, ha inviato la deliberazione n. 17/2014/G – Relazione concernente «Indagine sugli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore *tax compliance*».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 415).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 dicembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia (COM (2014) 713 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 gennaio 2015.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1^a Commissione entro l'8 gennaio 2015.

La Commissione europea, in data 2 dicembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i seguenti atti:

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM (2014) 714 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM (2014) 715 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento gli atti sono deferiti alle Commissioni riunite 1ª e 2ª che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il parere motivato su ciascuno di essi entro il termine del 15 gennaio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alle Commissioni riunite entro l'8 gennaio 2015.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Gambaro, Mario Mauro, Maurizio Romani, Fucksia, Gaetti e Calderoli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00358 del senatore Compagnone ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01496 del senatore Pagliari ed altri.

I senatori Pagliari, Astorre e Albano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03092 della senatrice Bertuzzi ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 novembre al 3 dicembre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 66

DE PETRIS: sul trasferimento coattivo di 151 cani da un rifugio autorizzato ad una struttura non autorizzata in provincia di Foggia (4-01590) (risp. DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*)

FAZZONE: sui trasferimenti del personale del Ministero degli affari esteri da e verso sedi estere (4-02590) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

GAETTI ed altri: sull'incremento delle quantità di mercurio tossico nei prodotti ittici (4-02419) (risp. DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*)

MANCONI: su una manifestazione di protesta a piazza San Pietro di un cittadino milanese per la salvaguardia del cimitero «ad Martyres» di Milano (4-01519) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MUSSINI ed altri: sul regime agevolato IVA per i rappresentanti diplomatici e consolari (4-01502) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

PUGLIA ed altri: sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) (4-01111) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) (4-02095) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

VACCIANO ed altri: sugli aerei in dotazione alla scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina (4-02184) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

Interpellanze

DI BIAGIO. – *Ai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Corpo militare della Croce rossa italiana rischia di essere smilitarizzato da una riforma introdotta dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che impone la privatizzazione dell'ente pubblico Croce rossa, il conseguente passaggio dei militari in un ruolo speciale del personale civile della CRI, e la mobilità a partire dal 2015;

alla mobilità farà seguito, al termine dei 2 anni, il licenziamento dei militari coinvolti se non saranno stati assorbiti da altri enti o dicasteri che abbiano bandito concorsi e che abbiano le necessarie disponibilità finanziarie, a giudizio dell'interpellante sono persone con probabilità quasi nulle di ricollocamento;

è opportuno ricordare che il Corpo militare della CRI, ausiliario delle forze armate dello Stato, è disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, inerente, tra l'altro, allo stato giuridico, all'avanzamento e al trattamento economico e previdenziale di tutti militari dello Stato;

secondo le disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012, che ha privatizzato l'ente pubblico CRI definendo la smilitarizzazione del personale militare, il Corpo militare sarà costituito, a partire dal 1° gennaio 2015, dal solo personale volontario in congedo. Tale contingente si troverà, tuttavia, ad operare in condizioni di forte criticità perché privo di quell'indispensabile supporto amministrativo e logistico garantito, finora, del personale in servizio;

a giudizio dell'interpellante la privatizzazione, i cui effetti negativi si stanno già manifestando a tutti i livelli, determinerà un pesante indebolimento di uno dei principali strumenti di soccorso sanitario e di supporto

socio-assistenziale per la popolazione in tutte quelle circostanze di pubbliche calamità o gravi emergenze nazionali o internazionali dove il Corpo militare è sempre stato presente operando con elevata competenza;

il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per oltre 1.100 militari in servizio, che, transitando in un ruolo civile, verranno posti in mobilità protetta per 2 anni, incorrendo poi nel realistico rischio di licenziamento;

una sorte ancor più critica interessa, in queste ore, i 175 militari in servizio a tempo determinato, che operano per la Croce rossa anche da 20 anni con grande professionalità e che il 1° gennaio 2015 perderanno il posto di lavoro senza alcuna possibilità di diversa collocazione a causa del congedamento e della fine di ogni rapporto lavorativo;

considerato che:

una recente sentenza della Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia in relazione al rapporto di lavoro instaurato e per aver reiterato per più di 3 anni i contratti a tempo determinato ai docenti operanti nella pubblica amministrazione, a giudizio dell'interpellante si delinea, nella fattispecie, anche la possibilità di estendere questo principio giuridico ad altre categorie di lavoratori interessati della pubblica amministrazione, quali quelli operanti nel comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso;

appare incontrovertibile che il personale militare richiamato e impiegato per i compiti istituzionali dell'ente pubblico Croce rossa ha già ampiamente superato i 3 anni di permanenza in servizio e, dunque, potrebbe ricadere a pieno titolo nella tipologia di personale per cui si è espressa la Corte di giustizia europea,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano predisporre per salvaguardare la professionalità del personale militare richiamato in servizio temporaneo che, da quasi 20 anni, assicura i servizi socio-assistenziali all'intera collettività e per garantirne, anche quale atto di doveroso riconoscimento, il proseguimento dell'attività lavorativa;

quali iniziative intendano predisporre, anche nell'imminente discussione della legge di stabilità per il 2015, per sospendere l'applicazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 e valutare una riorganizzazione della Croce rossa nel rispetto dei lavoratori, civili e militari, e della natura e vocazione dell'ente stesso.

(2-00228)

Interrogazioni

MATURANI, MATTESINI, FABBRI, DI GIORGI, LEPRI, GATTI, MANASSERO, GUERRA, CHITI, PAGLIARI, VERDUCCI, DEL BARBA, FATTORINI, DALLA ZUANNA, CIRINNÀ, PUPPATO, BERTUZZI, CUOMO, CANTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, GIACOBBE, BORIOLI, FASIOLO, LO GIUDICE, LUCHERINI, MORGONI, COL-

LINA, ORRÙ, ASTORRE, PADUA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 25 novembre 2014, come riportato da diversi organi di stampa nazionali, nel reparto di ginecologia dell'ospedale «Cervello» di Palermo è stata ricoverata una donna di 30 anni con l'accusa di omicidio volontario, a seguito della morte della figlia neonata gettata nei rifiuti subito dopo il parto;

tale caso di cronaca è solo l'ultimo di una lunga serie di casi che vedono la morte di neonati abbandonati subito dopo il parto in condizioni che non consentono in alcun modo la loro sopravvivenza;

la nascita di un bambino è un evento straordinario nell'esistenza di una donna, che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva e relazionale. Non tutte le donne riescono ad accogliere o sostenere la loro maternità, per un complesso di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficoltà di varia natura della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, occorre che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni dagli esiti drammatici al momento del parto;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127», dispone che: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»;

le strutture ospedaliere presso le quali avviene la nascita sono dunque tenute ad assicurare alla madre e al neonato, per il quale è disposto l'immediato avvio del procedimento di adottabilità, la piena attuazione di tali diritti, tramite gli operatori sanitari, psico-sociali, assistenziali e amministrativi, nella specificità delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate alla tutela;

rilevato inoltre che:

diverse Regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Difatti, tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza, nonché interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, consentono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e, infine, la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna se riconoscere o meno il bambino;

il carattere non sistemico e strutturale delle campagne informative non è riuscito ad oggi a garantire il non ripetersi dei continui fatti di cro-

naca che registrano con una cadenza drammaticamente regolare le morti di neonati, abbandonati immediatamente dopo il parto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere iniziative al fine di realizzare su tutto il territorio nazionale, anche d'intesa con le Regioni, una capillare campagna informativa, nonché al fine di sostenere ogni altro mezzo idoneo ad arginare un fenomeno tragico che ancora oggi conta troppe vittime;

se non ritenga altresì di promuovere l'istituzione di servizi di ascolto e di aiuto presso le aziende sanitarie locali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei consultori familiari, nonché presso le strutture ospedaliere al fine di garantire un'adeguata conoscenza del diritto per le donne di partorire nell'anonimato.

(3-01503)

PEPE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 78° reggimento fanteria «Lupi di Toscana» fu costituito il 1° agosto 1862 ed è stato uno dei più gloriosi reggimenti dell'Esercito italiano;

nel corso della prima guerra mondiale dopo la battaglia di Dosso Faiti «gli fu conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Decorato di Ordine Militare d'Italia, Medaglia d'Oro, due Medaglie d'Argento al Valor Militare ed una al Valore dell'Esercito. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, in cui si distinse ancora una volta per valore, fu ricostituito a Firenze, nella Caserma "Gen. Ferrante Gonzaga" di Scandicci, dove è rimasto di stanza fino al definitivo scioglimento avvenuto a Firenze il 31 marzo 2008»; (come si legge nelle «pagine di storia» sul sito dell'Esercito);

nel 1993 «con il basco blu e la divisa coloniale, i Lupi di Toscana prestano la loro opera in terra somala, al servizio dell'ONU all'interno della Operazione Ibis, assumendo la responsabilità del settore Nord di UNOSOM. Il 78° è stato il primo reparto italiano, con la Brigata Paracadutisti "Folgore", ad essere impegnato in combattimento dopo la seconda guerra mondiale. Per l'ottimo comportamento in Somalia, è stata conferita la medaglia d'Argento al valore dell'Esercito alla Bandiera», come si legge su «Wikipedia»;

dal giorno in cui fu sciolto, la caserma «Gen. Ferrante Gonzaga» di Scandicci è stata lasciata in stato di completo abbandono e vandalizzata. All'interno della caserma resisteva lo storico monumento dedicato ai Lupi di Toscana, copia del quale si trova lungo la strada statale 14 in località San Giovanni di Timavo (comune di Duino- Aurisina) a pochi chilometri dal monte Ermada, punto più meridionale del fronte del Carso dove questa brigata, nella primavera del 1917, giunse per sostenere la «Trapani» nella decima battaglia dell'Isonzo;

il monumento è composto da due lupi in bronzo, simbolicamente rivolti il primo verso il monte Ermada mentre richiama il branco, il secondo invece volge lo sguardo verso il basso, come se volesse controllare il nemico;

per evitare che il monumento fosse asportato da eventuali malintenzionati, l'associazione «Lupi di Toscana», composta da ex militari che hanno prestato servizio nel 78° reggimento, ha chiesto e ottenuto che fosse trasferito presso la caserma «Cavalli» di Firenze, contribuendo in modo cospicuo a finanziarne il restauro; considerato che:

a breve anche la caserma Cavalli chiuderà definitivamente i battenti per essere trasferita dal demanio militare al Comune di Firenze;

non è chiara la sorte del monumento, provvisoriamente ricollocato all'interno della «Casa del soldato» di Firenze, in via della Scala;

sarebbero stati effettuati, ad opera di ignoti, dei saggi per valutare la convenienza economica della fusione e della vendita del metallo del monumento;

a giudizio dell'interrogante la città di Firenze e l'Italia tutta, in un momento di grave crisi morale, prima ancora che economica, non possono permettersi di abbandonare in un deposito o, peggio, di fondere e rivendere per pochi spiccioli un monumento rappresentativo di uno dei più gloriosi reggimenti di fanteria dell'Esercito italiano;

a parere dell'interrogante non mancherebbero alla città di Firenze e all'Esercito italiano fondi e locali che consentirebbero una degna collocazione del monumento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che l'attuale incertezza circa la futura collocazione di un glorioso monumento sia degna della memoria di una nazione civile;

se sia a conoscenza del fatto che, per quanto risulta all'interrogante, con fondi limitati e buona volontà sarebbe possibile collocare degnamente ed esporre al pubblico un pezzo importante della storia dell'Esercito italiano;

quali iniziative intenda comunque assumere al fine di salvare una parte importante del patrimonio storico di questa nazione;

se consideri vuote parole il motto del 78° reggimento di fanteria che recita: «Tusci ab hostium grege legio vocati luporum», cioè «I Toscani sono chiamati dal gregge dei nemici legione di lupi».

(3-01504)

ALBANO, RUTA, BERTUZZI, SOLLO, VALENTINI, PUPPATO, PAGLIARI, PEGORER, IDEM, PEZZOPANE, FASIOLO, LO GIUDICE, VACCARI, LUCHERINI, Elena FERRARA, ORRÙ, SCALIA, LUMIA, AMATI, CALEO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 («decreto-legge Irpef»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, sostituendo il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale, che individui una precisa lista di Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichi l'esenzione IMU (già prevista per l'Ici) per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posse-

duti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e gli altri soggetti, diversi dai precedenti;

tale decreto non è ad oggi ancora stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

lo statuto del contribuente (di cui alla legge n. 212 del 2000, e successive modificazioni) vieta di prevedere adempimenti a carico del contribuente prima di 60 giorni dall'entrata in vigore di provvedimenti di attuazione di nuove leggi;

i grandi danni da dissesto idrogeologico avvenuti durante tutto il 2014 sono notoriamente attribuibili anche all'abbandono dei territori svantaggiati;

considerato che:

il decreto ministeriale è stato emanato a ridosso della scadenza dei termini di pagamento e obbligherà i contribuenti interessati a pagare l'imposta entro il 16 dicembre 2014, peraltro in un'unica soluzione;

in tale decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'esenzione IMU per i terreni agricoli, che fino a oggi copriva circa 3.500 Comuni italiani, nelle intenzioni del Governo sarebbe prevista solo per circa 1.500 Comuni; gli altri 2.000 avrebbero un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali poiché il criterio utilizzato per definire in quale delle 3 fasce rientri il Comune è calcolato sulla base dell'altitudine certificata dall'ISTAT, ovvero sull'«altitudine del centro»; tale altitudine non si riferisce quindi all'effettiva altitudine del terreno oggetto dell'imposta;

rimarrebbero quindi tutelati totalmente solo i Comuni con un'altitudine del cento superiore ai 600 metri, mentre l'esenzione parziale comprenderebbe i Comuni tra i 281 e i 600 metri di altitudine e gli altri, i non montani, dovrebbero pagare una IMU completa su tutti i terreni;

molti dei Comuni che sarebbero interessati dall'estensione dei territori soggetti a tale imposta ricadono nelle zone dove si sono registrati noti e disastrosi effetti del maltempo, sia di recente che durante tutto il 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato le ripercussioni di tale formulazione, sia sulle imprese agricole che più in generale sulla gestione dei territori svantaggiati e quindi sulla tutela dell'ambiente e dei cittadini;

se intenda adottare iniziative urgenti finalizzate a rinviare l'adozione e l'efficacia del decreto ministeriale, che rischierebbe di provocare pesanti ricadute sui contribuenti e evidenti difficoltà nel rispetto delle scadenze dei versamenti.

(3-01505)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 8 dicembre 2011 a Pescara venne elevata una contravvenzione per divieto di sosta e venne effettuata la successiva rimozione di un'autovettura Mercedes parcheggiata negli spazi delimitanti la fermata dell'autobus delle linee urbane, visto che essa impediva la sosta e persino la manovra di immissione del mezzo pubblico su altra strada;

l'autovettura, da successivi accertamenti, risultò intestata al questore di Pescara e venne prelevata contestualmente a quelle di altri 3 cittadini, sanzionati per la medesima infrazione;

lo stesso questore, come da sua ammissione riportata dalla stampa locale, telefonò al comandante della Polizia municipale, il quale inviò una vettura di servizio a prelevare e a condurlo al comando, dove la Mercedes venne subito restituita senza alcuna altra formalità, ovvero senza alcuna sanzione amministrativa (spesa accessoria di rimozione e custodia o deposito) né tantomeno oblazione, contrariamente a quanto accaduto ai proprietari delle altre auto prelevate dal carro attrezzi nella stessa occasione; nei giorni successivi lo stesso quotidiano pubblicò sia la copia della contravvenzione, sia del libro mastro dei verbali, da cui si evinceva che erano rimaste in bianco la caselle inerenti tanto al pagamento delle spese di rimozione quanto alla sanzione amministrativa, limitatamente alla sola auto del questore;

in data 31 marzo 2013 sul quotidiano «Il Tempo», pagina Abruzzo-Pescara, apparve una puntuale e dettagliata inchiesta sull'accaduto;

in data 4 aprile il giornalista autore della documentata inchiesta venne raggiunto da un decreto di perquisizione e sequestro nel suo domicilio e nei luoghi in cui espletava la sua professione, atto a firma del procuratore capo della Repubblica, per acquisire la documentazione al riguardo, già pubblicata, e per conoscere la fonte in ordine a un'ipotesi di reato di violazione del segreto d'ufficio;

il caposervizio consegnò senza indugio la documentazione richiesta dall'ufficiale dei carabinieri ma si avvalse al contempo del diritto-dovere del segreto professionale per quanto concerneva le modalità attraverso le quali ne era venuto in possesso, informazione che la Procura gli chiedeva insistentemente;

considerato che:

la documentazione di cui sopra era da giorni già in possesso della Procura in quanto oggetto di esposto-denuncia ai carabinieri del comando provinciale da parte di alcuni agenti della Polizia municipale che nel marzo 2013 avevano segnalato le anomalie della vicenda; il decreto di perquisizione e sequestro era finalizzato ad acquisire materiale in originale depositato presso il comando della Polizia municipale, e non più rinvenuto (contravvenzione scomparsa e fogli del libro mastro strappati); l'atto di

perquisizione e sequestro, nella forma e nel merito illustrati, è a giudizio dell'interrogante espressamente vietato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, a tutela del diritto costituzionale di cronaca e della libertà di stampa, oltre ad apparire assolutamente improprio e sproporzionato nel caso in oggetto, cosa che ha fatto pronunciare su scala nazionale i vertici dell'ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa e dell'Unione nazionale cronisti italiani, i quali hanno stigmatizzato il provvedimento della Procura della Repubblica di Pescara con ampia eco sui mezzi di informazione e sul *web*;

in data 31 ottobre 2013 la Digos di Pescara identificava l'autore dell'inchiesta, dottor Marco Patricelli, su mandato della Procura di Roma per una presunta diffamazione a mezzo stampa ipotizzata dalla querela inoltrata dal questore per gli articoli pubblicati su «Il Tempo» il 31 marzo, il 2, il 3 e il 4 aprile, ma solo ed esclusivamente quelli a firma del giornalista e non altri con altre firme pubblicati il 5, 6, 7, 8, 12 e 13 aprile;

in data 19 novembre 2014 l'inviato della trasmissione televisiva «Le Iene» di Italia1, Matteo Viviani, realizzava un dettagliato *reportage* sulla vicenda (circa 23 minuti di durata, in prima serata), intervistando i protagonisti e segnatamente il questore e il comandante della Polizia municipale. Il primo sosteneva di non aver mai ricevuto la contravvenzione, di non aver chiesto niente a nessuno e di essersi visto riconsegnare *ad nutum* la Mercedes, ma non spiegava come fosse potuto rientrarne in possesso senza prima pagare la spesa accessoria della rimozione, mentre il secondo a quanto risulta all'interrogante adduceva giustificazioni generiche e fumose sul suo operato e su quello della Polizia municipale, cadendo spesso in eclatanti contraddizioni e disinvolute interpretazioni della legge, come rilevava lo stesso inviato Viviani col supporto autorevole di un giudice di Milano;

la ricostruzione in video, supportata da documenti, gettava più di un'ombra sulla concatenazione dei fatti e sull'operato della Procura, che in data 4 agosto 2014 aveva depositato richiesta di archiviazione per l'esposto-denuncia, mentre parallelamente si apriva, con la prima udienza, il processo intentato a un vigile urbano firmatario dell'esposto per l'ipotesi di reato di violazione del segreto d'ufficio;

sottolineato che:

permane il grave sospetto che il questore abbia usufruito di un ingiustificato privilegio, anche qualora, come da lui affermato, fosse stato in servizio con l'autovettura privata, non avendo lo stesso mai inoltrato ricorso al prefetto avverso la contravvenzione, cosa che comunque non esclude l'obbligo di provvedere al pagamento della sanzione accessoria della rimozione, condizione necessaria e ineludibile alla riconsegna dell'auto, anche *brevi manu*;

il comandante della Polizia municipale si è sempre rifiutato di stilare un rapporto amministrativo sull'accaduto, come richiestogli a più riprese dal sindaco e dall'assessore oltre che dal dirigente del personale. Lo stesso ha addotto un non meglio precisato «segreto istruttorio» di

fronte a specifica richiesta della commissione di vigilanza del Comune di Pescara, anche successivamente alle sue dichiarazioni al microfono e davanti alle telecamere della trasmissione «Le Iene» in onda su Italia1 mercoledì 19 novembre 2014;

si rileva come questa vicenda gravi sui contribuenti con costi spropositati ai fatti, e continui a far rilevare la nebulosità dell'inchiesta, passata nelle mani di più magistrati e poi avocata al *pool* presieduto dallo stesso procuratore capo,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno intenda convocare il questore di Pescara per ottenere un formale e definitivo chiarimento sull'accaduto, finalizzato alla valutazione della correttezza e del rispetto delle leggi e delle procedure;

se il Ministro della giustizia ritenga di attivare i poteri ispettivi di sua competenza presso la Procura di Pescara, sia per quanto riguarda le due inchieste in atto, sia per l'abnorme ricorso alla perquisizione domiciliare vietata dalla Corte di Strasburgo, disposta nei confronti del giornalista autore dell'inchiesta basata su dati veri e documentati, e che risponde al preciso diritto-dovere di informare, valore costituzionalmente garantito.

(4-03115)

COMPAGNA. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

il Kazakhstan è uno Stato indipendente e nel periodo dall'acquisizione dell'indipendenza ha avuto un solo Presidente della Repubblica, Nursultan Nazarbayev, che sta svolgendo quel ruolo ininterrottamente da oltre 20 anni;

il Kazakhstan è membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e, in quanto tale, è tenuto a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo;

in quanto membro dell'OSCE, si è impegnato a rispettare e ad attuare i principi fondamentali di detta organizzazione;

l'OSCE, di cui il Kazakhstan ha esercitato la presidenza nel 2010, ha ritenuto non libere le ultime elezioni presidenziali kazake, svoltesi nel gennaio 2012, e ne ha contestato la legittimità;

il Kazakhstan sta procedendo nel dialogo con l'Unione europea e ha concluso i negoziati per un approfondito accordo di partenariato e cooperazione;

il Kazakhstan è stato criticato da altri membri dell'ONU durante il recente processo dell'UPR (Universal periodic review) per non aver messo in atto le raccomandazioni del precedente processo;

nel novembre 2014, il Kazakhstan è stato oggetto di una revisione del Comitato contro le Torture dell'ONU durante la quale i relatori hanno indicato tutta una serie di mancanze legislative e strutturali e hanno chiesto chiarimenti su diversi casi di accuse per l'uso di torture nei centri di detenzione e durante le procedure investigative;

il Parlamento europeo ha negli ultimi anni adottato più risoluzioni sulla situazione del rispetto dei diritti fondamentali in Kazakhstan in con-

tinuo deterioramento, nelle quali ha espressamente criticato le azioni repressive delle autorità kazake verso i rappresentanti dell'opposizione politica, i rappresentanti della società civile, i giornalisti ed i *media* indipendenti;

numerose organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty international, Human rights watch, FIDH, Open dialog, denunciano che le autorità kazake si servono del sistema internazionale ed il mandato di cattura internazionale Interpol per ottenere i propri scopi politici e perseguire i rappresentanti dell'opposizione nonché le persone a loro vicine, residenti all'estero;

il Kazakhstan ha progressivamente e sistematicamente incrementato le azioni repressive contro le voci critiche verso il regime dopo i tragici avvenimenti del dicembre 2011 di Zhanaozen, dove, secondo quanto indicato da numerose fonti internazionali, la polizia aveva aperto il fuoco contro i manifestanti, uccidendone almeno 16;

il Kazakhstan continua a rifiutare ai rappresentanti delle organizzazioni e istituzioni internazionali la possibilità di visitare i prigionieri politici, come Vladimir Kozlov, Mukhtar Dzhakishev, Vadim Kuramshin, Aaron Atabek, in detenzione;

il Kazakhstan continua a utilizzare il trattamento psichiatrico coatto come mezzo di punizione e repressione contro le voci critiche verso il regime, come nel caso di Zinaida Mukhortova, avvocato, impegnata nel sostegno alla società civile e la lotta alla corruzione;

il Kazakhstan è un importante *partner* economico e politico dell'Italia nella regione dell'Asia centrale,

si chiede di sapere come il Governo italiano stia seguendo gli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani in Kazakhstan, in particolare i casi dei prigionieri politici nonché quello dell'avvocato Zinaida Mukhortova, attualmente detenuta in ospedali psichiatrici, e con quali mezzi, viste le intense relazioni bilaterali, intenda agire al fine di far ripristinare il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Governo del Kazakhstan.

(4-03116)

FASANO. – *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, con deliberazione n. 278 del 13 marzo 2013, indiceva un concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, area economico-finanziaria, subordinando la relativa immissione in servizio allo sblocco dei vincoli di reclutamento o ad autorizzazione regionale;

a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il direttore generale, con deliberazione n. 816 del 20 agosto 2014, prendeva atto dei lavori della commissione esaminatrice approvando la relativa graduatoria di merito ed immettendo in servizio, a far data dal 1° settembre 2014, la vincitrice prima classificata dottoressa Carmela Cardella in qualità di dirigente amministrativo a tempo indeterminato;

con la predetta deliberazione n. 816 egli riteneva «interventute le necessarie condizioni atte al superamento della subordinazione della immissione in servizio del vincitore dell'avviso in parola all'autorizzazione regionale, in quanto non più sussistenti, nei limiti della percentuale richiamata, i divieti al reclutamento», adducendo a fondamento di ciò la circostanza che la Regione Campania, con nota protocollo n. 108801 del 14 febbraio 2014, avrebbe conferito alle aziende sanitarie locali l'automatica copertura del 15 per cento della consistenza dei dimessi anno 2012;

a quanto risulta, invece, lo sblocco del divieto di reclutamento non ha interessato ancora il personale amministrativo. Ma vi è di più: il commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, con nota protocollo n. 1824 del 15 aprile 2014, emanata in ossequio alle statuizioni di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, ha invitato i direttori generali delle aziende sanitarie ad osservare, nelle allocazioni del personale, il massimo rigore nel rispetto delle direttive interministeriali (Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute), senza alcuna variazione a discrezione aziendale anche risultando invariati il numero di unità di personale o i costi;

con la citata delibera n. 816 del 20 agosto 2014 il direttore generale evidenziava inoltre il mancato «incremento di spesa in capo al bilancio aziendale, in quanto il costo della retribuzione per la posizione dirigenziale della dott.ssa trova già impegno nel relativo capitolo di spesa», ciò alla luce della circostanza che la vincitrice, dottoressa Cardella, ricopre già la funzione di direttore della funzione economico-finanziaria in virtù di contratto di dirigente a tempo determinato *ex art. 15-septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

essendo la funzione già ricoperta dalla medesima dottoressa Cardella, in forza di contratto a tempo determinato, alcuna necessità ed urgenza sorgeva per l'azienda, contrariamente a quanto asserito dal direttore generale nell'atto deliberativo n. 816 del 2014, se non quella di modificare la natura del rapporto giuridico posto alla base del rapporto di lavoro della dirigente in questione, da tempo determinato a tempo indeterminato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano superato l'obbligo del divieto di reclutamento per il personale amministrativo;

se siano a conoscenza del mancato rispetto da parte della ASL Napoli 2 Nord delle procedure previste dalle vigenti normative e dalle direttive attuative inoltrate dal commissario *ad acta* per il piano di rientro dal disavanzo;

quali iniziative ed azioni, nell'ambito delle proprie competenze, siano state intraprese o intendano intraprendere a fronte delle procedure poste in essere presso l'ASL Napoli 2 Nord.

(4-03117)

FASANO. – *Ai Ministri dell'interno, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la Asl Napoli 2 Nord, con bando dell'11 aprile 2013 (con la presentazione offerte entro il 10 giugno 2013), indiceva «gara per l'affidamento del servizio di ristorazione» dei presidi ospedalieri di sua competenza, per un importo triennale previsto di 9.542.136,60 euro più Iva, importo annuale previsto di 3.180.712,20 euro più Iva, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 83 del capitolato d'appalto, cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa, in un unico lotto;

alla gara partecipavano 2 sole ditte;

con delibera di aggiudicazione definitiva, pubblicata all'albo pretorio informatico in data 16 ottobre 2013, e di poi in *Gazzetta Ufficiale*, la gara veniva affidata all'associazione temporanea di imprese Gerico;

la società Smilla Srl, partecipante alla gara, non ricevendo alcuna notizia in merito, con PEC del 17 ottobre 2013, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, formulava espressa istanza di accesso agli atti di gara;

a fronte dell'atteggiamento ostracista e dilatorio della Asl Napoli 2 Nord, la società Smilla Srl ricorreva alla I commissione consiliare speciale per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi presso il Consiglio regionale della Campania;

nel corso dell'audizione presso la stessa commissione (resoconto integrale n. 384 del 23 giugno 2014) la società Smilla evidenziava, tra l'altro, che una delle ditte partecipanti all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria (e precisamente la ditta «La Fattoria») era stata destinataria di un'informativa positiva antimafia da parte dell'ufficio territoriale di governo (UTG) e pertanto interdittiva all'espletamento del servizio affidato;

nel corso dell'audizione il direttore amministrativo forniva i primi richiesti chiarimenti e si riservava di ulteriormente dedurre all'esito delle verifiche ad eseguire presso i competenti servizi della Asl;

il presidente della commissione trasparenza rinviava all'uopo alla successiva seduta della commissione del 27 giugno 2014;

all'audizione (resoconto integrale n. 386 del 27 giugno 2014) il direttore amministrativo comunicava di avere inoltrato, con nota protocollo n. 27716 del 24 giugno 2014, quale direttore generale facente funzioni, espresso sollecito alle Prefetture-UTG di Cosenza, Napoli e Reggio Calabria per quanto concerneva la certificazione antimafia di tutte le ditte facenti parte dell'associazione temporanea di imprese Gerico ed in particolare della ditta «La Fattoria»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se le Prefetture-UTG di Napoli Cosenza e Reggio Calabria abbiano riscontrato le richieste della Asl Napoli 2 Nord in ordine alla certificazione antimafia relativa alle ditte aggiudicatarie del servizio di ristorazione

dei presidi ospedalieri della Asl Napoli 2 Nord e, in caso di risposta negativa, per quale motivo non lo abbiano ancora fatto;

se risulti quali altri atti abbia compiuto eventualmente la Asl Napoli 2 Nord a far data dal 24 giugno 2014 in ordine al servizio di ristorazione dei presidi ospedalieri;

se risulti se la Regione Campania fosse a conoscenza di quanto sopra rappresentato e se sia intendimento della stessa disporre indagini ispettive presso la Asl Napoli 2 Nord;

quali altre azioni ed iniziative di propria competenza intendano intraprendere al riguardo.

(4-03118)

MANCONI, MALAN. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

dal 15 febbraio 2012, giorno della morte, al largo delle coste indiane del Kerala, di Ajesh Binki e Valentine Jelestine, componenti dell'equipaggio del peschereccio indiano «St. Antony», Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, fucilieri della Marina militare italiana, accusati di averli uccisi nell'intento di proteggere la petroliera italiana «Enrica Lexie», sono in stato di arresto in attesa che sia definita la giurisdizione competente a decidere del fatto;

come ricordato dall'Unione induista italiana in una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri italiano e al Primo ministro indiano, i fatti di cui si contende il giudizio, sia nell'ordinamento penale italiano che in quello indiano possono configurare esclusivamente una responsabilità per omicidio colposo, essendo indubbio, nella stessa ricostruzione dei fatti operata dalla polizia indiana, che non vi sia stato nell'operato dei militari italiani un'azione diretta intenzionalmente a cagionare la morte dei 2 pescatori indiani;

le pene stabilite per l'omicidio colposo sia in Italia che in India non superano, nel massimo, i 5 anni di reclusione e in India è esclusa la possibilità che le misure cautelari privative della libertà possano superare la metà della pena comminabile;

dunque, se i tragici fatti del febbraio 2012 fossero stati esaminati con esclusiva attenzione al valore che entrambi gli ordinamenti giuridici riconoscono alla vita umana e alla libertà personale, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre sarebbero ora liberi in attesa della decisione giurisdizionale,

si chiede di sapere:

se nelle relazioni diplomatiche con l'India sia stata valutata la possibilità che il procedimento sia qualificato nell'ordinamento penale indiano come omicidio colposo e che dunque i militari italiani possano essere liberati in virtù della scadenza dei termini della misura cautelare personale;

se risulti se l'India sia disponibile all'esecuzione dell'eventuale parte rimanente di pena in Italia, ai sensi della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento nel Paese di origine delle persone condannate.

(4-03119)

VOLPI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

le azioni di *spending review* del Governo confermano i tagli anche alla voce sicurezza, con la chiusura di alcuni distaccamenti della Polizia stradale. Nella riorganizzazione dei servizi di Polizia, rielaborata recentemente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, è prevista entro dicembre 2014 la chiusura dei 2 presidi strategici di polizia stradale di Iseo e di Salò (Brescia), fondamentali reparti territoriali di legalità;

Brescia si estende su un vasto territorio caratterizzato da numerose arterie provinciali, comunali e statali ad alta pericolosità (anche per i molti chilometri in galleria) e rappresenta una delle province italiane con il più alto tasso di incidentalità;

l'attività operativa svolta dalla Polizia stradale negli anni 2009-2013 risulta essere stata la seguente: 1) sono state controllate a Iseo 210.000 persone, e 110.000 a Salò; di queste, rispettivamente, risultano indagate in stato di libertà 1.300 e 800, mentre ne sono state arrestate 21 a Iseo e 17 a Salò; 2) sono stati controllati 110.000 veicoli a Iseo e 50.000 a Salò, con il recupero (da furti o altro) rispettivamente di 85 e 90 veicoli; 3) sono stati effettuati a Iseo 13.000 interventi di soccorso stradale agli utenti, a Salò 8.000; 4) sono state accertate 12.000 violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni) a Iseo e 30.000 a Salò, constatando lo stato di ebbrezza alcolica rispettivamente in 950 e 1.000 casi e lo stato di alterazione da assunzione di stupefacenti rispettivamente in 100 e 50 casi; 5) sono stati rilevati, nell'insieme, 1.145 incidenti stradali a Iseo e 1.000 a Salò; rispettivamente a Iseo e a Salò sono stati rilevati: 827 e 710 incidenti con feriti e 32 e 37 incidenti mortali; le persone ferite sono state complessivamente 1.351 a Iseo e 1.210 a Salò; le persone decedute sono state complessivamente 33 a Iseo e 38 a Salò; 6) sono state ritirate 800 patenti a Iseo, 900 a Salò; 7) sono stati effettuati 222 sequestri (di documenti, di veicoli, di stupefacenti, e altro) a Iseo e 190 a Salò; 8) sono stati effettuati 8.800 servizi di pattuglia a Iseo (con 924.000 chilometri percorsi) e 5.000 a Salò (con 525.000 chilometri percorsi);

secondo i dati riportati dall'UGL Polizia di Stato, l'analisi dell'incidentalità della Provincia di Brescia nel lungo termine (serie storica 2000-2013) ha mostrato una sensibile diminuzione del numero di incidenti e del numero di morti e feriti: in valore assoluto si è passati da 4.522 incidenti nel 2000 a 3.041 incidenti nel 2013, da 177 morti a 73 morti ed infine da 6.559 a 4.725 feriti. Questo rilevante obiettivo è stato senz'altro raggiunto grazie all'enorme lavoro svolto nel corso degli anni dalla Polizia

stradale e, in particolar modo, dal personale di questi reparti che con abnegazione hanno messo in campo sistematici posti di controllo e strumenti scientifici *ad hoc* per la rivelazione di tutti quei comportamenti che hanno violato il codice della strada;

i Consigli comunali di Iseo e Salò (rispettivamente con deliberazioni n. 1 del 7 aprile 2014 e n. 7 del 10 marzo 2014) hanno approvato unanimemente la mozione presentata per il mantenimento dei 2 presidi di Polizia Stradale, dichiarando il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'urgenza di inviare il presente atto alle autorità competenti. I Comuni hanno, altresì, sottolineato come tali reparti siano da molti anni diventati punti di riferimento per gli abitanti, le aziende e le scuole compresi in un vasto territorio, nonché per i numerosi turisti che nelle stagioni estiva e sciistica affollano il lago di Garda;

la Giunta comunale di Salò, con deliberazione n. 99 del 7 agosto 2014, ha stabilito di confermare la propria disponibilità alla concessione al Ministero dell'interno, in comodato d'uso gratuito, dei locali attualmente sede del distaccamento della Polizia stradale di Salò, finalizzata al mantenimento del distaccamento in sede; di fissare in 9 anni, rinnovabile alla scadenza alle medesime condizioni, la durata del contratto di comodato gratuito proposto; di trasmettere tale deliberazione al Compartimento della Polizia stradale per la Lombardia, sezione Di Brescia, e alla Prefettura di Brescia per le determinazioni di conseguenza, dichiarando, successivamente a votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del citato art. 134, comma 4;

contro la decisione drastica di chiudere i 2 distaccamenti si sono schierati con fermezza, oltre al Sindacato e ai Comuni, anche i cittadini della zona (sono state raccolte quasi 1.000 firme alla petizione presentata) e l'Associazione nazionale vittime della strada;

inoltre, l'elevata professionalità e il *know how* della Polizia stradale dei reparti prossimi alla chiusura, acquisiti dagli operatori tramite continui corsi d'addestramento anche molto costosi, sarà definitivamente persa in quanto gran parte del personale verrà adibito a servizi diversi;

nel 2013 la stima dei costi sociali degli incidenti con lesioni a persone ha, infine, raggiunto, livelli altissimi, superando in Lombardia i 3 miliardi di euro, ovvero 302 euro per ogni cittadino lombardo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere e revocare la decisione di tale chiusura, le cui conseguenze graveranno sull'intera collettività della zona, prediligendo un'altra via che sia alternativa a quella di eliminare presidi indispensabili per la sicurezza del territorio bresciano, prestando attenzione anche alle indicazioni dell'UGL Polizia di Stato, soggetto attivo in qualità di portavoce dei soggetti e delle realtà interessati dal provvedimento.

(4-03120)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, URAS, BENCINI, BOCCHINO, PEPE, PETRAGLIA, MASTRANGELI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che

in data 28 ottobre 2014 un gruppo di attivisti del movimento neofascista «Casa Pound» e della Lega Nord, capeggiati dall'eurodeputato leghista Mario Borghezio, sono entrati nelle 2 aule «prestate» dalla scuola media «Lucio Lombardo Radice», al IV centro territoriale permanente per l'età adulta (CTP) di Roma, nel quartiere periferico di Casalbertone, e hanno impedito a un gruppo di studenti immigrati di partecipare alle lezioni;

l'eurodeputato leghista (indagato dalla procura di Milano per razzismo e condannato per aver dato fuoco, insieme ad altri, ai letti di alcuni migranti a Torino) era accompagnato da un avvocato e da una telecamera, che ha ripreso l'aggressione della squadra nei confronti dei 2 docenti presenti e degli alunni, postando poi in rete le immagini;

l'aggressione è avvenuta intorno alle ore 16.15: gli aggressori sono entrati con la forza nell'aula interrompendo le lezioni, spaventando e minacciando i presenti, con urla e insulti razzisti, e hanno buttato a terra i divisori che separavano le 2 aule del CTP dal resto della scuola;

non è la prima volta che il IV CTP di Casalbertone è posto sotto attacco, già la settimana precedente lo stesso gruppo di persone, ma senza Borghezio, si era presentato davanti alla scuola e per ben 3 giorni aveva impedito agli alunni di sostenere il *test* di italiano per stranieri, obbligatorio per legge;

il pretesto sarebbe stato la richiesta di costruire un muro per suddividere i locali utilizzati dagli stranieri da quelli della scuola media, per evitare «situazioni di promiscuità» nonché l'apposizione di un cartellino identificativo per gli stranieri che frequentano la scuola;

la preside della scuola, che ha presentato un esposto alla Procura, assicura che le aule sono ben distinte e non comunicanti con quelle della scuola media, anche gli ingressi sono separati, nonché i servizi igienici;

sono 5 anni che in questa scuola si svolgono le lezioni e gli esami per stranieri e non ci sono mai stati problemi;

gli stessi attivisti hanno minacciato una nuova aggressione alla scuola;

considerato che:

la diffusione di immagini relative agli stranieri presenti nella scuola costituisce un fatto gravissimo perché molti alunni sono rifugiati, vittime di tratta o persone che nel loro Paese rischiano la vita e pertanto devono essere, per legge, tutelate e le loro immagini non possono essere diffuse;

la legge italiana obbliga i migranti a seguire un corso di lingua italiana e di educazione civica per il rinnovo del permesso di soggiorno a lungo termine, senza il quale non potrebbero permanere regolarmente sul nostro Paese;

con questa aggressione è stato negato il diritto all'istruzione ed è stata attaccata la scuola, quale spazio materiale e simbolico della costruzione della cittadinanza, dell'inclusione, della partecipazione democratica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere, per quanto di competenza, nei confronti degli aggressori per i reati di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento di bene pubblico, irruzione in locale pubblico, diffusione di immagini riservate;

se non ritenga che i ripetuti episodi di stampo razzista nei confronti degli immigrati siano parte di una precisa strategia dei gruppi della destra neo fascista, alleati con esponenti della Lega Nord, per deviare il disagio e la protesta sociale verso forme di violenza razzista e xenofoba, come nei momenti più bui della storia del nostro Paese;

se non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici;

quali iniziative intenda adottare per contrastare il proliferare di gruppi violenti di stampo nazifascista, xenofobo e razzista a Roma.

(4-03121)

CROSIO. – Ai Ministri dell'interno e della giustizia. – Premesso che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1972 a San Donà di Piave (Venezia), è stato ucciso un cittadino jugoslavo Stjepan Sevo, 36 anni, insieme alla moglie Tatiana, 26 anni, e la figlioletta Rose Marie di 9 anni;

Stjepan Sevo era uno dei dirigenti della Fraternità rivoluzionaria croata fondata dopo la seconda guerra mondiale per combattere il regime comunista di Tito;

il 21 ottobre 1988 in Scozia è stato arrestato e condannato a 15 anni di reclusione, per il tentato omicidio di un dissidente croato, Vinko Sindicic, 46 anni, sospettato di essere un agente della polizia segreta di Belgrado;

nel processo sarebbero emerse prove sugli omicidi di San Donà che hanno portato la Procura della Repubblica di Venezia a chiedere alle autorità britanniche la trasmissione dei relativi documenti e verbali;

in particolare, tra gli effetti personali e i documenti che gli agenti britannici hanno sequestrato a Vinko Sindicic, sono stati rinvenuti degli appunti nei quali si legge «la piccola mi fissava quando le ho ucciso la madre. E allora ho ucciso anche lei» ed ancora «Stipe Sevo: pensava che sarei andato con lui in ferie, comunque ha ricevuto quello che si meritava»;

l'allora sostituto procuratore che ha indagato sulla vicenda, Giancarlo Bagarotto, ha dichiarato che si pensò subito ad un professionista legato alle autorità di Belgrado;

a riprova di ciò, Vinko Sindicic, durante il processo in Inghilterra, è stato riconosciuto da numerosi testimoni come componente della terza sezione dei servizi di sicurezza che più volte avrebbero eliminato dissidenti all'estero;

l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel documento «Sulla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista» (risoluzione 1481 del 25 gennaio 2006) dichiara che «la pubblica consapevolezza dei crimini commessi dai regimi totalitari comunisti è molto scarsa. Partiti comunisti sono legali e attivi in alcuni paesi, anche se in alcuni casi non hanno preso le distanze dai crimini commessi dai regimi totalitari comunisti in passato»;

nella risoluzione viene inoltre stigmatizzato come «la caduta di tutti i regimi del totalitarismo comunista nell'Europa centro-orientale non è stata seguita, in tutti i casi, da un'indagine internazionale sui crimini da loro commessi. Inoltre, gli autori di questi crimini non sono stati portati in giudizio dalla comunità internazionale, come successe per i terribili crimini commessi dal nazional-socialismo (nazismo)»;

in ossequio a tale indicazione del Consiglio d'Europa attualmente è in corso, in Germania, per ordine della procura federale di Karlsruhe un processo contro i vertici del servizio segreto jugoslavo, in cui sono imputati per omicidio politico su 14 ex cittadini jugoslavi, tra cui 2 agenti segreti, commessi in Germania,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per quanto di competenza, intraprendere iniziative al fine di accertare definitivamente la verità sugli omicidi di cui in premessa, proprio in ossequio della risoluzione 1481 del 25 gennaio 2006 del Consiglio d'Europa. (4-03122)

PAGLIARI, DI GIORGI, CUCCA, Gianluca ROSSI, AMATI, COLLINA, DEL BARBA, FASIOLO, FABBRI, GRANAIOLA, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, ZANONI, BERTUZZI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il nuovo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, si è svolto dal 28 al 31 ottobre 2014, in più di 400 sedi differenti in tutta Italia;

il concorso era strutturato in questo modo: il 28 ottobre: prova comune composta da 70 quesiti di medicina (argomenti clinici e pre-clinici); il 29, 30 e 31 i candidati dovevano svolgere una prova composta da 30 quesiti di macroarea (medica, chirurgica e dei servizi clinici) uguali per tutti i candidati, seguita da una prova composta da 10 quesiti di area specialistica, differenti per ogni scuola. Ciascun candidato poteva scegliere fino a 2 scuole per ogni area;

già dal primo giorno, come evidenziato da numerosi articoli di stampa e testimonianze dirette di partecipanti al concorso, sarebbero emerse varie criticità: mancato rispetto delle procedure concorsuali previste nel bando in merito all'assegnazione dei posti a sedere, messo in alcuni casi a verbale; allestimento non idoneo delle sedi in cui si è svolta la prova: diversi candidati hanno segnalato *personal computer* non adeguatamente distanziati, tastiere a disposizione dei candidati, collegamento alla rete *internet* degli stessi *computer*; controlli non uniformi, pertanto

non adeguati, su tutto il territorio nazionale: in alcune sedi è stato possibile introdurre telefoni cellulari, come testimoniato da alcune foto sul *web*. Si segnala anche che in alcune aule è stato concesso ai candidati di abbandonare la postazione durante l'espletamento della prova per andare in bagno, ciò in violazione di quanto statuito dal bando; mancanza di linee guida in merito alla risoluzione di criticità intervenute durante lo svolgimento della prova. In una sede, in seguito ad un *blackout*, i candidati hanno ripetuto la prova a distanza di 2 ore, quindi non più contemporaneamente alle altre sedi nazionali, e dopo averne già visualizzato il contenuto;

tutte le suddette segnalazioni dimostrano l'assenza di garanzia di condizioni paritarie fra tutti i candidati su tutto il territorio nazionale nello svolgimento delle prove, con conseguente possibilità, in alcune aule d'esame, di interazione fra gli stessi;

tutte le irregolarità esposte hanno immediatamente allarmato i concorrenti a livello nazionale, dando il via a segnalazioni indirizzate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in seguito alle quali, il secondo giorno di prove, è stata inviata una circolare, letta a tutti i candidati, in cui si chiedeva un controllo più rigoroso da parte dei vigilanti e responsabili d'aula;

l'irregolarità più eclatante tuttavia si è manifestata in data 1° novembre 2014, quando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un comunicato stampa ufficiale affermava che, a seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei *test*, era stata rilevata una grave anomalia nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell'area medica e quelle dell'area dei servizi clinici;

il Cineca, il consorzio interuniversitario incaricato di somministrare i *test*, tramite lettera ufficiale inviata al Ministero la sera del 31 ottobre, aveva ammesso «un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione» di queste ultime nel *database* utilizzato per la generazione dei *quiz*;

il Ministero, quindi, preso atto di quanto accaduto, stabiliva di annullare e ripetere le prove oggetto dell'errore determinato dal Cineca, ovvero i 30 *quiz* comuni all'area medica e i 30 comuni all'area dei servizi clinici fissando allo scopo la data del 7 novembre. Comunicava inoltre che il 3 novembre il Ministro in indirizzo avrebbe firmato apposito decreto;

in data 3 novembre 2014, tuttavia, il ministro Giannini non firmava alcun decreto ed il Ministero ribaltava la propria decisione annunciando, con un secondo comunicato stampa, che le prove del 29 e 31 ottobre non si sarebbero più dovute ripetere, avendo trovato una soluzione in grado di salvare i *test*;

a seguito di un consulto con la commissione nazionale, incaricata prima del concorso per validare le domande del *quiz*, nonché con l'Avvocatura di Stato, il Ministero decideva che 28 quesiti su 30 proposti ai candidati sia per l'area medica (29 ottobre) che per quella dei servizi clinici (31 ottobre) erano comunque da ritenersi validi ai fini della selezione, poi-

ché i settori scientifico-disciplinari di ciascuna area erano in larga parte comuni. Pertanto procedeva con la neutralizzazione di solo 2 domande per area;

contrariamente a quanto affermato nel comunicato, tale decisione non ha tuttavia salvato la bontà del *test*, alterando invece la graduatoria in maniera sostanziale;

non si comprende per quale motivo inizialmente la decisione fosse quella di far ripetere le 2 prove invertite, basata sulla considerazione che i quesiti appartenessero a 2 aree differenti, come da bando, mentre con un giudizio a posteriori, la commissione nazionale ha ritenuto i quesiti sovrapponibili, ad esclusione di 2 domande per ciascuna area. Peraltro individuate su criteri ancora ignoti;

la neutralizzazione delle 2 domande, avvenuta attribuendo un punto per ciascuna, ha stravolto interamente la graduatoria, uniformando il punteggio dei candidati. Giova ricordare che inizialmente era attribuito un punto per ogni risposta corretta, 0 punti per la risposta non data e -0,3 per ogni risposta errata. Uniformare il punteggio dei candidati, ha determinato un'illegittimità che va contro il merito degli stessi: in questo modo coloro che avevano fornito le risposte sbagliate hanno avuto un vantaggio superiore rispetto a chi aveva risposto correttamente;

si aggiunga che non è dato sapere quali membri della commissione nazionale abbiano partecipato a tale valutazione;

non è noto se il provvedimento di neutralizzazione dei quesiti necessiti di atto ministeriale ufficiale, non essendo stata emanata al momento alcuna disposizione ufficiale ad eccezione del comunicato stampa citato;

si rende noto, inoltre, che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito di segnalazioni, il Ministero ha provveduto a neutralizzare ulteriori 2 quesiti, appartenenti alle prove specialistiche di malattie dell'apparato cardiovascolare e endocrinologia e malattie del ricambio, determinando anche qui un'illegittimità contro il merito;

la prova che ciascun candidato ha svolto, e che può scaricare in formato PDF dal sito «universitaly», risulta essere sostanzialmente modificata, poiché riporta non più le risposte realmente fornite dal candidato durante lo svolgimento della stessa, ma quelle corrette ovvero neutralizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Appare chiaro che, ove non esistesse più un *file* originale non modificabile della prova svolta dal candidato, si perderebbe la certezza dell'inalterabilità della prova concorsuale, per eventuale manomissione o contraffazione operata da soggetti terzi;

molti dei quesiti a cui sono stati sottoposti i candidati risultano essere quantomeno dubbi e fuorvianti, lasciando ampio spazio ad interpretabilità in merito alle possibili risposte selezionabili. In alcuni casi è possibile che più di una risposta risulti corretta, ovvero quella ritenuta ufficialmente corretta non sia in realtà tale. Dilemma che sarebbe stato evitato mediante l'indicazione di una bibliografia di riferimento, come disposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105, art. 2, comma 1;

il punteggio medio della prima giornata di prove, in alcune sedi risulta discostarsi enormemente dalla media dei punteggi nazionali, sollevando il legittimo sospetto di svolgimento non regolare della prova da parte dei candidati di tali sedi;

ulteriori segnalazioni dimostrano l'organizzazione superficiale, lacunosa e poco trasparente del concorso: la comunicazione di sedi e orari del concorso è avvenuta oltre il termine previsto dal bando (almeno 20 giorni prima dell'inizio del concorso); la mancanza della comunicazione nei tempi adeguati del numero di concorrenti iscritti. Il numero totale dei candidati, infatti, è stato pubblicato solo il giorno di inizio del concorso. Il numero dei candidati per ciascuna scuola non è stato mai comunicato se non al momento della pubblicazione delle prime graduatorie; al momento non è noto se siano state poste in essere le dovute verifiche, capillari e non a campione, delle autocertificazioni riguardanti le tesi di laurea sperimentale e i voti che ciascun candidato ha dichiarato per ciascuna materia. Tali parametri sono stati considerati per l'attribuzione dei punteggi per il *curriculum* individuale, risultando determinanti per l'elaborazione della graduatoria; la maggior parte delle comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale sono state diffuse tramite canali non ufficiali; il *software* utilizzato per la prova concorsuale presenta un'anomalia per cui era possibile modificare inavvertitamente e involontariamente la risposta fornita ai quesiti, cliccando in un punto differente dello schermo rispetto a quello ove doveva apporsi la spunta di selezione (in gergo «radio») modificando in questo modo la scelta del candidato; l'elevato numero delle sedi individuato non ha garantito omogeneità nei controlli dei candidati da parte del personale preposto (ad esempio a Torino, Potenza, Verona). Nell'elenco fornito dal Ministero compaiono 169 sedi per un totale di 442 aule. Inoltre altre sedi sono state designate per lo svolgimento del *test* pur non comparando in tale elenco,

anche alla luce dell'art. 97 della Costituzione, si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-03123)

CRIMI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PETROCELLI, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, SCIBONA, PUGLIA, MORONESE, PAGLINI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, GAETTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

il giorno 2 dicembre 2014 si è svolto a Brescia un convegno organizzato dal dipartimento provinciale di Brescia dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), recante il titolo «Acciaio e microinquinanti – Un percorso verso la sostenibilità ambientale in provincia di Brescia», durante il quale è stato illustrato uno studio relativo alle «Emissioni di diossine, furani e PCB nel comparto bresciano dell'acciaio»;

lo studio prende in esame gli impianti di produzione dell'acciaio che sul territorio bresciano effettuano la fusione del rottame mediante un forno ad arco elettrico; in particolare esso analizza le emissioni in at-

mosfera degli inquinanti più pericolosi, quali diossine (PCDD), furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), confrontando i momenti precedenti e successivi al dosaggio effettuato mediante carboni attivi;

con il termine generico di diossine si indica un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati, ossia costituiti da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro, suddivisi in 2 famiglie: dibenzo-p-diossine (PCDD, o più propriamente diossine) e dibenzo-p-furani (PCDF, o furani); si tratta di idrocarburi aromatici clorurati, per lo più di origine antropica, particolarmente stabili e persistenti nell'ambiente, tossici per l'uomo, gli animali e l'ambiente stesso;

l'International agency for research on cancer (IARC) ha inserito le diossine nel gruppo 1, «Cancerogeni per l'uomo», ovvero la prima delle 5 categorie che individuano agenti, miscele ed esposizioni secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); le diossine, classificate come sicuramente cancerogene, sono pertanto da ritenersi tossiche;

è ormai nota la tossicità di sostanze come i policlorobifenili (PCB) e i bifenili polibromurati (PBB), che nei prossimi mesi saranno ufficialmente classificati dalla IARC come sicuramente cancerogeni e inseriti nel già citato gruppo 1, «Cancerogeni per l'uomo»;

il citato studio ARPA ha tenuto in considerazione tutti i congeneri dei PCB (PCB totali), ovvero i PCB «Dioxin-Like» (PCB DL), «PCB Marker» e altri 27 congeneri di PCB, anche in virtù dell'assenza, al momento, di un monitoraggio uniforme dei congeneri, come invece avviene per le diossine;

a partire dagli anni trenta del Novecento, i PCB sono stati sintetizzati e ampiamente utilizzati soprattutto nel comparto elettrico (come fluidi dielettrici nei trasformatori e nei condensatori) e, in minor misura, nel settore edile come componenti dei materiali da costruzione; attualmente se ne riscontra la presenza ancora in oli, plastiche e vernici, pertanto in molti rottami trattati;

lo studio condotto dall'ARPA rivela emissioni di PCB considerevolmente superiori rispetto a diossine e furani, nell'ordine di mille volte (kilogrammi all'anno contro grammi all'anno) e inoltre stima che le emissioni di diossine e furani senza trattamento variano da 20-75 grammi all'anno (a seconda del numero di ore lavorate) a 4-15 grammi all'anno, a seguito del trattamento dei fumi con i carboni attivi, con un abbattimento medio dell'80 per cento;

al contrario, stando agli esiti di detto studio, l'impiego dei carboni attivi su PCB non sempre risulta essere efficace, poiché consente un abbattimento medio non superiore al 25 per cento, passando da 8-30 chilogrammi all'anno a 6-22 chilogrammi all'anno; si specifica inoltre che tale dato è probabilmente influenzato dalla possibile formazione di nuovi PCB durante il processo produttivo;

ad oggi, non esistono limiti specifici di legge ai quali riferirsi per le emissioni di PCB;

dallo studio promosso da ARPA si evince inoltre che, tra quelli analizzati, gli impianti produttivi che registrano la maggior emissione di

PCB in seguito all'impiego dei carboni attivi sono quelli di Calvisano (circa 4 chilogrammi all'anno), Odolo (circa 3 chilogrammi all'anno) e Ospitaletto (poco meno di 2 chilogrammi all'anno);

l'utilizzo dei carboni attivi per l'abbattimento degli inquinanti è stato introdotto dalle 13 aziende siderurgiche bresciane riunite nel consorzio RAMET solo nel 2012; prima di quella data si ipotizzano emissioni di questi composti persistenti in quantità decisamente maggiori;

un ulteriore, e rilevante, aspetto emerso dallo studio è la correlazione tra la concentrazione media di congeneri PCB DL prodotti dalle acciaierie bresciane e la concentrazione media degli stessi congeneri presenti nell'aria di Brescia (Chemosphere. 2013 Mar; 90 (9):2352-7): in entrambi i casi, è dimostrato che i due congeneri (PCB-118 e PCB-105) registrano i valori massimi. Tale correlazione vale anche per i congeneri PCB Marker: anch'essi, in entrambi i casi, presentano una distribuzione di valori pressoché identica;

a giudizio degli interroganti tali dati inducono a dedurre la sussistenza di una stretta dipendenza tra la qualità dell'aria e l'attività delle acciaierie;

studi più recenti effettuati dall'ARPA di Brescia rivelano correlazioni simili anche per altri impianti e cicli produttivi, come diversi impianti fusori ed inceneritori;

dei 38 impianti siderurgici che insistono sul territorio nazionale, ben 13 si trovano in provincia di Brescia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello studio iniziato e sviluppato dal Dipartimento di Brescia di ARPA;

quali siano ad oggi i limiti emissivi di PCB e PBB per le varie tipologie di impianti e attività, in vigore nelle normative internazionali;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover introdurre dei limiti congrui per le emissioni di PCB e PBB che riducano l'impatto ambientale, anche attraverso le migliori tecnologie disponibili (BAT);

quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di introdurre l'obbligo normativo di un pre-trattamento dei materiali in ingresso, basato sull'analisi della composizione merceologica e chimica degli stessi in relazione alla presenza di diossine e/o PCB, nonché alle emissioni potenzialmente correlate;

se non ritengano di dover allargare lo spettro di ricerca, oltre che al comparto siderurgico, anche ad altri ambiti, quali, ad esempio, altri forni fusori e l'incenerimento;

se non valutino di dover introdurre l'obbligo normativo della rilevazione in continuo delle emissioni dei microinquinanti, con fruizione istantanea e telematica anche da parte degli organi di controllo quali l'ARPA;

se non considerino opportuna l'istituzione di un osservatorio nazionale sulla produzione di emissioni di PCB e, vista la concentrazione di impianti siderurgici in provincia di Brescia e le tante altre criticità che a parere degli interroganti gravano sul territorio bresciano, se non ritengano

appropriato individuare nell'agenzia ARPA di Brescia il punto di riferimento per l'Osservatorio, implementandola pertanto delle necessarie risorse economiche ed umane;

se non ritengano urgente l'avvio di un'indagine seria ed approfondita, volta a valutare con certezza le conseguenze ambientali e sanitarie alle quali è stata (ed è, ancora oggi) soggetta la popolazione della provincia di Brescia, a causa dell'eccessiva concentrazione di forni fusori e delle elevate emissioni rilevate;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di introdurre un limite normativo per la concentrazione di impianti che emettono microinquinanti, in proporzione alla popolazione soggetta agli effetti di tali emissioni, sia direttamente che indirettamente come ad esempio attraverso l'assunzione di alimenti.

(4-03124)

GINETTI, CIRINNÀ, VATTUONE, MARGIOTTA, ZANONI, SOLLO, MATTESINI, FAVERO, LAI, MOSCARDELLI, CUCCA, PEZZOPANE, PUPPATO, D'ADDA, BORIOLI, ALBANO, SCALIA, AMATI, MORGONI, ASTORRE, CHITI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto lo scorso 1° dicembre 2014 il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

il provvedimento rivede la lista dei comuni montani e introduce novità sul calcolo della imposta, rimodula l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni montani;

i soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base del decreto devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;

in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti: i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»; i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;

il decreto interministeriale suddivide i Comuni in 3 fasce, in base all'altitudine: quelli con altitudine fino a 281 metri sul livello del mare: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014; quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri sul livello del mare: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati

e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati) dovranno conguagliare l'intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti); il decreto ministeriale 28 novembre 2014 (all'art. 2, comma 3) specifica che l'esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o concessi a loro in affitto, restano esenti da IMU ai sensi dell'art. 2 comma 6, del decreto ministeriale 28 novembre 2014; quelli con altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;

fino a oggi, i Comuni erano suddivisi sempre in 3 tipologie: comuni «interamente montani», tutti esenti da IMU; comuni «parzialmente montani», con terreni esclusi dall'IMU solo nelle zone considerate montane; ed enti locali «non montani», in cui i terreni rimanevano imponibili;

in precedenza il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevedeva all'art. 9, comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate nell'art. 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* e *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; la lettera *h)*, in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

successivamente, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'art. 4, comma 5-*bis*, ha previsto che con un apposito decreto ministeriale, venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l'esenzione, sulla base: dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT; dei soggetti che li detengono (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola o meno); l'esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;

infine, il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (cosiddetto decreto Irpef), è tornato ancora una volta sul tema delle esenzioni e con la previsione di cui all'art. 22, comma 2, sostituendo il comma 5-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale, che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichi l'esenzione IMU (già prevista per l'ICI) per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra: terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; gli altri

soggetti, diversi dai precedenti; così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014;

se fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2012 n. 3, a saldo i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova lista di Comuni considerati «montani», ridotta rispetto alla precedente;

alla luce della nuova normativa, quindi, solo 1.578 comuni saranno esentati dall'IMU del settore agricolo, rispetto ai 3.524 comuni attuali, mentre 2.568 comuni avranno un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali; tutti i soggetti, che non hanno tale qualifica, dovranno calcolare l'IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per il coefficiente 135;

l'articolo 3 del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 dispone che anche quei terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale, dovranno congruagliare l'importo a dicembre 2014, in un'unica soluzione (senza alcun ravvedimento);

tutti i soggetti, che hanno pagato l'IMU sui terreni agricoli (non montani o non collinari) in acconto a giugno 2014 (applicando le aliquote 2013), dovranno versarla anche a saldo, ma tenendo presente che vengono applicate le nuove aliquote (aliquote 2014), se modificate con delibera dall'ente locale;

considerato che:

la legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) prevede, tra l'altro, che le disposizioni afferenti i tributi periodici possono trovare applicazione solo dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge e che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia inferiore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della norma;

il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 prevede una decurtazione del fondo di solidarietà comunale sul «presunto» gettito aggiuntivo per i Comuni ai quali si applica l'IMU;

con l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 una nuova fascia di contribuenti, prima esentati, verrebbero ad essere gravati da pesanti oneri economici nell'imminenza della scadenza prevista dalla legge per il 16 dicembre 2014,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prendere in considerazione la sterilizzazione, ai fini dell'osservanza del patto di stabilità 2014, degli effetti del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, anche per verificare l'effettività dei maggiori introiti;

se non ritengano opportuno, inoltre, rinviare il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli in osservanza dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

(4-03125)

GIOVANARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 2-00214).

(4-03126)

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, GAETTI, SIMEONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che un pentito di 'Ndrangheta detenuto nel carcere di Catanzaro (dal quotidiano *online* «il Crotonese» del 29 novembre 2014) o un detenuto nel carcere di Siano («il Quotidiano della Calabria») avrebbero rivelato la progettazione di un attentato ai danni del pubblico ministero della DDA (direzione distrettuale antimafia) di Catanzaro Pierpaolo Bruni, i cui esecutori materiali sarebbero da ascrivere alla «Cosca degli zingari» di Cosenza, contro la quale è stata portata a termine la settimana scorsa una serie di ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e traffico di droga;

nel 2006 e nel 2008 furono progettati dei piani per attentare alla vita del magistrato e quello relativo al 2006 stava per essere portato a termine;

nel marzo 2014 il magistrato veniva fatto oggetto di un'ulteriore intimidazione a carattere familiare tramite un inquietante spostamento dell'auto del proprio genitore, posto in essere da ignoti, con il suo successivo posizionamento nell'adiacente zona rimozione. Di tale episodio (come di altri accadimenti anomali verificatisi sotto la casa del magistrato) è stata possibile la ricostruzione grazie ad un impianto di videosorveglianza;

considerato che:

Pierpaolo Bruni ha condotto diverse inchieste che hanno interessato le cosche di Crotona, Vibo Valentia e Cosenza e portato alla concessione del regime previsto dall'art. 41-*bis* (di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354) ai relativi *boss* ed esponenti di maggior spicco delle medesime;

nei giorni immediatamente precedenti alla divulgazione della progettazione di un attentato ai danni del pubblico ministero Bruni, le stesse fonti di stampa divulgavano la notizia che la Prefettura di Crotona disponeva la rimozione dell'impianto di videosorveglianza presso l'abitazione del magistrato a Crotona;

in data 30 novembre 2014 numerosi articoli di stampa hanno evidenziato che durante la notte ignoti avrebbero tentato di spostare un tombino sotto casa del magistrato, circostanza questa che ha indotto i residenti della zona ad allertare la Polizia di Stato, successivamente intervenuta per ricostruire i fatti che, a parere degli interroganti, ove vi fosse stato il servizio di videosorveglianza si sarebbero potuti ricostruire con certezza,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della valutazione di un presunto abbassamento del rischio di esposizione al pericolo del magistrato Bruni, nonostante la delicatezza delle inchieste ed i riscontri obiettivi dell'efficacia della sua azione, e chi abbia disposto la rimozione dell'impianto di videosorveglianza a tutela del magistrato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per reintrodurre con urgenza il sistema di videosorveglianza ed aumentare il livello di protezione e tutela del dottor Bruni e dei suoi familiari, in considerazione delle nuove rivelazioni nonché dei recenti e preoccupanti episodi.

(4-03127)

FLORIS. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è rimodulata l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014;

il decreto ministeriale individua tre fasce altimetriche per la revisione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli, calcolate sulla base dei dati Istat, prevedendo: esenzione totale per i terreni ricadenti in comuni con altitudine sopra i 600 metri sul livello del mare; i terreni dei comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; i terreni dei comuni con altitudine fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta;

solo 1.578 Comuni fruiranno dell'esenzione totale IMU rispetto ai 3.524 attuali; ben 2.568 avranno invece un'esenzione parziale. I restanti contribuenti dei 3.912 Comuni dovranno pagare entro il 16 dicembre tutta l'imposta sui terreni relativa al 2014;

l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha dichiarato che i Comuni interessati dal provvedimento subiranno di conseguenza una decurtazione di 350 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, senza avere però la reale possibilità di recuperare per tempo quelle risorse attraverso il pagamento dell'IMU da parte dei proprietari dei terreni agricoli. È una situazione che provocherà una serie di effetti sui bilanci dei Comuni che potrebbero risultare insostenibili, anche a causa dei tempi strettissimi per informare adeguatamente i soggetti interessati;

il grave ritardo per la definizione della nuova imposta, a ridosso della conclusione dell'anno finanziario, basata su criteri per la determinazione delle stime quanto mai incerti, rende inverosimile che il gettito venga pagato con la necessaria completezza alla prossima scadenza del saldo IMU per l'anno in corso;

gli oltre 4.000 Comuni coinvolti, in cui risiedono 28 milioni di abitanti, si ritroverebbero così con un ulteriore taglio di risorse (per 700 enti maggiore del 5 per cento del totale delle entrate);

in virtù del taglio che subiranno, i Comuni dovranno procedere a sforbiciare le spese previste e questo dovrebbe accadere a dicembre. Si ricorda che gli enti comunali, come previsto dalla legge, hanno già deliberato l'assestamento di bilancio in ossequio alla norma che fissa per ogni Comune al 30 novembre la scadenza dei termini per l'assestamento;

considerato che:

i soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;

il decreto ministeriale che introduce la tassa IMU sui terreni agricoli è l'ennesima «stangata» dell'Esecutivo Renzi e minerà lo stato di salute già precario del comparto dell'agricoltura, cuore pulsante dell'economia nazionale;

il vincolo tributario per 3.912 Comuni italiani, costretti a pagare il balzello entro il 16 dicembre, provocherà serissimi problemi alle aziende agricole, i cui proprietari, dopo un ventennio di esenzione di imposte patrimoniali, dovranno versare alle casse delle amministrazioni locali l'imposta relativa al 2014;

i Comuni soggetti al patto di stabilità verrebbero ulteriormente danneggiati dal rischio di non poter considerare a bilancio gli introiti derivanti dal pagamento dell'IMU «per competenza», in quanto obbligati a verificarne l'effettivo incasso;

l'ANCI ha già annunciato una serie di iniziative volte a scongiurare un'ulteriore imposizione tributaria che danneggia i Comuni Italiani e grava ulteriormente sui contribuenti del settore agricolo;

tenuto conto che:

alla fine del 2014 il Governo introduce una tassa da pagare nel 2014;

l'effetto diretto della «mannaia» fiscale sarà da una parte la moria delle strutture agricole, che non riusciranno a far fronte al peso fiscale, dall'altra quella dell'imposizione ai sindaci di applicare l'imposta, a pochi giorni dalla scadenza per l'approvazione dell'assestamento delle entrate e delle spese delle casse delle amministrazioni locali;

nel nostro Paese, in cui l'economia agricola è un settore economico centrale, il provvedimento richiamato potrebbe determinare un avvitamento drammatico della crisi ed un rischio di tensioni sociali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconsiderare gli effetti della revisione sulle esenzioni IMU operata a seguito dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014;

se intenda porre in essere ogni azione utile a scongiurare i tagli previsti ai Comuni, in particolare quelli montani, apportando le dovute modifiche a quanto previsto dal decreto e per venire incontro alle richieste degli amministratori locali e dei rappresentanti del mondo agricolo.

(4-03128)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01505 della senatrice Albano ed altri, sulla tutela delle aree montane nella revisione dell'esenzione IMU dei terreni agricoli;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01503, della senatrice Maturani ed altri, sulla effettività del diritto della donna di partorire in anonimato.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 363^a seduta del 2 dicembre 2014, a pagina 76, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti e documenti», alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 36, comma 2, sesto periodo,», con le seguenti: «dell'articolo 78, comma 2, penultimo periodo».

